

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3307

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GIORGETTI)

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972

Presentato il 6 ottobre 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

1. *La Convenzione.*

La Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come « Convenzione sui metalli preziosi », « Convenzione di contrassegno » o « Convenzione di Vienna ») è un

trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.

Hanno successivamente aderito alla Convenzione i seguenti Stati (tra parentesi la data di entrata in vigore): Irlanda (8 novembre 1983), Danimarca (17 gennaio 1988), Repubblica ceca (2 novembre 1994), Regno dei Paesi Bassi (16 luglio 1999), Lettonia (29 luglio 2004), Lituania (4 agosto 2004), Israele (1° giugno 2005), Polonia (22 novembre 2005), Ungheria (1° marzo 2006), Cipro (17 gennaio 2007), Slovacchia (6 maggio 2007), Slovenia (5 marzo 2009) e Croazia (19 marzo 2018).

Della Convenzione fanno parte due Allegati tecnici.

Il testo ufficiale della Convenzione è redatto nelle lingue inglese e francese.

2. *Iter procedurale di adesione.*

La Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (di seguito denominata « Convenzione ») è un accordo tra gli Stati contraenti e presuppone che uno Stato, che intenda diventare parte della Convenzione, abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per applicare efficacemente i requisiti a partire dalla sua adesione.

Le modalità e l'*iter* procedurale di adesione sono disciplinati dagli articoli 12 e 13 della Convenzione e dal regolamento di funzionamento della medesima, contenuto nella Raccolta di atti del Comitato permanente, che a fine conoscitivo si allega alla presente relazione.

Sulla base della procedura prevista nel luglio 2010, il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione dell'Italia di aderire alla Convenzione con il nulla osta espresso nel precedente mese di marzo dal Ministero degli affari esteri.

La richiesta formale di adesione è stata dunque presentata l'11 marzo dell'anno successivo al Segretariato della Conven-

zione, a Ginevra, dal Ministero dello sviluppo economico attraverso l'invio del modulo di domanda di adesione completo del questionario previsto dalla procedura di esecuzione della Convenzione medesima.

Sulla base dell'articolo 12 della Convenzione, nel settembre 2012, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione (*Inspection team*) presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretario di richiedere al Depositario (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi.

L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018 dall'ambasciata di Svezia in Italia, per il tramite dell'ambasciatore italiano a Stoccolma, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica ceca per questioni tecniche superate solo nel giugno 2017.

Visto l'impegno assunto attraverso la propria domanda di adesione alla Convenzione e visto l'invito ad aderire, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della medesima Convenzione, l'Italia deve depositare il proprio strumento di adesione o ratifica presso il Depositario, che deve darne notifica a tutti gli altri Stati contraenti.

L'adesione diviene effettiva tre mesi dopo il deposito di detto strumento.

3. *Finalità della Convenzione.*

La Convenzione ha lo scopo di « facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti ». L'ambito della Convenzione è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso, non alla salubrità, alla sicurezza o ad altri aspetti degli oggetti stessi.

A tale scopo, la Convenzione ha introdotto il primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (*Common Control Mark*) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza.

Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrasse-

gnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature (se tali articoli sono idonei per il mercato interno).

Il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.

La Convenzione consente agli uffici di controllo nazionali designati ai sensi della Convenzione stessa di applicare il marchio di controllo comune ad articoli di platino, oro, palladio e argento, dopo averne verificato la finezza secondo i metodi di prova concordati.

4. *Esame delle disposizioni.*

Nel preambolo vengono specificate le motivazioni che hanno indotto gli Stati contraenti a sottoscrivere la Convenzione, ovvero:

facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi;

mantenere un adeguato grado di tutela dei consumatori;

favorire l'armonizzazione dei parametri normativi e delle regole tecniche nonché delle linee guida per i metodi e le procedure di controllo e marchiatura degli oggetti in metalli preziosi;

promuovere e mantenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia.

L'articolo 1 enuncia lo scopo della Convenzione, cioè l'istituzione di un sistema di controllo e marchiatura che consenta la libera circolazione degli oggetti in metalli preziosi tra gli Stati contraenti.

Il secondo paragrafo precisa che, in ogni caso, la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale in materia.

L'articolo 2 precisa il campo di applicazione della Convenzione, ossia il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, tali intendendosi quelli in oro, argento, platino, palladio e loro leghe.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli pre-

ziosi per godere dei benefici derivanti dalla Convenzione, precisamente:

a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato;

b) soddisfare i requisiti tecnici previsti dalla Convenzione;

c) essere stati controllati secondo le norme e le procedure previste dalla Convenzione;

d) recare i marchi prescritti dalla Convenzione.

Il secondo paragrafo precisa che i benefici non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subito la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.

L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefici derivanti dalla Convenzione anche gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati con aggiunte di parti o in qualsiasi altra maniera.

L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.

Il terzo paragrafo prevede per gli Stati contraenti l'obbligo di notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici, nonché l'eventuale ritiro di tale riconoscimento.

L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.

L'articolo 7 contiene la delega da parte degli Stati contraenti al Depositario di registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi.

L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere (o, in mancanza, dotarsi di) una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.

Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio della Convenzione.

L'articolo 9 indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.

L'articolo 10 istituisce il Comitato permanente (*Standing Committee*), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative.

L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati.

L'articolo 12 indica le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione.

L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali (ad esempio, il Regno di Danimarca per la Groenlandia).

L'articolo 14 stabilisce le modalità per recedere dalla Convenzione.

L'articolo 15 prevede la ratifica da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti.

Il secondo paragrafo disciplina l'entrata in vigore della Convenzione.

L'Allegato I fornisce, innanzitutto, le definizioni dei termini utilizzati (glossario).

In secondo luogo precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefici della Convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

campo di applicazione;

titoli riconosciuti;

tolleranze ammesse;

utilizzo di saldature;

presenza di parti in metallo non prezioso;

presenza di sostanze non metalliche; rivestimenti.

L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda:

i metodi di analisi;

il campionamento;

la marchiatura degli oggetti in metallo prezioso (prevedendo anche i casi di oggetti costituiti da due o più leghe dello stesso metallo prezioso e di oggetti costituiti da più parti).

5. Disposizioni del disegno di legge di autorizzazione all'adesione

Il disegno di legge si compone di 6 articoli.

Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire all'Accordo e se ne dispone la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio « Italia Turrina » disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione.

L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento e ne indica la copertura finanziaria.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria per gli adempimenti attuativi diversi da quelli considerati nell'articolo 4.

L'articolo 6, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

ALLEGATO

RACCOLTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

CONCERNENTE LA CONVENZIONE

SUL CONTROLLO E LA MARCHIATURA DEGLI OGGETTI

IN METALLI PREZIOSI

- 1. Raccolta di decisioni su materie tecniche connesse agli allegati I e II alla Convenzione.*
- 2. Raccolta di atti del Comitato permanente.*

**CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA
DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI**

PMC/W 2/2001 (Rev. 10)

Allegato

1° gennaio 2019

RACCOLTA DI

**DECISIONI
SU MATERIE TECNICHE
CONNESSE AGLI ALLEGATI I E II
ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO
E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI
IN METALLI PREZIOSI**

*Approvata dal Comitato Permanente sulla base dell'Articolo 10,
comma 2, 3° trattino della Convenzione (come modificato nel 2001)
nella sua 66ª riunione, svoltasi a Zurigo il 13 aprile 2010*

Entrata in vigore il 1° giugno 2010

Ultima modifica il 20 aprile 2018 (con entrata in vigore il 1° gennaio 2019)

© Convenzione sui metalli preziosi 2019
Riproduzione vietata per scopi commerciali.
La riproduzione per uso interno è consentita,
purché sia citata la fonte

Redattore: Segretariato della Convenzione sui metalli preziosi

e-mail: info@hallmarkingconvention.org

sito web: <http://www.hallmarkingconvention.org>

INDICE

	Pag.
Indice	2
Nota al Lettore	3
DECISIONI TECNICHE RELATIVE ALL'ALLEGATO I	4
1. Definizioni	4
2. Requisiti tecnici	5
2.1 Articoli non disciplinati dalla Convenzione	5

Convenzione sui Metalli Preziosi

**Decisioni tecniche
PMC/W 2/2001 (Rev. 10)**

Ci

2.2	Gradi di purezza	5
2.3	Tolleranza	6
2.4	Utilizzo di lega per saldature	6
2.5	Utilizzo di parti funzionanti in metallo comune e sostanze non metalliche	7
2.6	Oggetti multimetallo	8
2.7	Rivestimento di oggetti in metalli preziosi	9
	DECISIONI TECNICHE RELATIVE ALL'ALLEGATO II	11
1.	Generalità	11
2.	Analisi	12
3.	Metodi di verifica e metodi di analisi	12
4.	Linee guida sui metodi di campionamento	14
4.1	Introduzione	14
4.2	Screening	14
4.3	Campionamento	15
4.4	Lotto composto da una o più parti dello stesso materiale	16
5.	Marcatura	17
5.1	Principio	17
5.2	Metodi di marcatura	18
5.3	Visualizzazione	18
5.4	Registro dei marchi di responsabilità	18
5.5	Marchio Comune di Controllo	18
5.6	Oggetti composti da più di una lega dello stesso metallo prezioso	18
5.7	Oggetti composti da parti	18
5.8	Oggetti in metalli preziosi misti	18
5.9	Oggetti multimetallo	19

Allegato

20

NOTA AL LETTORE

La presente raccolta contiene i requisiti tecnici per l'applicazione pratica degli Allegati I e II alla Convenzione sui Metalli Preziosi (documento PMC/W 2/2000 (Rev. 3)). Entrambi i documenti devono pertanto essere letti in parallelo.

Negli Allegati alla Convenzione si fa riferimento a specifiche regole, metodi, eccezioni, etc., che sono stabiliti dal Comitato Permanente. La presente raccolta contiene tali regole specifiche, metodi, eccezioni, etc., che sono stati stabiliti dal Comitato Permanente sulla base dell'Articolo 10, comma 2, terzo trattino della Convenzione.

La numerazione delle voci nella presente raccolta segue la stessa numerazione degli Allegati alla Convenzione.

Gli esempi forniti nell'Allegato alla presente raccolta sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono esaustivi.

DECISIONI TECNICHE RELATIVE ALL'ALLEGATO I*(Definizioni e Requisiti Tecnici)***1. DEFINIZIONI****1.1 Metalli Preziosi****1.2 Lega di metallo prezioso**

L'Allegato I definisce una lega di metallo prezioso come "una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso". Per "soluzione" si intende un composto di un metallo prezioso con altre sostanze metalliche o non metalliche che è omogeneo¹ almeno a scala macroscopica².

1.3 Oggetto in metallo prezioso**1.4 Oggetto in metallo prezioso misto**

¹ Una sostanza è omogenea quando non mostra variazione nelle proprietà

² Cioè visualizzata o misurata con una lente a 10 ingrandimenti ma senza l'aiuto di un microscopio

1.5 Oggetto multimetallo

-

1.6 Titolo

-

1.7 Grado di purezza

-

1.8 Rivestimento/placcatura

I materiali permessi sono i metalli preziosi (o le leghe di metallo prezioso) e le sostanze non metalliche.

1.9 Metalli comuni

-

1.10 Saggio

-

1.11 Altre definizioni e ulteriori dettagli

-

2. REQUISITI TECNICI**2.1 Articoli non disciplinati dalla Convenzione**

-


2.2 Gradi di purezza applicati ai sensi della Convenzione**A. Gradi minimi**

I gradi minimi di purezza applicati ai sensi della Convenzione sono i seguenti:

platino:	500
oro:	375
palladio:	500
argento:	800

B. Gradi nominali

I gradi nominali di purezza applicati ai sensi della Convenzione sono i seguenti:



Oro	375 ‰
	417 ‰
	585 ‰
	750 ‰
	800 ‰
	916 ‰
	990 ‰
999 ‰	
Platino	500 ‰
	600 ‰
	850 ‰
	900 ‰
	950 ‰
	990 ‰
Palladio	500 ‰
	950 ‰
	990 ‰
	999 ‰
Argento	800 ‰
	830 ‰
	835 ‰
	925 ‰
	958 ‰
	990 ‰
999 ‰	

2.3 Tolleranza

-

2.4 Utilizzo di lega per saldature

2.4.1 -

2.4.2 Eccezioni pratiche ed altri metodi di giunzione

A. Eccezioni pratiche

A.1 Metallo prezioso

Oro

- Gli oggetti in lega di oro con titolo superiore a 750 ‰ possono essere saldati con una lega per saldature che abbia un titolo minimo di oro del 750‰.

- Nel caso di oggetti d'oro in filigrana e di casse di orologio a titolo 750, la lega per saldature non deve contenere meno di 740 parti di oro per 1.000. Per gli oggetti in oro bianco a titolo 750, la lega per saldature non deve contenere meno di 585 parti di oro per 1.000.
- Le catene d'oro realizzate con un filo di diametro inferiore a 1mm possono essere saldate con una lega per saldature senza contenuto d'oro. Le leghe per saldature non devono produrre una diminuzione del titolo medio misurato al di sotto del titolo dichiarato.

Argento

- La lega per saldature per oggetti in argento a titolo 925 non deve contenere meno di 650 parti di argento per 1.000.
- La lega per saldature per oggetti in argento a titolo 800 e 830 non deve contenere meno di 550 parti di argento per 1.000.

Platino

- Per unire le parti di oggetti in platino, deve essere utilizzata una lega per saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi³ di 800 parti per 1.000⁴.

Palladio

- Per unire le parti di oggetti in palladio, deve essere utilizzata una lega per saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi³ di 700 parti per 1.000⁵.

A.2 Metallo prezioso misto

La lega per saldature può essere la lega per saldature permessa per il titolo del metallo meno prezioso.

A.3 Metallo prezioso con metallo comune

Può essere utilizzata qualsiasi lega per saldature adatta, comprese quelle in metallo comune.

B. Altri metodi di giunzione

Al posto delle leghe per saldature permesse si possono utilizzare adesivi.

³ I metalli preziosi sono definiti nel paragrafo 1.1 dell'Allegato I alla Convenzione.

⁴ Tale regola si applica a tutti i titoli del platino, come definiti nel paragrafo 2.2 dell'Allegato I alla Convenzione.

⁵ Tale regola si applica a tutti i titoli del palladio, come definiti nel paragrafo 2.2 dell'Allegato I alla Convenzione.

2.5 Utilizzo di parti funzionanti in metallo comune e sostanze non metalliche negli oggetti in metalli preziosi

2.5.1 -

2.5.2 Ulteriori dettagli ed eccezioni

A. Ulteriori dettagli

A.1 Parti in metallo comune e parti non metalliche per motivi tecnici

Nell'Allegato sono indicati esempi di parti in metallo comune permesse in qualità di funzione meccanica per la quale i metalli preziosi non sono adatti per resistenza o durata.

A.2 Sostanze non metalliche

Negli oggetti elettroformati, il nucleo costituito da una sostanza non metallica (ad es. plastica, cera, etc.) necessaria per il processo di produzione elettrochimica del guscio deve essere rimosso al termine del processo. Gli oggetti elettroformati devono essere cavi e autoportanti.

A.3 Marchio "METALLO"

Sono autorizzati i marchi che abbiano un significato equivalente e inequivocabile e che siano comunemente utilizzati. "Equivalente e inequivocabile" significa che il termine alternativo è un sinonimo di METALLO (un termine analogo o un nome) ed è esplicito, cioè non soggetto a interpretazione. Esempio "acciaio inossidabile". Non possono essere utilizzate abbreviazioni. Fatto salvo il punto B1, si possono aggiungere i simboli chimici della tavola periodica.

B. Eccezioni

B1. Qualora sia impossibile imprimere o incidere la parola "METALLO", la parte in metallo comune deve essere chiaramente distinguibile per colore dal metallo prezioso a eccezione dei meccanismi degli orologi o dei cronometri. V. anche A3 e 5.9.

B2. Sono permesse sostanze non metalliche, non visibili nei seguenti casi:

- è permesso il riempimento della base con materiale non metallico per una migliore stabilità (ad es. candelieri, vasi di fiori e oggetti analoghi in argento).
- è consentito il riempimento dei manici con mastice (o materiale simile) (ad es. posate, posate da insalata, forchette e coltelli da scalco, coltelli da dessert, servizi per manicure, set da toilette e articoli simili).

2.6 Oggetti multimetallo

2.6.1 -

2.6.2 Ulteriori dettagli ed eccezioni



Un oggetto multimetallo è un oggetto composto da:

- (1) un metallo prezioso con un grado di purezza ammesso dalla presente Convenzione (v. paragrafo 2.2 dell'Allegato I) che abbia:
- a) uno spessore non inferiore a 500 micrometri,
 - b) una superficie sufficientemente ampia da consentire l'apposizione dei marchi indicati nel paragrafo 5.1 dell'Allegato II della Convenzione (per i requisiti per la marcatura e la misura minima v. i paragrafi 5.1.3 e 5.5.2),
- e
- (2) un metallo non prezioso che sia:
- a) visibile,
 - b) distinguibile per colore (cioè non rivestito né trattato per dare l'aspetto di un metallo prezioso),
 - c) marchiato <METALLO> (o equivalente⁶) in conformità ai requisiti della Convenzione (Allegato I alla Convenzione).

2.7 Rivestimento di oggetti in metalli preziosi

A. Rivestimenti permessi

Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 5.8.1 dell'Allegato II riguardante la differenziazione dei colori negli oggetti misti, sono permessi i seguenti rivestimenti:

- a) Rivestimento metallico (ad es. galvanico), in conformità alla tabella seguente:

Su	Permessi
Platino	Rodio, rutenio, platino
Oro	Rodio, rutenio, platino, oro
Palladio	Rodio, rutenio, platino, oro, palladio
Argento	Rodio, rutenio, platino, oro, palladio, argento

I rivestimenti di metalli preziosi devono raggiungere almeno il grado minimo di purezza, come indicato nel precedente paragrafo 2.2 A.

Se la lega e il rivestimento sono dello stesso metallo prezioso, il grado di purezza del rivestimento non deve essere inferiore al titolo della lega.

⁶ V. sopra 2.5.2 A3



- b) Trattamenti chimici o termici durevoli (ad es. argento solforato, deposizione fisica da vapore [PVD], deposizione chimica da vapore [CVD])

La colorazione della superficie degli oggetti in metalli preziosi mediante trasformazione chimica della lega o dei suoi componenti può essere permessa ai sensi della Convenzione purché qualsiasi sezione trasversale di tali oggetti sia di un grado di purezza ammesso dalla Convenzione.

- c) Rivestimenti non metallici (ad es. smalto, niello)

B. Eccezioni per motivi tecnici

DECISIONI TECNICHE RELATIVE ALL'ALLEGATO II
(Controllo da parte dell'ufficio del saggio autorizzato)

1. Generalità

- 1.3 Il subappalto delle analisi è consentito alle seguenti condizioni:

A. Subappalto a breve termine

Un ufficio del saggio può subappaltare la propria competenza a effettuare le analisi a un altro ufficio del saggio per un limitato periodo di tempo a causa di motivi al di fuori del suo controllo, ad es. avaria dell'apparecchiatura, danni ai locali, etc.

B. Subappalto a lungo termine

- B1. Per leghe di metalli e gradi di purezza rari o che si presentino poche volte l'anno per i quali non sarebbe possibile conseguire una sufficiente esperienza e competenza, un ufficio del saggio può subappaltare la propria competenza a effettuare le analisi a un altro ufficio del saggio, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) il Comitato Permanente abbia dato il proprio preventivo consenso al subappalto, sulla base di una raccomandazione della Commissione Tecnica Permanente (CTP);
- b) l'ufficio del saggio abbia fornito la prova statistica che la competenza a effettuare le analisi da subappaltare non è una competenza essenziale (v. B2);
- c) l'ufficio del saggio a cui viene subappaltata la competenza a effettuare le analisi, sia:
- accreditato ISO 17025 per il metodo di analisi;
 - autorizzato ai sensi dell'Articolo 5 della Convenzione; e

- senza alcun z-score $>|3|$ per 2 Round Robin consecutivi negli ultimi 5 anni.

B2. La competenza essenziale di un ufficio del saggio consiste nell'effettuare lo screening, le analisi e la marcatura. Le analisi possono essere subappaltate se:

- a) contribuiscono in misura marginale alla complessiva attività dell'ufficio del saggio⁷ (ad es. meno del 5% del totale di tutti gli oggetti marchiati dall'ufficio del saggio);
- b) non sono sufficientemente importanti da giustificare l'acquisto e la manutenzione di apparecchiature specialistiche; e
- c) non consentono al personale di mantenere la propria competenza.

B3. Le linee guida per i requisiti di valutazione di un laboratorio di analisi sono contenute nella Raccolta di Atti del Comitato Permanente.

1.4 Un laboratorio non accreditato deve rispettare almeno i seguenti requisiti della norma ISO 17025:

- Definire e applicare Procedure Operative Standard per tutti i metodi pertinenti. Le Procedure Operative Standard devono basarsi sui principi generali della norma ISO 17025.
- Utilizzare materiale di riferimento tracciabile.
- Controllare regolarmente l'accuratezza degli apparecchi analitici.
- Partecipare a prove valutative, ad es. Round Robin.
- Definire e applicare una procedura per le azioni correttive.
- Definire le responsabilità di tutto il personale del laboratorio interessato.
- Pianificare ed effettuare verifiche interne sulla qualità almeno una volta all'anno.

Al fine di garantire la correttezza e l'affidabilità delle analisi e di rispettare i requisiti della norma ISO 17025, ciascuna delle precedenti azioni deve essere attentamente monitorata e interamente documentata. La documentazione deve essere costantemente aggiornata e prontamente accessibile su richiesta.

1.5 Per le linee guida sul Round Robin, v. la Raccolta di Atti del Comitato Permanente.

2. Analisi

⁷ Negli Stati Contraenti che hanno un sistema di marcatura di garanzia volontaria e in cui il numero di oggetti marchiati non è elevato, si deve tenere in considerazione l'attività dell'organizzazione a cui appartiene l'ufficio del saggio.

3. Metodi di verifica e metodi di analisi

3.1 L'omogeneità del lotto può essere valutata mediante uno dei seguenti metodi di verifica:

- a) esame con la pietra di paragone;
- b) esame mediante per spettroscopia a raggi x;
- c) analisi degli sfridi assemblati da uno o più pezzi presi dal lotto.

Si possono utilizzare altri metodi di verifica per valutare l'omogeneità del lotto.

3.2 Il titolo del contenuto dei metalli preziosi è determinato utilizzando uno dei seguenti metodi di analisi approvati:

3.2.1 Platino: Determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria - Metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio (ISO 11210 - ultima versione)

Determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria. Determinazione gravimetrica tramite riduzione con cloruro di mercurio (I) (ISO 11489 - ultima versione)

Determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria - Metodo spettrometrico al plasma accoppiato induttivamente (ICP) che utilizza ittrio come elemento di riferimento interno (ISO 11494 - ultima versione)

3.2.2 Oro: Determinazione dell'oro nelle leghe d'oro per gioielleria - Metodo della coppellazione (saggio al fuoco) (ISO 11426 - ultima versione)

3.2.3 Palladio: Determinazione del palladio nelle leghe di palladio per gioielleria - Determinazione gravimetrica con dimetilglossina (ISO 11490 - ultima versione)

Determinazione del palladio nelle leghe di palladio per gioielleria - Metodo spettrometrico al plasma accoppiato induttivamente (ICP) che utilizza ittrio come elemento di riferimento interno (ISO 11494 - ultima versione)

3.2.4 Argento: Determinazione dell'argento nelle leghe d'argento per gioielleria - Metodo volumetrico (potenziometrico) che utilizza bromuro di potassio (ISO 11427 - ultima versione)

Determinazione dell'argento nelle leghe d'argento per gioielleria - Metodo volumetrico (potenziometrico) che utilizza cloruro di sodio o cloruro di potassio (ISO 13756 - ultima versione)

3.2.5 Per tutti i metalli preziosi: metodo spettrometrico a raggi x, quando il metodo interno è accreditato alla norma ISO 17025 e l'incertezza di misura è uguale o inferiore a quella dei metodi già accettati⁸.

4. Linee Guida sui metodi di campionamento

4.1 Introduzione

Il controllo e la marcatura con il MCC degli oggetti in metalli preziosi consiste nel (i) verificare la conformità dell'oggetto in metallo prezioso e nel (ii) certificare che esso è conforme ai requisiti della Convenzione. Ciò è confermato con l'apposizione del MCC.

Le presenti linee guida si riferiscono alla verifica della conformità degli oggetti in metalli preziosi. Si possono individuare tre distinte fasi:

- Screening
- Campionamento
- Saggio

4.2 Screening

4.2.1 Lo screening è la verifica qualitativa e semi quantitativa delle proprietà del materiale di un oggetto e consiste nella:

- verifica visiva per accertarsi che gli oggetti siano marchiati in conformità ai requisiti Convenzione,
- verifica visiva per individuare un'eventuale lega per saldature eccessiva o scadente,
- verifica visiva per individuare parti in metallo comune o riempimenti non autorizzati,
- esame per accertare la presenza di placcatura o di altro rivestimento e determinarne la natura mediante metodo chimico o altri metodi quali l'XRF,
- separazione di tutti gli oggetti dubbi per esami specifici.

4.2.2 Sono definiti tre diversi livelli di screening in base al livello qualitativo di conformità degli oggetti riscontrato durante l'anno in corso. Le informazioni devono essere conservate per almeno due anni. Il livello di screening appropriato è determinato secondo la formula seguente:

⁸ Questo significa che l'incertezza di misura del metodo spettrometrico a raggi x non deve superare i seguenti limiti:

- oro $\pm 0,5 \%$
- argento $\pm 1,0 \%$
- platino $\pm 5,2 \%$
- palladio $\pm 5,8 \%$

Convenzione sui Metalli Preziosi

Decisioni tecniche
PMC/W 2/2001 (Rev. 10)



$$QL = \left[\frac{\Sigma (\text{oggetti respinti})}{\Sigma (\text{oggetti presentati})} \right] \times 100\%$$

Oggetti Respinti = Oggetti non conformi al materiale e ai requisiti tecnici della Convenzione.

Nota: Tali requisiti includono, ad esempio, il titolo, i rivestimenti autorizzati, la composizione della lega per saldature, le parti funzionanti autorizzate e qualsiasi altro requisito tecnico.


Σ Oggetti respinti = Numero complessivo degli oggetti respinti.

Nota: Se un oggetto di un lotto viene respinto, tutti gli oggetti di quel lotto sono respinti.

OGGETTI ACCETTATI COME % DEGLI ARTICOLI PRESENTATI

Livello 3	0 - 94,9 %	Livello di fiducia minimo	Maggior screening richiesto
Livello 2	95 - 98,9 %	Livello di fiducia normale	
Livello 1	+ 99 %	Livello di fiducia massimo	Minor screening richiesto

4.2.3 Lo screening deve essere effettuato secondo il seguente piano:



4.3 Campionamento

4.3.1 Possono essere utilizzati i seguenti metodi di campionamento:



- cesoiatura
- raschiatura
- trapanatura

4.3.2 La cesoiatura è il metodo preferibile per accuratezza, ma spesso non è praticabile. In tali casi, i campioni possono essere prelevati per raschiatura. In circostanze particolari, i campioni possono essere ottenuti anche per trapanatura.

4.3.3 In circostanze particolari, in cui un oggetto potrebbe essere danneggiato in maniera irragionevole dal campionamento, è possibile eseguire il saggio su un campione del materiale utilizzato per la sua fabbricazione. In tali casi, l'ufficio del saggio deve adottare tutte le misure necessarie per accertarsi che il campione provenga dallo stesso lotto di materiale da cui proviene l'oggetto (cioè la stessa bobina di filo, la stessa lastra, barra, etc.).

4.3.4 Se la superficie di un oggetto è stata arricchita (ad es. mediante decapaggio) o se è stata rivestita con un metallo permesso (ad es. per elettrodeposizione), lo strato superficiale deve essere rimosso prima di prelevare il campione. Ciò può essere effettuato mediante raschiatura, limatura o pulitura.

4.3.5 I campioni possono essere prelevati in punti convenienti, purché siano rappresentativi della parte campionata. La lega per saldature può essere inclusa nel campione, eccetto i casi in cui è permesso, ai sensi della Convenzione, che essa sia a un grado di purezza inferiore a quello dell'oggetto. Altri tipi di impurità superficiali, quali i residui mezzi di lucidatura, devono essere altresì rimossi prima di prelevare i campioni. Anche la lacca deve essere rimossa con un solvente idoneo.

4.3.6 I campioni di oggetti che sono stati lucidati o che sono contaminati da grasso possono necessitare di essere sgrassati con un solvente idoneo prima di essere sottoposti al saggio.

4.3.7 Conformemente all'Articolo 4 dell'Allegato II alla Convenzione, il numero di oggetti selezionati per il campionamento e la misura in cui sono riuniti i campioni provenienti da più di un oggetto prima del saggio dipendono dalle circostanze. Per esempio, in alcuni casi può essere più appropriato scegliere da un lotto uno più oggetti in modo casuale e saggiarli separatamente, in altri casi può essere preferibile campionare un numero maggiore di oggetti e riunire i campioni prima del saggio. L'esperienza circa la variazione probabile del titolo all'interno di un lotto e il grado di danneggiamento degli oggetti a seguito del campionamento devono essere i fattori decisivi. In via generale, dovrebbe essere un numero raccomandato di oggetti da selezionare a seconda della grandezza del lotto e del livello di screening (v. 4.2.3). La tabella che segue indica il numero raccomandato di oggetti da selezionare da lotti di grandezze diverse.

4.4 Lotto composto da una o più parti dello stesso materiale

GRANDEZZA DEL LOTTO	SCREENING*			SAGGI raccomandati
	Livello 1	Livello 2	Livello 3	
1	1	1	1	1

da 2 a 8	2	2	2	1
da 9 a 15	2	2	3	1
da 16 a 25	2	3	5	1
da 26 a 50	2	5	8	1
da 51 a 90	2	5	13	1
da 91 a 150	3	8	20	1
da 151 a 280	5	13	32	1
da 281 a 500	5	20	50	2
da 501 a 1.200	8	32	80	2
da 1.201 a 3.200	13	50	125	3
da 3.201 a 10.000	13	80	200	4
da 10.001 a 35.000	20	125	315	5

* Mediante pietra di paragone o XRF

Nota: Per la definizione di lotto e di screening v. il glossario nella Raccolta di Atti del Comitato Permanente (PMC/W 1/2001).

- 4.4.1 Nel caso in cui un oggetto selezionato per il campionamento sia composto da diverse parti, ciascuna parte dell'oggetto deve essere campionata ove possibile.
- 4.4.2 I campioni prelevati da parti separate di un oggetto possono essere mischiati se sembra che le parti siano fatte dello stesso materiale. Se sembra che le parti separate siano fatte di materiali differenti, i campioni prelevati da tali parti devono essere, per quanto possibile, saggiati separatamente. Per gli oggetti realizzati per elettroformatura, il grado di purezza indicato non deve essere superiore a quello del titolo più basso esaminato.
- 4.4.3 Se vi è il sospetto che gli oggetti contengano un riempimento non autorizzato, essi devono essere esaminati mediante trapanatura o taglio o immersione in un reagente adatto. Se vi è il sospetto che l'oggetto contenga ferro o acciaio, può essere esaminato con un magnete.
- 4.4.4 Nei casi in cui il campionamento possa danneggiare l'oggetto o il lotto sia molto piccolo (ad es. 1 o solo pochi oggetti), è permessa l'analisi non-distruttiva.

5. Marcatura

Il Marchio Comune di Controllo può essere di un titolo inferiore a quello del marchio di garanzia nazionale.

5.1 Principio

5.1.3 Marchi da apporre sugli oggetti recanti il MCC

Il Tipo I del MCC è apposto con i seguenti marchi:

- a) un marchio di responsabilità registrato, come indicato nel paragrafo 5.4 dell'Allegato II;
- b) il marchio dell'ufficio del saggio autorizzato.

Il Tipo 2 del MCC di conformità è apposto con i seguenti marchi:

- a) un marchio di responsabilità registrato, come indicato nel paragrafo 5.4 dell'Allegato II; e
- b) il marchio dell'ufficio del saggio autorizzato;
- c) il marchio del titolo in numeri arabi; e
- d) un simbolo chimico o un contorno che indichi la natura del metallo prezioso.

I marchi b), c) e d) possono essere combinati.

5.2 Metodi di marcatura

Altri metodi di marcatura: nessuno.

5.3 Visualizzazione

Un pennino in oro deve essere considerato come un oggetto separato dalla penna.

Un pendente contenente un lingotto di oro o d'argento, fissato con un telaio, deve essere considerato come due oggetti separati, purché il lingotto sia fissato liberamente e non fissato in modo permanente. Il telaio può essere accettato come un oggetto separato e completo e può essere marchiato con i marchi previsti dalla Convenzione.

5.4 Registro dei marchi di responsabilità

-

5.5 Il Marchio Comune di Controllo

5.5.2 Misure approvate

La misura minima (altezza) del Marchio Comune di Controllo e degli altri marchi obbligatori per tutti i metalli preziosi è di 0,5 mm, a condizione che il marchio sia leggibile utilizzando una lente a 10 ingrandimenti.


5.6 Oggetti composti da più di una lega dello stesso metallo prezioso

Pepite d'oro

L'oro nativo sotto forma di pepite è consentito, senza marchi, negli oggetti in metalli preziosi, indipendentemente dal grado di purezza e dai criteri per la determinazione dei colori.

5.7 Oggetti composti da parti

-



5.8 Oggetti in metalli preziosi misti

5.8.3 Eccezioni

- a) Negli oggetti in platino sono permesse parti in oro bianco per motivi tecnici:

Negli oggetti in platino, le seguenti parti possono essere in oro bianco (750/1000):

- * linguette per chiusure di braccialetti e collari
 - * parti mobili delle clip per orecchini e spille
 - * perni per spille
 - * giunti e fermi per spille
 - * sistemi di chiusura per cinturini di orologio
- b) Una cassa dell'orologio in metallo prezioso ed il cinturino ad essa fissato possono essere considerati due oggetti separati, purché il cinturino sia fissato mediante perni (fermi).
- c) L'applicazione di argento puro su oggetti in oro mediante procedimento elettro-chimico è permessa per il motivo tecnico di fissare i diamanti montati e migliorare la riflessione della luce. L'applicazione dell'argento deve essere limitata solamente alla superficie interna della montatura.

5.9 Oggetti multimetallo

La parte in metallo prezioso di oggetti multimetallo può essere marchiata con la parola <METALLO> vicino ai marchi indicati nel paragrafo 5.1.2 dell'Allegato II. Tale parola può essere preceduta da un segno, ad es. + o /.

Allegato

Esempi di metalli preziosi non adatti per motivi tecnici

A. Esempi generici:

- fili metallici usati per assemblare collane e braccialetti (il filo metallico non deve essere utilizzato a scopi decorativi);
- magneti per fermagli;
- sicure per fermacravatte o per distintivi a bottone;


- viti, spilli e molle che possono essere nascoste nel meccanismo dell'orologio;
- meccanismo interno di accendini e meccanismi simili;
- lame di coltello e parti funzionanti di apribottiglie, cavatappi e oggetti simili.

B. Esempi specifici per oggetti in argento

- fermagli solo la linguetta nella chiusura a scatola;
- spilli per distintivi a bottone in argento e spille in argento;
- mollette per fermagli per capelli, fermacravatte, etc.;
- filo per perni di cerniere in argento.

C. Esempi specifici per l'orologeria (orologi, cronometri e meccanismi simili):

- parti di movimenti come quadranti, corone, alberi di carica e pulsanti;
- barre per fissare i cinturini agli orologi da polso;
- viti per fissare il retro dell'orologio;
- viti per modificare la lunghezza dei cinturini;
- tubicini separabili per meccanismi a molla nelle casse d'orologio in oro, platino e palladio;
- tubicini separabili o non separabili per meccanismi a molla nelle casse d'orologio in argento;
- fermi del movimento e corone di rivestimento;
- cupole (doppie coperture posteriori delle casse degli orologi da taschino, vedere il disegno sotto riportato) a condizione che rechino l'indicazione della loro composizione, per "METALLO" o "ACCIAIO INOSSIDABILE".



D. Penne, penne a sfera, roller, portamine

Quanto segue si applica agli strumenti da scrittura quando il cappuccio, se presente, è staccato dal corpo (vedere il disegno sotto riportato).

- D1. I meccanismi dei portamine (e meccanismi simili) possono essere in metallo comune.
- D2. Per gli oggetti con un continuo tubo in metallo prezioso, il serbatoio interno può essere in metallo comune, plastica, resina o metallo comune rivestito da resina. Le parti interne in metallo non prezioso non devono essere utilizzate per rinforzare il tubo di metallo prezioso.
- D3. Per gli oggetti con tubi traforati, il serbatoio interno può essere esclusivamente in plastica, resina o metallo comune rivestito da resina.
- D4. Le clip possono essere di metallo comune e in tal caso devono recare l'indicazione "METALLO". Possono essere placcate.

Nota: la separabilità è irrilevante.

- D5. Le parti terminali, ad es. cappucci, pulsanti, possono essere di metallo comune e in tal caso devono recare l'indicazione "METALLO" se sono parte del meccanismo interno. Possono essere di resina, plastica o metallo comune rivestito da resina o plastica.
- D6. Fascette - Sul serbatoio, nel caso in cui la fascetta faccia parte del meccanismo di chiusura del cappuccio o serva per garantire la tenuta di una penna, la fascetta può essere in metallo comune. Essa può essere placcata. La fascetta deve essere chiaramente distinguibile per colore dai metalli preziosi.

Qualsiasi altra fascetta, sul corpo o sul cappuccio, è decorativa e deve essere in metallo prezioso.

L'unica eccezione è una clip con una fascetta integrata fissata all'estremità del cappuccio.

- D7. Punta - È consentita una punta in metallo comune purché sia di colore diverso. Se placcata, deve recare l'indicazione "METALLO". È ammesso un metallo comune rivestito di resina o plastica.


Se tutte le parti in metallo comune sono dello stesso colore, solo una parte deve recare l'indicazione "METALLO" in modo chiaro e visibile.

Nota: Lo scopo di queste concessioni è di definire le parti visibili in metallo comune permesse e fornire una possibilità di scelta ai produttori. Il metallo comune rivestito da resina è considerato chiaramente distinguibile dal metallo prezioso da parte del consumatore.

Punte in metallo comune per portamine e penne a sfera



Parti in metallo comune negli strumenti da scrittura in metallo prezioso



Incastonature per diamanti in argento fino su gemelli in oro 18 carati




Fig. 3: Immagine di una piastra in argento puro che circonda le pietre alla loro corona. Un alto rehaut in oro bianco 18 carati (colore giallo) che circonda la circonferenza della piastra in argento puro (colore grigio).




Fig. 4: Immagine di come la piastra in argento puro è integrata nel gemello in oro bianco 18 carati.



**CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA
DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI**

PMC/W 1/2001 (Rev. 18)
2 Allegati
1° gennaio 2019

**RACCOLTA DI ATTI
DEL COMITATO PERMANENTE**

Approvata dal Comitato Permanente
nella sua 51ª riunione a Lisbona il 2 ottobre 2001

Entrata in vigore il 1° gennaio 2002

Ultima modifica il 19 marzo 2018*

La presente è una raccolta di tutti gli atti e le raccomandazioni del Comitato Permanente per garantire l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione.

Versione inglese

© Convenzione sui metalli preziosi
2019
Riproduzione vietata per scopi commerciali.
La riproduzione per uso interno è consentita,
purché sia citata la fonte

* Con entrata in vigore il 1° gennaio 2019

SOMMARIO

Sezione 1:	Membri	4
- 1.1	Stati contraenti della Convenzione sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi	4
- 1.2	Uffici nazionali del Saggio autorizzati ai sensi della Convenzione sui Metalli Preziosi	5
- 1.3	Amministrazioni nazionali	7
- 1.4	Marchi degli Uffici del Saggio	9
Sezione 2:	Adesione alla Convenzione	14
- 2.1	Linee guida per l'adesione alla Convenzione	14

Convenzione sui Metalli Preziosi

Raccolta di Atti
PMC/W 1/2001 (Rev. 18)

- 2.2	Modulo di domanda e Questionario	17
- 2.3	Esempio di lettera d'intenti	20
- 2.4	Glossario	21
- 2.5	Procedura operativa standard per i campioni da analizzare	28
- 2.6	Linee guida per i requisiti di valutazione degli Uffici del Saggio autorizzati indipendenti	29
- 2.7	Linee guida per i requisiti di valutazione di un Laboratorio di analisi	33
- 2.8	Elenco dell'apparecchiatura indispensabile per l'analisi e la marcatura	34
Sezione 3:	Comitato Permanente	35
- 3.1	Regolamento di procedura del Comitato Permanente	35
- 3.2	Note esplicative alla Convenzione	39
- 3.3	Linee guida sullo scambio di informazioni, la riservatezza e il conflitto d'interessi	46
Sezione 4:	Commissione Tecnica Permanente (CTP)	47
- 4.1	Termini di riferimento	47
- 4.2	Profilo dei membri della CTP e dei membri corrispondenti	49
Sezione 5:	Servizi di Segretariato	50
Sezione 6:	Linee guida per gli Uffici del Saggio autorizzati	52
- 6.1	Istruzioni per la realizzazione e la custodia in sicurezza degli strumenti per riprodurre il Marchio Comune di Controllo	52
- 6.2	Linee guida sulla custodia in sicurezza del software per la marcatura laser con il Marchio Comune di Controllo	53
- 6.3	Linee guida sulla marcatura degli oggetti in transito	55



- 6.4	Linee guida sul rivestimento dopo la marcatura di garanzia	56	Slov Svez Sviz Regg
- 6.5	Linee guida sulla verifica XRF	57	
- 6.6	Approccio del rischio condiviso	61	
- 6.7	Benchmark per la verifica XRF	62	
Sezione 7:	Regolamenti finanziari	63	
Sezione 8:	Linee guida sul Round Robin	*	
Allegato 1:	Protocollo d'intesa con il Programma di Cooperazione sull'ispezione farmaceutica (PIC/S)	64	
Allegato 2:	Dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto d'interessi per gli Ospiti partecipanti alle riunioni del Comitato Permanente	66	Per men

* Pubblicato come documento a sé stante (v. PMC/W 3/2007, (ultima revisione))

Sezione 1: Membri

1.1 STATI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI

Elenco delle firme e delle ratifiche o delle adesioni relative alla Convenzione sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi, stipulata a Vienna il 15 novembre 1972

Stato	Firma	Ratifica/ Adesione	Entrata in vigore	Emendamenti	
				1988	2001
Austria	15.11.1972	12.02.1974	27.06.1975	X	X
Croazia		27.10.2017	19.03.2018	X	X
Cipro		17.10.2006	17.01.2007	X	X
Repubblica Ceca		02.08.1994	02.11.1994	X	X
Danimarca		17.11.1987	17.01.1988	X	X
Finlandia	15.11.1972	09.01.1975	27.06.1975	X	X
Ungheria		01.12.2005	01.03.2006	X	X
Irlanda		08.08.1983	08.11.1983	X	X
Israele		01.03.2005	01.06.2005	X	X
Lettonia		29.04.2004	29.07.2004	X	X
Lituania		04.05.2004	04.08.2004	X	X
Paesi Bassi		16.04.1999	16.07.1999	X	X
Norvegia	15.11.1972	01.07.1983	01.09.1983	X	X
Polonia		22.08.2005	22.11.2005	X	X
Portogallo	15.11.1972	06.07.1982	06.09.1982	X	X
Slovacchia		06.02.2007	06.05.2007	X	X

Convenzione sui Metalli Preziosi

Raccolta di Atti
PMC/W 1/2001 (Rev. 18)

Slovenia		5.12.2008	5.03.2009	X	X
Svezia	15.11.1972	27.02.1975	27.06.1975	X	X
Svizzera	15.11.1972	01.04.1974	27.06.1975	X	X
Regno Unito	15.11.1972	01.04.1976	01.06.1976	X	X

1.2 UFFICI NAZIONALI DEL SAGGIO AUTORIZZATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE SUI METALLI PREZIOSI

Per le coordinate esatte degli Uffici Nazionali del Saggio Autorizzati (inclusi i riferimenti di contatto) si veda <http://www.hallmarkingconvention.org/assay-offices.php>

Austria	Kompetenzzentrum Pünzierungskontrolle Edelmetallkontroll-Labor VIENNA
Croazia	State Office for Metrology Division for Precious Metals Articles ZAGABRIA
Cipro	Cyprus Organisation for the Hallmarking of Articles of Precious Metals ARADIPPOU
Repubblica Ceca	Pančovni Urad PRAGA
Danimarca	FORCE Technology Aedelmetalkontrollen BRONDBY
Finlandia	Labtium Oy ESPOO
Ungheria	Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metals Assay BUDAPEST
Irlanda	Assay Office DUBLINO
Israele	Standards Institution of Israel Precious Metals Section TEL AVIV
Lettonia	Assay Office of Latvia RIGA
Lituania	Lietuvos prabavimo rūmai DRUSKININKAI
Paesi Bassi	WaarborgHolland B.V. GOUDA Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. JOURE
Norvegia	Justervesenet (Norwegian Metrology Service) KJELLER
Polonia	Regional Assay Office di VARSAVIA e le filiali: - Assay Office di Białystok - Assay Office di Bydgoszcz - Assay Office di Gdańsk - Assay Office of Łódź

	Regional Assay Office di CRACOVIA e le filiali: - Assay Office di Chorzów - Assay Office di Częstochowa - Assay Office di Poznań - Assay Office di Wrocław
Portogallo	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. Unidade das Contrastarias Contrastaria di LISBONA
	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. Unidade das Contrastarias Contrastaria di PORTO
Slovacchia	Puncovy urad Slovenskej Republiky BRATISLAVA
	Puncovy urad Slovenskej Republiky TRENCIN
	Puncovy urad Slovenskej Republiky KOSICE
	Puncovy urad Slovenskej Republiky LEVICE
Slovenia	Urad Republike Slovenije za meroslovje LUBLIANA
	Urad Republike Slovenije za meroslovje CELJE
Svezia	RISE Research Institutes of Sweden BORÅS
Svizzera	Eidgenössische Zollverwaltung Zentralamt für Edelmetallkontrolle BRÜGG
	- Edelmetallkontrolle Biel
	- Bureau Cantonal du contrôle des ouvrages en métaux précieux, La Chaux-de-Fonds
	- Controllo dei metalli preziosi, Chiasso
	- Contrôle fédéral des métaux précieux, Ginevra - Contrôle fédéral des métaux précieux, Le Noirmont - Edelmetallkontrolle, Zurigo
Regno Unito	Assay Office Londra
	Sheffield Assay Office
	Birmingham Assay Office
	Edimburgo Assay Office

1.3 AMMINISTRAZIONI NAZIONALI

Per le coordinate esatte delle Amministrazioni Nazionali (inclusi i riferimenti di contatto) si veda <http://www.hallmarkingconvention.org/members.php> o l'elenco dei Membri del Comitato Permanente.

Austria	Bundesministerium für Finanzen VIENNA
Croazia	State Office for Metrology ZAGABRIA
Cipro	Ministry of Energy, Commerce, Industry & Tourism NICOSIA


Repubblica Ceca	Ministry of Industry and Trade PRAGA
Danimarca	Danish Safety Technology Authority – Ministry of Business ESBJERG
Finlandia	Ministry of Economic Affairs and Employment HELSINKI
	Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) HELSINKI
Ungheria	Ministry for Innovation and Technology BUDAPEST
Irlanda	Department of Jobs, Enterprise and Innovation DUBLINO
Israele	Ministry of Economy and Industry RAMAT GAN
Lettonia	Ministry of Finance RIGA
Lituania	Ministry of Finance VILNIUS
Paesi Bassi	Ministry of Economic Affairs and Climate Policy L'AIA
Norvegia	Ministry of Trade, Industry and Fisheries OSLO
Polonia	Ministry of Entrepreneurship and Technology VARSAVIA
Portogallo	Ministry of Finance LISBONA
Slovacchia	Ministry of Economy BRATISLAVA
Slovenia	Ministry of Economic Development and Technology Metrology Institute of Republic of Slovenia LUBIANA
Svezia	Ministry of Enterprise and Innovation STOCCOLMA
	SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) BORÅS
Svizzera	State Secretariat for Economic Affairs (SECO) BERNA
Regno Unito	Department of Business, Innovation and Industrial Strategy TEDDINGTON

1.4 MARCHI DEGLI UFFICI DEL SAGGIO



AUSTRIA






CROAZIA



Oro



Argento

CIPRO



REPUBBLICA CECA



DANIMARCA



FINLANDIA




UNGHERIA




IRLANDA



ORO



ARGENTO
ISRAELE



Oro

Argento

Platino

Palladio

LETTONIA



LITUANIA

Lettera nell'angolo superiore sinistra:

D	Druskininkai, Ufficio Centrale	L	Filiale di Klaipėda
K	Filiale di Kaunas	S	Filiale di Šiauliai
V	Filiale di Vilnius		

Convenzione sui Metalli Preziosi

Raccolta di Atti
PMC/W 1/2001 (Rev. 18)



WaarborgHolland B.V. Edelmstaal Waarborg Nederland B.V.
PAESI BASSI



NORVEGIA



POLONIA

X = lettera che identifica l'Ufficio del Saggio locale:

K	Ufficio Regionale del Saggio di Cracovia	W	Ufficio Regionale del Saggio di Varsavia
H	Ufficio del Saggio di Chorzów	A	Ufficio del Saggio di Białymstok
Z	Ufficio del Saggio di Częstochowa	B	Ufficio del Saggio di Bydgoszcz
P	Ufficio del Saggio di Poznań	G	Ufficio del Saggio di Gdańsk
V	Ufficio del Saggio di Wrocław	L	Ufficio del Saggio di Łódź




Lisbona



Porto

PORTOGALLO



SLOVACCHIA

La lettera X sarà sostituita dalla lettera che identifica la filiale dell'Ufficio del Saggio:

B	Bratislava	L	Levice
K	Kosice	T	Trencin



Palladio



SLOVENIA

Il simbolo SI-1 identifica l'Ufficio del Saggio di Lubiana
Il simbolo SI-2 identifica la filiale di Celje

di
tok
scz




Swedish National Testing and Research Institute (SP)
SVEZIA




SVIZZERA

La croce (X) sul cane San Bernardo rappresenta uno dei simboli seguenti che identificano una filiale dell'Ufficio del Saggio svizzero:

B	Biel + Ufficio Centrale Berna	C	La Chaux-de-Fonds
☆	Basilea	J	Le Noirmont
T	Chiasso	Z	Zurigo
G	Ginevra		





REGNO UNITO

Sezione 2: Adesione alla Convenzione

2.1 LINEE GUIDA PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Introduzione

1. La Convenzione sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi (la Convenzione sui Metalli Preziosi) è un accordo tra gli Stati contraenti. Non è un accordo tra gli Uffici del Saggio.
2. Si presume che uno Stato che intenda entrare a far parte della Convenzione abbia adottato tutte le disposizioni necessarie per applicare efficacemente i requisiti della Convenzione a decorrere dalla propria adesione.
3. Lo Stato che intende aderire alla Convenzione deve presentare una richiesta formale di adesione al Depositario. Ciò avviene, normalmente, attraverso il Segretariato. Tuttavia, un Ufficio del Saggio interessato a conoscere i dettagli della procedura di adesione, può ottenerli direttamente dal Segretariato.
4. Qualsiasi Stato o parte interessata di tale Stato, che soddisfi i requisiti dell'art. 12 della Convenzione, ha il diritto di partecipare, in qualità di "ospite", a diverse riunioni del Comitato Permanente. Può partecipare alle prime 4 riunioni senza alcun obbligo. Può partecipare ad altre 4 riunioni purché il Ministero sia presente e mostri interesse alla Convenzione. Può partecipare ad altre 8 riunioni, a condizione che: (i) dimostri che stia attivamente lavorando per la richiesta; (ii) corrisponda la metà della quota annua di adesione. Complessivamente uno Stato non-membro non può partecipare a più di 16 riunioni.¹
5. Per acquisire lo status di Stato richiedente/Osservatore, lo Stato interessato deve esprimere il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, compilare il questionario di cui al successivo paragrafo 6 e versare la quota annuale prevista per gli osservatori.

Procedura di adesione

6. Il Segretariato deve fornire allo Stato interessato il modulo standard della domanda ed il questionario (v. Sezione 2.2), disponibili anche sul sito web della Convenzione.

¹ L'applicazione di questa norma è stata sospesa fino a ulteriore comunicazione da parte del Comitato a Riga (Lettonia) il 5 settembre 2018.



ne e tutte le informazioni necessario (cioè copia della Convenzione e della Procedura di adesione). Alla riunione successiva dovrà informare il Comitato Permanente in merito all'interesse di tale Stato.

7. Lo Stato interessato deve restituire al Segretariato il questionario compilato e tutti i documenti giustificativi, unitamente a una lettera d'intenti (v. il modello di lettera nella Sezione 2.3). Qualsiasi Stato che abbia soddisfatto tali condizioni acquisisce lo status di "Stato Richiedente" e può partecipare alle riunioni del Comitato Permanente in qualità di Osservatore (senza diritto di voto).
8. Gli Stati Richiedenti devono, di norma, essere rappresentati da un delegato dell'Ufficio del Saggio e da uno del Governo. Gli Stati Richiedenti devono corrispondere metà della quota versata da un membro a pieno titolo.
9. Il modulo di domanda e il questionario compilati e qualsiasi documento giustificativo saranno resi disponibili al Comitato Permanente nella riunione successiva.
10. Qualora lo Stato Richiedente non abbia partecipato a precedenti riunioni del Comitato Permanente, deve essere invitato a inviare i propri rappresentanti (esperti tecnici e funzionari) ad un incontro con il Comitato Permanente per un informale scambio di opinioni e di informazioni sui sistemi e i metodi nazionali di marcatura di garanzia rispetto ai requisiti della Convenzione.
11. Lo Stato Richiedente può chiedere assistenza nella preparazione della propria adesione. Gli Stati Richiedenti sono incoraggiati a partecipare al Round Robin (RR, v. il successivo paragrafo 15)
12. Il Comitato Permanente deve nominare un Gruppo di Ispezione che visiti le strutture dello Stato Richiedente al fine di: (i) chiarire la sua capacità di essere conforme ai requisiti della Convenzione; e (ii) confermare la validità dei piani di adesione. Tale visita può, tra l'altro, concentrarsi su:
 - la legislazione e la normativa contro la falsificazione dei marchi per gli oggetti in metalli preziosi;
 - l'organizzazione, le responsabilità e le qualifiche;
 - i metodi di campionamento, di saggio e di marcatura dei lotti di oggetti in metalli preziosi;
 - i metodi di analisi;
 - la tenuta di registri analitici dei prodotti marchiati con il marchio di garanzia;
 - il sistema di sicurezza per la marcatura e per la custodia dei punzoni;
 - il programma di formazione del personale;
 - eventuali prove interlaboratorio o altre valutazioni dell'Ufficio/i del Saggio;
 - data di attuazione dei piani per l'adesione.

13. La visita, generalmente, non deve impiegare più di due giorni. Il programma della visita deve essere preparato dallo Stato Richiedente in collaborazione con il Segretariato e il Gruppo di Ispezione.
14. Il costo totale o una partecipazione per tali visite da parte di al massimo tre membri di una delegazione del Comitato permanente possono essere richiesti allo Stato Richiedente, a seconda dei casi.
15. Nel caso in cui (i) lo Stato Richiedente non abbia preso parte a precedenti RR o (ii) il Gruppo di Ispezione ritenga inconcludenti i risultati della partecipazione ai precedenti RR, quest'ultimo, durante la visita, potrà prelevare dei campioni che dovranno essere analizzati dallo Stato Richiedente conformemente alle relative procedure operative standard (v. Sezione 2.5).
16. L'accreditamento di un Ufficio del Saggio secondo le norme EN o ISO sarà considerato come prova di conformità. I/Il certificato/i dovranno essere prodotti durante la visita.
17. Il Gruppo di Ispezione deve presentare al Comitato Permanente una relazione sulla visita.
18. Il Comitato Permanente deve valutare se quanto predisposto dallo Stato Richiedente sia conforme alle condizioni della Convenzione e dei suoi Allegati e predisporre una raccomandazione al riguardo da sottoporre all'esame degli Stati contraenti.
19. Tale raccomandazione deve essere inviata dal Depositario agli Stati contraenti, chiedendo loro, al tempo stesso, se acconsentono a invitare lo Stato Richiedente ad aderire alla Convenzione.
20. Al ricevimento del consenso fornito da tutti gli Stati contraenti, il Depositario dovrà trasmettere l'invito allo Stato Richiedente.

2.2 MODULO DI DOMANDA E QUESTIONARIO

Si prega di fornire una documentazione completa che riporti tutte le informazioni richieste in riferimento alle domande pertinenti! I paesi che desiderano aderire alla Convenzione devono completare tutte le domande.

Per una piena comprensione delle domande e dei termini usati, si faccia riferimento al Glossario (sezione 2.4).

Restituire il Modulo di domanda e il Questionario a:

Secretariat of the Precious Metals Convention
c/o PIC/S
Rue du Roveray 14
CH-1207 Ginevra

E-mail: daniel.brunner@picscheme.org

1.	Stato Richiedente (<i>nome ufficiale del Paese</i>)
1.1	Autorità che presenta la richiesta per conto dello Stato (<i>denominazione</i>)
1.2	Indirizzo
1.3	Referente (<i>nome e funzione</i>)
1.4	Telefono
1.5	Fax
1.6	E-mail
1.7	Sito web
1.8	Data e Firma
2.	Generalità
2.1	Fornire una traduzione completa in inglese della vostra legislazione nazionale in materia di marcatura di garanzia, inclusi i riferimenti e la data di entrata in vigore
2.2	Qual è il Ministero responsabile della marcatura di garanzia?
2.3	Quanti oggetti in metalli preziosi sono stati marchiati con il marchio di garanzia nell'ultimo anno solare? Quanti sono stati respinti?
3.	Organizzazione
3.1	Uffici del Saggio
3.1.1	Il controllo e la marcatura dei metalli preziosi sono effettuati dall'Ufficio del Saggio?
3.1.2	Vi è una gerarchia tra gli uffici (ad es. sede centrale, uffici regionali, uffici distaccati)? Si prega di fornire un organigramma.
3.1.3	Allegare un elenco degli uffici con i relativi indirizzi.
3.2	Laboratorio
3.2.1	Il vostro laboratorio è accreditato? Si prega di indicare le norme di riferimento (ad es. ISO 17025).
3.2.2	Se sì, si prega di indicare per quali metodi di analisi (ambito).

Convenzione sui Metalli Preziosi

Raccolta di Atti
PMC/W 1/2001 (Rev. 18)

3.2.3	Il vostro laboratorio partecipa a prove interlaboratorio?
3.2.4	Se sì, che tipo di prove interlaboratorio (a livello interno, nazionale o internazionale)? Si prega di fornire i risultati ottenuti durante i Round Robin negli ultimi due anni solari (confrontati con il risultato medio) nonché i vostri z-score.
3.2.5	Oltre all'accreditamento del laboratorio, i vostri Uffici del Saggio sono accreditati per altre funzioni (ad es. attività ispettiva)?
4.	Legislazione
4.1	Siete conformi a tutte le parti degli Allegati I e II alla Convenzione? Se no, indicare a quali paragrafi non siete conformi.
4.2	A quali tipi di oggetti non si applica la vostra legislazione?
4.3	Quali sono i gradi di purezza ammessi dalla vostra legislazione?
4.3.1	Per il platino?
4.3.2	Per l'oro?
4.3.3	Per il palladio?
4.3.4	Per l'argento?
4.4	Quali rivestimenti sono permessi per gli oggetti in metalli preziosi? (metalli preziosi? incluso il rodio? altri rivestimenti come lo smalto?)
5.	Marchi di garanzia
5.1	I vostri marchi di garanzia sono protetti dalla legge (ad es. dalla normativa penale) contro la contraffazione e l'uso improprio? Se sì, si prega di fornire una traduzione in inglese degli articoli pertinenti.
5.2	Che sistema adottate per garantire la protezione dei marchi di garanzia (ad es. sorveglianza sul mercato)?
5.3	Avete più di un marchio di garanzia? Si prega di allegare una copia di tutti i marchi utilizzati dagli Uffici del Saggio nel vostro Paese.
5.4	Che misure di sicurezza applicate per garantire la sicurezza dei vostri marchi di garanzia:
5.4.1	-- per i punzoni?
5.4.2	-- per il software laser?
5.5	Riconoscete già il MCC? Se no, modificherete la vostra legislazione per riconoscere (e tutelare) il MCC quando aderirete alla Convenzione?
Convenzione sui Metalli Preziosi	
Raccolta di Atti PMC/W 1/2001 (Rev. 18)	



5.6	Riconoscete i marchi di garanzia stranieri (sulla base di una convenzione bilaterale o multilaterale) e, se sì, quali?
6.	Disposizioni sull'adesione
6.1	Come ratificherete la Convenzione? Con un decreto governativo? Con una ratifica parlamentare (cioè con una legge)?
6.2	Quali passi sono già stati compiuti per assicurare la ratifica (ad es. sostegno di altri Ministeri)?
7.	Servizi per il Gruppo di Ispezione
7.1	Il costo totale (o una parte) della visita di 2 giorni del Gruppo di Ispezione può essere richiesto allo Stato Richiedente. Quali servizi potete concedere ai componenti del Gruppo di Ispezione?

**2.3 ESEMPIO DI LETTERA D'INTENTI PER UN PAESE INTERESSATO
AD ADERIRE
ALLA CONVENZIONE**

[Ministero responsabile]

Secretariat of the Precious
Metals Convention
c/o PIC/S
Rue du Roveray 14
CH-1207 Ginevra

[luogo, data]

Convenzione sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi

Egregi Signori,

ho l'onore d'informarvi che *[nome del Ministero]*

- con la presente esprime la volontà del *[nome dello Stato]* di aderire alla Convenzione sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi e di applicare le sue disposizioni a partire dalla data di entrata in vigore;
- conferma che sono state o saranno attuate tutte le disposizioni per adempiere tutti gli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione; e
- si impegnerà a contribuire all'effettivo funzionamento della Convenzione mediante una costruttiva collaborazione con gli altri Membri del Comitato Permanente.

Si allega il modulo di domanda e il questionario debitamente compilati *[oppure: saranno inviati in tempo utile]*. La denominazione e l'indirizzo dell'Ufficio del Saggio autorizzato, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, è il seguente:

Convenzione sui Metalli Preziosi

Raccolta di Atti
PMC/W 1/2001 (Rev. 18)

[Ufficio del Saggio
Indirizzo
Telefono:
Fax:
E-mail:]

[Firma]


2.4 GLOSSARIO

Il Glossario contiene: (i) termini utilizzati negli Allegati alla Convenzione, nelle Decisioni Tecniche o nella Raccolta di Atti; (ii) termini comunemente utilizzati nel settore dei metalli preziosi.

ACCURATEZZA	V. "Accuratezza di misura".
LEGA	V. "Lega di metallo prezioso".
ANALISI	Individuazione degli elementi che compongono una lega (L'esame di una sostanza o di una miscela per determinare le quantità e le proporzioni dei suoi elementi chimici)
SAGGIO	Analisi di una lega di metallo prezioso mediante un metodo distruttivo o non distruttivo
UFFICIO DEL SAGGIO	Organo ufficiale di controllo che saggia e solitamente marchia oggetti in metalli preziosi. L'Ufficio del Saggio deve essere indipendente per garantire un controllo di terzi.
UFFICIO DEL SAGGIO (AUTORIZZATO)	Organo ufficiale di controllo designato da uno Stato membro della Convenzione sui Metalli Preziosi, ai sensi dell'art. 5 (1).
MARCHIO DELL'UFFICIO DEL SAGGIO	Marchio di controllo che identifica l'Ufficio del Saggio che ha effettuato il controllo e che è specifico dell'Ufficio del Saggio. Il marchio di controllo può essere un marchio combinato di controllo e del titolo.
SAGGIATORE	Persona qualificata per istruzione, formazione ed esperienza a effettuare un saggio.
METALLO COMUNE	Tutti i metalli ad eccezione di platino, oro, palladio e argento (Art. 1.7 dell'Allegato I alla Convenzione)
FILIALE	Parte di un Ufficio del Saggio che è separata dall'ufficio principale/sede centrale. Di norma una filiale ha un organico fisso e un Marchio dell'Ufficio del Saggio distinto. Il saggio (ad es. l'analisi chimica) può essere eseguito presso l'ufficio principale. V. anche "Ufficio distaccato"
TARATURA	(i) "Processo per determinare i parametri di prestazione di un manufatto, di uno strumento o di un sistema comparandolo con gli standard di misurazione. La rettificazione può far parte della taratura, ma non necessariamente. Una taratura garantisce che un apparecchio o un sistema producano risultati che soddisfano o superano alcuni criteri prestabiliti con un determinato livello di fiducia." (McGraw-Hill Enciclopedia di Scienza e Tecnologia)

	<p>(ii) "Serie di operazioni che, in specifiche condizioni, determina delle relazioni tra i valori quantitativi indicati da un sistema di misurazione (o uno strumento testato) e i corrispondenti valori rappresentati dagli standard (T. Juška & Wikipedia Ceca)</p> <p>(iii) "Operazione che, in specifiche condizioni, in una prima fase stabilisce una relazione tra i valori di una grandezza, con le rispettive incertezze di misura, forniti da campioni di misura, e le corrispondenti indicazioni, comprensive delle incertezze di misura associate e in una seconda fase utilizza queste informazioni per stabilire una relazione che consente di ottenere un risultato di misura a partire da una indicazione" (BIPM²)</p>
SAGGIATORE CAPO	Direttore del laboratorio, con una adeguata qualifica e/o esperienza professionale, incaricato della direzione del laboratorio, della gestione e della supervisione delle attività di saggiatura, inclusa l'interpretazione dei risultati di laboratorio.
RIVESTIMENTO	<p>1) Il processo di porre uno strato di rivestimento, visibile o invisibile, sopra una base interna.</p> <p>2) La denominazione dello strato di rivestimento, visibile o invisibile, sopra una base interna.</p>
MARCHIO COMUNE DI CONTROLLO (MCC)	Marchio ufficiale di controllo, come indicato nell'Allegato II della Convenzione, apposto da un ufficio del saggio autorizzato che certifica che l'oggetto in metallo prezioso è stato saggiato e marchiato conformemente ai requisiti della Convenzione e che indica (i) che la lega soddisfa il minimo grado di purezza e (ii) il tipo di metallo.
CONTROLLO	Ordina e regola il sistema, (Un sistema per garantire il rispetto di parametri adeguati nei beni prodotti, in particolare mediante verifiche periodiche casuali del prodotto).
MARCHIO DI CONTROLLO	Un marchio che indica/garantisce che un oggetto in metallo prezioso è stato controllato da una terza parte indipendente (V. anche "Marchio di garanzia").
REPARTO	Settore specializzato (operativo o funzionale) all'interno di un'organizzazione / governo
DEPOSITARIO	Il Governo designato ai sensi di un trattato internazionale incaricato di conservare tale trattato e tutti i documenti di ratifica.
DEROGA	<p>1) La non applicazione di una norma in un caso specifico.</p> <p>2) La sospensione parziale di un atto legale.</p>
OGGETTO ELETTO-FORMATO	Oggetto realizzato mediante il deposito, per processo elettrolitico, di strati di metallo su una forma stampata. (In conformità ai requisiti della Convenzione, un oggetto

² Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure



	elettroformato deve essere cavo).
ESENZIONE	Il fatto o la condizione di non essere disciplinato (ad es. da un regolamento) / di essere al di fuori dell'ambito (ad es. della Convenzione).
OGGETTO RIEMPIUTO	Oggetto riempito con una sostanza non metallica (ad es. cera) per renderlo più resistente e conferirgli stabilità.
TITOLO	Contenuto del metallo prezioso in questione espresso in millesimi rispetto al peso della lega (Art. 1.4 dell'Allegato I alla Convenzione).
MARCHIO DEL TITOLO	Simbolo distintivo che indica la purezza (minima) di un oggetto in metallo prezioso (normalmente in numeri arabi o in carati).
MARCHIO DEL TITOLO (CONVENZIONE)	Numero distintivo in numeri arabi che indica il titolo minimo (per "titolo" v. sopra).
MARCHIO DI GARANZIA	V. "Marchio di garanzia"
MARCHIO DI GARANZIA ³	Marchio (o una combinazione di marchi) ufficiale di controllo, apposto da un ufficio del saggio indipendente incaricato dallo Stato. V. anche "Marchio di controllo".
MARCATURA DI GARANZIA	Procedimento per (i) verificare la conformità dell'oggetto in metallo prezioso e (ii) certificare che sia conforme ai requisiti nazionali, confermato dalla apposizione di un marchio di controllo/garanzia.
REPARTO MARCATURA / MARCATURA DI GARANZIA	Unità/settore all'interno di un Ufficio del Saggio responsabile dell'apposizione dei marchi di controllo sugli oggetti in metalli preziosi.
SISTEMA DI MARCATURA DI GARANZIA	Insieme di norme legali di un Paese per il controllo/la verifica degli oggetti in metalli preziosi a cura di una terza parte indipendente. Il controllo può essere obbligatorio (tutti gli oggetti sono controllati) o volontario (sono controllati solo gli oggetti sottoposti all'Ufficio del Saggio). Ci sono anche alcuni sistemi ibridi (ad es. solo gli oggetti in oro oppure solo le casse degli orologi sono soggetti ad un controllo obbligatorio mentre gli altri oggetti in metalli preziosi sono controllati solo su base volontaria). V. anche "Sistema di marcatura"
INDIPENDENTE	Esente dall'influenza, dal controllo o dall'autorità di qualsiasi altra parte (V. anche ISO 17020 per la definizione di organo ispettivo indipendente).
ISPEZIONE	Esame di un progetto di un prodotto, di un prodotto, di un servizio, di un processo o di uno stabilimento e la determinazione della loro conformità a specifici requisiti o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali (ISO 17020).
ORGANO ISPETTIVO	Organo che svolge un'ispezione (ISO 17020).
NORMA ISO	Norma emanata dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione riconosciuta internazionalmente (V. anche la definizione di "Norma") ⁴

³ In francese "poinçon de garantie"; in tedesco "Amtliche Prüfung und Stempelung".

⁴ Per gli Uffici del Saggio, le norme ISO più comuni sono l'ISO 17020 (ispezione), l'ISO 17025 (attività di analisi) e ISO 9001 (gestione di qualità).

LABORATORIO (PER METALLI PREZIOSI)	Unità/settore, all'interno di un Ufficio del Saggio, responsabile della verifica e dell'analisi degli oggetti in metalli preziosi, mediante metodi distruttivi o non distruttivi.
DIRETTORE DEL LABORATORIO	V. "Saggiatore Capo".
MARCHIO LASER	Marchio apposto con il laser invece che con un punzone, per incisione o per fusione.
LOTTO	Insieme di unità di prodotto da cui deve essere prelevato ed esaminato un campione per determinarne la conformità ai criteri stabiliti e che può differire da un insieme di unità denominato lotto per altre finalità (ad es. produzione, trasporto, etc.) (ISO 2859-1).
PRODUTTORI	Persona o ente che produce o assembla un prodotto destinato alla vendita.
MARCHIO	Tratto, segno o carattere distintivo che fornisce informazioni sull'oggetto (ad es. il produttore, il titolo, il tipo di metallo prezioso etc.), spesso apposto dal produttore sull'oggetto.
MARCATORE	Persona qualificata, per formazione ed esperienza, ad apporre i marchi ed i marchi di garanzia.
REPARTO MARCATURA	V. "Reparto marcatura di garanzia"
SISTEMA DI MARCATURA	Insieme di disposizioni legali di un Paese, ai sensi del quale gli oggetti in metalli preziosi devono essere marchiati, almeno con il marchio del titolo e il marchio di responsabilità. V. anche "Sistema di marcatura di garanzia".
SORVEGLIANZA SUL MERCATO	Attività svolta da autorità pubbliche al fine di verificare se un prodotto sul mercato (o pronto per essere immesso sul mercato) sia conforme alle norme e ai requisiti ad esso applicabili.
MISURA	Processo volto a ottenere sperimentalmente uno o più valori di grandezza che possono essere ragionevolmente attribuiti a una grandezza (BIPM)
ACCURATEZZA DI MISURA	(i) "Grado di concordanza tra un valore di grandezza misurato e un valore di grandezza reale di un misurando" (BIPM) (ii) "Approssimazione di un valore misurato e di un valore reale di un misurando" (Guida ISO/IEC 99:2007)
RIPETIBILITÀ DI MISURA	"Precisione di misura ottenuta in condizioni di ripetibilità" (BIPM)
RIPRODUCIBILITÀ DI MISURA	"Precisione di misura ottenuta in condizioni di riproducibilità" (BIPM)
INCERTEZZA DI MISURA	"Parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori di grandezza che sono attribuiti a un misurando, sulla base delle informazioni utilizzate" (BIPM)
ROBUSTEZZA DEL METODO	Capacità di un metodo di resistere a condizioni variabili e perturbanti (v. anche "Metodo robusto")
METODO DI ANALISI	Procedura utilizzata al fine di determinare il contenuto di

	un materiale. Il metodo può essere distruttivo o non distruttivo.
METALLO PREZIOSO MISTO	Oggetto realizzato da una combinazione di due o più metalli preziosi, platino, oro, palladio e argento.
OGGETTO MULTIMETALLO	Oggetto realizzato da una combinazione di un metallo prezioso di un titolo legale e metalli non preziosi (per una definizione più dettagliata v. art. 1.8 delle "Decisioni Tecniche riguardanti l'Allegato I").
TOLLERANZA NEGATIVA	La quantità o la percentuale stabilita legalmente secondo la quale il titolo di un metallo prezioso può essere inferiore al titolo dichiarato ed essere ancora marchiato con il marchio di garanzia.
MARCHIO DELL'UFFICIO	V. "Marchio dell'Ufficio del Saggio".
MARCATURA FUORI SEDE	Saggiatura e marcatura di garanzia di oggetti in metalli preziosi svolte presso un ufficio distaccato situato presso la sede di un produttore/fornitore, all'interno dei confini nazionali.
MARCATURA OFF-SHORE	Saggiatura e marcatura di garanzia di oggetti in metalli preziosi svolte presso un ufficio distaccato situato presso la sede di un produttore/fornitore, al di fuori dei confini nazionali (la marcatura off-shore non è consentita ai sensi della Convenzione).
PLACCATURA	Rivestimento di oggetti in metalli preziosi (placcatura è sinonimo di rivestimento).
METALLO PREZIOSO	Platino, oro, palladio e argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento (Art. 1.1 dell'Allegato I alla Convenzione).
LEGA DI METALLO PREZIOSO	Lega di metallo prezioso è una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso (Art. 1.2 dell'Allegato I alla Convenzione).
OPERATORE IN METALLI PREZIOSI	Persona o società che svolge attività commerciali nel settore dei metalli preziosi.
PROVA VALUTATIVA	(i) Esercitazione in cui un laboratorio è sottoposto ad un esame alla cieca per verificarne il livello di conoscenza e competenza in un determinato campo. V. anche "Round Robin". (ii) "Valutazione della prestazione di un partecipante in base a criteri prestabiliti, mediante confronti interlaboratorio" (ISO/IEC 17043:2010)
PUNZONE	Strumento/matrice per imprimere, utilizzato per apporre un marchio.
PUREZZA	V. "Titolo".
SISTEMA DI QUALITÀ	"Insieme di tutto quanto necessario per attuare una politica di qualità dell'organizzazione e soddisfare gli obiettivi di qualità. Ciò comprende la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, gli impianti, i processi e le risorse. Generalmente questi aspetti sono esaminati in varie tipologie di documenti come il manuale di qualità.

	le procedure documentate, il modus operandi, etc." (PIC/S ⁵ PI 002)
MATERIALE DI RIFERIMENTO	"Materiale sufficientemente omogeneo e stabilito in riferimento a specifiche proprietà che è stato ritenuto idoneo per il suo utilizzo previsto nella misurazione o nell'esame di proprietà nominali" (BIPM).
MATERIALE DI RIFERIMENTO (CERTIFICATO)	"Materiale di riferimento accompagnato dalla documentazione rilasciata da un ente autorevole che riporta i valori di una o più proprietà specifiche, con le corrispondenti incertezze e rintracciabilità utilizzando procedure valide" (BIPM)
METODO ROBUSTO	Procedura in grado di produrre risultati attendibili in condizioni variabili e perturbanti (v. anche "Robustezza del metodo").
MARCHIO DI RESPONSABILITÀ	Ai sensi della Convenzione: un simbolo registrato che identifica l'operatore in metalli preziosi responsabile (ad es. il produttore o l'importatore) che ha prodotto o presentato l'oggetto all'Ufficio del Saggio.
ROUND ROBIN	Programma delle prove valutative interlaboratorio, sequenziali o simultanee, sui metalli preziosi, durante le quali parti di materiale omogeneo sono consegnate ai laboratori per essere analizzate (V. anche "Prova valutativa").
CAMPIONATORE	Persona qualificata per formazione ed esperienza a prelevare dei campioni per la saggiatura
CAMPIONAMENTO	Processo o tecnica per acquisire uno o più campioni rappresentativi.
SCREENING	Processo d'ispezione di un lotto che può consistere in una o più delle seguenti operazioni: ad es. ispezione visiva, verifica preliminare, esame magnetico, esame con la pietra di paragone, esame XRF per determinare l'omogeneità del lotto, esame di raschiature combinate da diversi oggetti, identificazione del rivestimento, identificazione del tipo di lega.
LEGA PER SALDATURE	Lega metallica utilizzata (allo stato fuso) per unire i metalli.
SPONSOR	Termine utilizzato in Irlanda e nel Regno Unito per indicare l'operatore in metalli preziosi responsabile.
MARCHIO DELLO SPONSOR	Marchio che identifica lo sponsor. Equivalente a "Marchio di responsabilità".
NORMA	"Specifiche pubblicate che determinano un linguaggio comune e contiene specifiche tecniche o altri criteri precisi ed è concepita per essere utilizzata uniformemente, come regola, linea-guida o definizione" (BSI ⁶). V. anche "Norma ISO".
GRADO DI PUREZZA	Quantità minima del metallo prezioso in questione espressa in millesimi rispetto al peso della lega (Art. 1.5 dell'Allegato I alla Convenzione).
UFFICIO DISTACCATO	Ufficio satellite di un Ufficio del Saggio, situato presso

⁵ Programma di cooperazione sull'ispezione farmaceutica

⁶ Organizzazione britannica di standardizzazione



	la sede di un produttore/fornitore. V. anche "Filiale".
ACIDO PER LA TOCCA	Acido utilizzato per fornire una prima valida indicazione del titolo come parte del processo di screening.
ESAME CON L'ACIDO PER LA TOCCA	Metodo di esame che utilizza acidi specifici che quando vengono applicati ad alcuni metalli preziosi forniscono una prima valida indicazione del titolo come parte del processo di screening.
PIETRA DI PARAGONE	Pietra particolare che quando utilizzata con i metalli preziosi e gli acidi fornisce una prima valida indicazione del titolo come parte del processo di screening.
ESAME CON LA PIETRA DI PARAGONE	Processo che utilizza una pietra particolare che quando utilizzata con i metalli preziosi e gli acidi fornisce una prima valida indicazione del titolo come parte del processo di screening.
COMMERCIO	(i) Persone ed enti che ottengono un profitto dal settore dei metalli preziosi. (ii) Transazione commerciale; l'azione di comprare e vendere oggetti in metalli preziosi.
METODO CONVALIDATO	Procedura che è stata sistematicamente verificata e documentata per quanto riguarda la sua prestazione e robustezza in un determinato ambito.
CONVALIDA	(i) Processo sistematico che determina il grado di conformità di un metodo. (ii) "Verifica, in cui i requisiti specificati sono adeguati a un utilizzo previsto" (BIPM).
VERIFICA	"Fornitura di prove oggettive che un dato elemento soddisfa i requisiti specificati" (BIPM)
SPETTROSCOPIA DI FLUORESCENZA AI RAGGI X (XRF)	Metodo spettroscopico comunemente utilizzato per l'esame non distruttivo dei metalli preziosi.

2.5 PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER I CAMPIONI DA ANALIZZARE DURANTE UNA VERIFICA DELLA CONVENZIONE

(come previsto nel paragrafo 15 delle Linee Guida sull'adesione)

1. I campioni devono essere scelti fra i campioni disponibili di precedenti Round Robin ed essere analizzati dal laboratorio (laboratori) ispezionato conformemente alle Linee Guida del Round Robin (v. PMC/W 3/2007 - ultima revisione) tranne quanto diversamente stabilito nella presente procedura operativa standard.
2. Il laboratorio (laboratori) ispezionato deve analizzare l'oggetto utilizzando un metodo di verifica standard indicato nella Raccolta delle Decisioni Tecniche (PMC/W 2/2001 - ultima revisione).
3. Devono essere analizzate solo le leghe di metalli preziosi che sono legali nel Paese e che sono analizzate dal laboratorio (laboratori) ispezionato (v. le statistiche annuali).

4. I risultati delle analisi devono essere riferiti al Segretario della Convenzione (i) durante la visita ispettiva della Convenzione per le analisi XRF; (ii) entro 5 giorni lavorativi dalla visita ispettiva per le analisi chimiche.
5. I risultati devono essere comunicati utilizzando il modulo standard per i risultati, allegato alle Linee Guida del Round Robin.
6. I risultati devono essere analizzati dal Gruppo di Ispezione che deve calcolare lo z-score sulla base dei parametri statistici della relativa raccolta del Round Robin. Se questo risulta insoddisfacente (v. riquadro sottostante), il laboratorio (laboratori) ispezionato deve effettuare un'analisi delle cause in linea con le Linee Guida del Round Robin. Basandosi sull'analisi delle cause, il Gruppo di Ispezione deve fare una raccomandazione al Comitato Permanente.

$ z \leq 2$ = soddisfacente $2 < z < 3$ = dubbio $ z > 3$ = insoddisfacente

7. Qualora in uno Stato candidato vi siano diversi laboratori indipendenti e uno di questi non abbia dimostrato con esito positivo la propria competenza in conformità alla presente procedura operativa standard e alle Linee Guida del Round Robin, lo Stato candidato – qualora invitato ad aderire alla Convenzione – deve astenersi dal segnalare tale laboratorio come "Ufficio del Saggio autorizzato" conformemente all'Articolo 5 della Convenzione.

2.6 LINEE GUIDA PER I REQUISITI DI VALUTAZIONE DEGLI UFFICI DEL SAGGIO

AUTORIZZATI INDIPENDENTI

Introduzione

1. Le presenti Linee Guida sono state redatte al fine di assistere il Gruppo di Ispezione, durante la visita a uno Stato richiedente, per valutare se un Ufficio del Saggio (che deve essere autorizzato) sia "indipendente", conformemente ai requisiti della Convenzione. La Convenzione è fondata sul principio del "controllo di terzi indipendente" ma i requisiti non sono precisati, fatto salvo che per il personale e la direzione dell'Ufficio del Saggio, secondo quanto recentemente introdotto nell'Art. 5 (3) della Convenzione dalla Modifica del 2001.
2. Le Linee Guida possono essere utili anche per quegli Stati che desiderano aderire alla Convenzione e che, per motivi storici o culturali, possano avere una diversa interpretazione del "controllo di terzi indipendente" rispetto a quella comunemente intesa dagli attuali Stati Contraenti la Convenzione.
3. Le Linee Guida si applicano esclusivamente agli Uffici del Saggio incaricati del controllo e della marcatura degli oggetti in metalli preziosi (come previsto dall'Allegato II alla Convenzione) e che sono stati (o saranno) autorizzati, cioè su designazione dello Stato o di un ente rappresentativo dello Stato, come il Parla-

mento, il Governo, il Ministero, etc., sulla base dell'Art. 5(1) della Convenzione, e comunicati a tutti gli Stati Contraenti dal Depositario.

4. Le fonti principali su cui si basano le presenti Linee Guida sono:

- la Convenzione sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi;
- ISO 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura";
- ISO 17020:2004 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di enti che eseguono le ispezioni";
- EA IAF/ILAC Guida all'applicazione della Norma ISO/IEC 17020

5. Di particolare rilevanza per le Linee Guida è il tipo di ente ispettivo (cioè tipo A, B o C) come definita nella norma ISO 17020:2004 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di enti che eseguono le ispezioni". Gli Stati Contraenti, all'unanimità, hanno convenuto che gli Uffici del Saggio autorizzati debbano essere conformi ai requisiti di Tipo A dell'ente ispettivo secondo quanto definito dalla norma ISO 17020 (v. il riquadro seguente).

A.1 L'ente ispettivo deve essere indipendente dalle parti interessate. L'ente ispettivo e il suo personale responsabile dello svolgimento dell'ispezione non devono essere il progettista, produttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore degli articoli esaminati, né il rappresentante autorizzato di una di tali parti.

A.2 L'ente ispettivo e il suo personale non devono essere coinvolti in qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità in relazione alle loro attività ispettive. In particolare non possono essere direttamente coinvolti nella progettazione, produzione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli articoli esaminati o di articoli simili concorrenti.

A.3 Tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi dell'ente ispettivo. Non devono sussistere illecite condizioni economiche o di altro genere. Le procedure secondo cui l'ente opera devono essere gestite in modo non discriminatorio.

6. Gli Uffici del Saggio di Tipo B e C di uno Stato Candidato devono essere debitamente verificati dal Gruppo di Ispezione prima di essere ammessi come "Uffici del Saggio autorizzati" ai sensi della Convenzione.
7. Le presenti Linee Guida esaminano i vari aspetti relativi all'indipendenza degli Uffici del Saggio, a iniziare dall'indipendenza della dirigenza e del personale, dalla buona amministrazione, dalla gestione della qualità, etc. Tutti questi aspetti, considerati complessivamente, sono fondamentali per l'indipendenza e la reputazione degli Uffici del Saggio autorizzati.

Indipendenza (della dirigenza e del personale)

8. L'Ufficio del Saggio (o il suo personale) non devono fabbricare, vendere o fornire oggetti in metalli preziosi, né essere coinvolti in qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e integrità. Ad esempio, l'Ufficio del Saggio (o il suo personale) non possono vendere oggetti in metalli preziosi.
9. L'Ufficio del Saggio deve avere procedure documentate atte a garantire che il personale dell'Ufficio del Saggio sia libero da pressioni di carattere commerciale, economico o di altro genere che potrebbero influenzarne il giudizio. Per maggiori dettagli v. oltre "Personale".
10. Nel caso in cui l'Ufficio del Saggio fosse collegato a una parte direttamente coinvolta nel settore dei metalli preziosi a causa di (i) comune proprietà; (ii) persone nominate dalla comune proprietà presenti in consiglio; (iii) dover riferire direttamente alla dirigenza di un'altra parte; (iv) accordi contrattuali o informali; né la proprietà, né qualsivoglia parte interessata devono essere in grado di influenzare le attività di saggiatura e di marcatura. Inoltre, l'Ufficio del Saggio e l'ente direttamente coinvolto nel settore dei metalli preziosi, a cui l'Ufficio del Saggio appartiene, devono essere soggetti giuridici autonomi. In caso contrario, il direttore generale del soggetto giuridico di cui l'Ufficio del Saggio fa parte deve definire e documentare una linea di condotta atta a preservare l'indipendenza dell'Ufficio del Saggio.
11. Non devono sussistere illecite condizioni economiche o di altro genere per accedere ai servizi dell'Ufficio del Saggio. Tutti gli operatori (registrati) del settore metalli preziosi devono poter accedere ai servizi dell'Ufficio del Saggio. Contributi o sovvenzioni non sono considerati "illeciti", ma possono influenzare le attività dell'Ufficio del Saggio. In tal caso, contributi o sovvenzioni non devono influenzare impropriamente le attività dell'Ufficio del Saggio.

Dirigenza/Buona amministrazione

12. L'Ufficio del Saggio deve operare in modo indipendente e non esternalizzare le proprie attività a causa della carenza di risorse o apparecchiature. Deve, pertanto, avere le necessarie risorse ed apparecchiature per poter svolgere i propri compiti in modo efficace ed efficiente. A un Ufficio del Saggio inadempiente può essere contestata la propria indipendenza dallo Stato o dagli operatori del settore metalli preziosi. Un buon indicatore per misurare l'efficienza di un Ufficio del Saggio è il tempo necessario per avere gli oggetti saggiati e marchiati. Il tempo medio di consegna, secondo la Convenzione, - in circostanze normali - è tra i 2 e i 3 giorni. Un limite di tempo ragionevole è di una settimana lavorativa.
13. La dirigenza deve gestire con competenza l'Ufficio del Saggio: deve avere familiarità con il controllo dei metalli preziosi e le adeguate competenze gestionali. Qualora l'Ufficio del Saggio faccia parte di un altro ente, il Capo Saggiatore e/o il Direttore del Laboratorio devono, di norma, riferire direttamente al Direttore generale. In caso contrario, essi non possono, però, riferire a qualcuno che possa essere, direttamente o indirettamente, coinvolto nel settore dei metalli preziosi.
14. L'Ufficio del Saggio dovrebbe avere un proprio bilancio e poterlo gestire come desidera. Qualora l'Ufficio del Saggio facesse parte di un altro ente, non dovrebbe, però, avere difficoltà a ottenere le necessarie autorizzazioni finanziarie, ad



esempio, per sostituire apparecchiature guaste che presentano criticità. V. anche "Apparecchiatura".

Personale


15. L'Ufficio del Saggio dovrebbe disporre di sufficiente personale qualificato. Un Ufficio del Saggio che non abbia personale qualificato deve affidarsi ad es. a consulenti esterni per assolvere i propri compiti. Se la consulenza può essere accettabile per un periodo transitorio o per un Ufficio del Saggio molto piccolo che non possa permettersi ad es. un direttore di laboratorio a tempo pieno, una esternalizzazione a lungo termine può avere l'indesiderata conseguenza che lo Sato e/o gli operatori del settore metalli preziosi chiedano che, in linea di principio, tutte le attività dell'Ufficio del Saggio vengano esternalizzate mettendo quindi a repentaglio l'esistenza di un Ufficio del Saggio indipendente.
16. Il personale deve essere tecnicamente competente, avere la necessaria istruzione e ricevere la necessaria formazione. La documentazione relativa alla formazione del personale deve essere conservata.
17. Deve essere garantita l'integrità professionale del personale: devono esserci delle regole ben definite per quanto attiene la deontologia, l'etica, la riservatezza, il conflitto d'interessi e le indebite pressioni. I dipendenti devono dichiarare di attenersi alle norme sul conflitto d'interessi ed essere vincolati al segreto professionale.

Locali ed apparecchiatura

18. L'Ufficio del Saggio deve avere a disposizione i mezzi e l'apparecchiatura necessari (per il nesso tra indipendenza dell'Ufficio del Saggio e apparecchiatura v. il precedente paragrafo 12). L'apparecchiatura deve essere sufficiente e adeguata. L'apparecchiatura deve essere funzionante, cioè deve essere operativa, correttamente mantenuta e - se del caso/necessario - tarata.
19. Le condizioni ambientali, internamente e intorno all'Ufficio del Saggio, non devono influenzare i risultati di saggatura degli oggetti in metalli preziosi. Se ciò accade, devono essere assunti i necessari rimedi o precauzioni affinché non sia intaccata la reputazione dell'Ufficio del Saggio e non sia messa in discussione la sua indipendenza.
20. Devono essere predisposte delle procedure per assicurare che l'apparecchiatura, difettosa o del tutto fuori uso, venga sostituita o riparata in un lasso di tempo ragionevole. Deve esserci un piano di ripristino o di emergenza per l'apparecchiatura che presenta criticità. Nel caso in cui l'Ufficio del Saggio faccia parte di un altro ente, quest'ultimo non deve poter differire o respingere la richiesta di riparazione o sostituzione dell'apparecchiatura che presenta criticità.

Gestione / Sistema della Qualità, Procedure Operative, Registri

21. L'Ufficio del Saggio deve essere in grado di dimostrare la conformità alle pertinenti norme ISO e rispettarle. Questo è il modo migliore per tutelare la propria indipendenza e la propria reputazione professionale. Pertanto, l'Ufficio del Saggio può desiderare di essere accreditato per le pertinenti norme ISO (N.B.: la que-



stione riguardante l'accredimento quale requisito della Convenzione è attualmente oggetto di discussione; per il momento l'accredimento non è richiesto).

22. Il sistema di qualità dell'Ufficio del Saggio dovrebbe preferibilmente basarsi su una norma internazionale riconosciuta. Il sistema di qualità deve essere adottato e rispettato. Deve essere operativo un sistema di documentazione e il sistema di qualità deve essere controllato e verificato. I reclami degli operatori del settore metalli preziosi o dei consumatori devono essere registrati e debitamente esaminati. Devono essere assunte le necessarie azioni correttive e deve essere comunicato il risultato dell'indagine. Devono esserci istruzioni o procedure documentate sull'utilizzo e il funzionamento dell'apparecchiatura. Le registrazioni devono essere conservate/archivate.

Sicurezza

23. La sicurezza è essenziale per l'indipendenza dell'Ufficio del Saggio e per la reputazione del Marchio Comune di Controllo (MCC) della Convenzione che rappresenta il controllo di terzi indipendente degli oggetti in metalli preziosi in conformità ai requisiti della Convenzione. La sicurezza è particolarmente cruciale nel caso in cui l'Ufficio del Saggio marchi fuori sede.
24. Devono esserci istruzioni per (i) la produzione e la custodia in luogo sicuro degli strumenti per la realizzazione del MCC; (ii) la custodia in sicurezza dei punzoni del MCC in uso; e (iii) la custodia in sicurezza dei punzoni del MCC non in uso. I punzoni del MCC devono essere costantemente sorvegliati presso la sede.

2.7 LINEE GUIDA PER I REQUISITI DI VALUTAZIONE DI UN LABORATORIO DI ANALISI

- 1.1 **Organizzazione gestionale**
Il laboratorio deve essere in grado di svolgere le analisi in questione.
- 1.2 **Personale**
Il laboratorio di analisi deve avere sufficiente personale con la necessaria istruzione, formazione e conoscenza tecnica. La documentazione relativa alla formazione deve essere conservata.
- 1.3 **Locali e apparecchiatura**
- 1.3.1 Il laboratorio di analisi deve disporre di tutta l'apparecchiatura adeguata per svolgere le analisi.
- 1.3.2 L'ambiente in cui si effettuano le analisi non deve inficiare i risultati delle stesse. Deve essere messa in atto una buona gestione in tutto il laboratorio di analisi.
- 1.3.3 **Apparecchiatura**
Tutta l'apparecchiatura deve essere correttamente mantenuta e tarata.
- 1.3.4 **Taratura degli apparecchi di misura**

La procedura di taratura deve essere effettuata con una periodicità determinata dalla stabilità e dall'utilizzo.

I documenti relativi alla taratura devono essere conservati per tre anni.

1.4 Procedure operative

Metodi di analisi. Il laboratorio di analisi deve avere istruzioni documentate sull'utilizzo e il funzionamento delle apparecchiature. Il laboratorio di analisi deve utilizzare metodi e procedure documentati. Deve esserci un sistema documentato per determinare, verificare e comunicare i risultati.

1.5 Documentazione

Il laboratorio di analisi deve conservare i documenti relativi alle analisi e alle tarature per un periodo di 3 anni.

1.6 Gestione dei campioni

Il laboratorio deve avere un sistema per garantire che non vi sia confusione circa l'identificazione dei campioni.

1.7 Riservatezza e sicurezza

Il personale del laboratorio di analisi deve rispettare il segreto professionale.

1.8 Cooperazione con altri laboratori per prendere parte allo scambio di campioni.

Gli obiettivi sono quelli di avere procedure di analisi uniformi e di migliorare la qualità delle analisi.

**2.8 ELENCO DELL'APPARECCHIATURA INDISPENSABILE PER
L'ANALISI
E LA MARCATURA**

1) Apparecchiatura per l'analisi

Nota: per il materiale, v. le norme ISO pertinenti!

Analisi dell'argento (riferimento normativo: ISO 11427/13756)

Analisi dell'oro per coppellazione (riferimento normativo: ISO 11426)

Analisi del platino e del palladio (riferimento normativo: ISO 11494 e ISO 11495)

2) Apparecchiatura per la marcatura

- Pressa a bilanciere
- Pressa manuale
- Pressa pneumatica da banco (con comando a pedale)
- Base di sostegno per presse
- Mandrini di sostegno (generalmente estremamente rifiniti)
- Martello (la misura dipende dagli oggetti: si raccomandano quelli da 0,5 Kg e 1 Kg)
- Funzoni del marchio di garanzia (manuali e per pressa)
- Lente a 10 ingrandimenti
- Soluzione per la custodia in sicurezza

- Raccomandato: Marcatore laser

Sezione 3: Comitato Permanente

3.1 REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL COMITATO PERMANENTE⁷

Generalità

1. Il presente regolamento di procedura si applica alle riunioni del Comitato Permanente di cui all'Articolo 10 della Convenzione, d'ora in avanti denominato "il Comitato".
2. Il Comitato è composto dai rappresentanti degli Stati Contraenti. I rappresentanti devono essere scelti tra i funzionari delle amministrazioni nazionali e degli Uffici del Saggio autorizzati ai sensi dell'Articolo 5 della Convenzione.
3. È costituito un Segretariato per gestire i servizi e le strutture delle riunioni del Comitato e dei sotto-comitati.
4. Gli Stati Contraenti devono comunicare al Segretariato i nomi delle autorità competenti a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni, nonché i nominativi dei loro rappresentanti.

Presidenza

5. La conduzione dei lavori è affidata al Presidente che deve essere assistito nel suo compito da due Vice (Primo Vice e Secondo Vice).
6. Il Presidente è eletto dal Comitato ed esercita le proprie funzioni per un mandato rinnovabile di due anni solari (con inizio il 1° gennaio).
7. Il Comitato elegge altresì due Vice Presidenti che normalmente rimangono in carica per lo stesso periodo, uno dei quali assume le funzioni del Presidente in sua assenza.
8. In caso di vacanza nella presidenza, i Membri del Comitato Permanente vengono consultati informalmente su chi ritengano più competente o idoneo ad operare come nuovo Secondo Vice Presidente.
9. Una volta individuato uno o più candidati, il Comitato Permanente elegge il nuovo Secondo Vice Presidente: per acclamazione se vi è un solo candidato, o con voto segreto a maggioranza assoluta dei votanti se vi sono più candidati (un voto per ogni Stato contraente).
10. Il Primo Vice Presidente è generalmente eletto Presidente. Il Secondo Vice Presidente è generalmente eletto Primo Vice Presidente. Entrambi sono eletti per ac-

⁷ Adottato nel 1975 durante la prima riunione del Comitato Permanente; emendato nel 1996, 1998, 2007, 2008 e 2009.



clamazione a meno che non sia stato richiesto il voto segreto (a maggioranza dei votanti³). La suddetta procedura è applicabile anche nel caso di rielezione.

Riunioni

11. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12, il Comitato, di concerto con il Segretariato, stabilisce le date delle proprie riunioni.
12. Il Presidente convoca una riunione:
 - (a) qualora, altrimenti, non vi sarebbe stata nessuna riunione in un periodo di dodici mesi;
 - (b) a seguito di richiesta scritta da parte di uno Stato Contraente al Segretariato indicante l'argomento da trattare;
 - (c) ogniqualvolta lo ritenga opportuno per l'efficace funzionamento della Convenzione;
 - (d) in seguito al ricevimento da parte del Presidente di una notifica ai sensi dell'Articolo 9, comma 1, della Convenzione;
 - (e) entro un mese dal ricevimento da parte degli Stati Contraenti di una notifica ai sensi dell'Articolo 9, comma 4, della Convenzione.
13. Le riunioni hanno luogo a Ginevra se non diversamente convenuto dal Comitato.
14. Il Segretariato deve comunicare alle autorità competenti degli Stati Contraenti tutte le riunioni convocate in conformità al presente Regolamento.
15. I rappresentanti degli Stati Contraenti devono partecipare regolarmente alle riunioni, a meno che siano stati disposti diversamente (ad es. un Ufficio del Saggio o un'Autorità di Sorveglianza possono rappresentare il Ministero e viceversa).

Ordine del Giorno

16. Il Segretariato, di concerto con la Presidenza, elabora un Ordine del Giorno provvisorio per ciascuna riunione, dandone comunicazione alle competenti autorità degli Stati Contraenti almeno 14 giorni prima della riunione.
17. L'Ordine del Giorno definitivo viene approvato dal Comitato all'inizio di ciascuna riunione.

Procedure di voto

18. Ai sensi dell'Articolo 10 della Convenzione, le decisioni del Comitato si articolano in (i) raccomandazioni o proposte agli Stati Contraenti riguardanti la modifica della Convenzione o dei suoi Allegati e (ii) decisioni su argomenti tecnici e vari. Si applicano le seguenti regole:

³ Conformemente al paragrafo 22 del Regolamento di procedura (maggioranza dei quattro quinti dei votanti)

19. Ogni Stato Contraente ha un voto.
20. Le votazioni avvengono per alzata di mano e hanno luogo durante le riunioni del Comitato. Per votazioni nel periodo che intercorre tra le riunioni v. paragrafo 24.
21. Le decisioni del Comitato sono assunte all'unanimità ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 22. L'astensione dal voto non impedisce che le decisioni siano unanimi.
22. Se non si raggiunge l'unanimità, le decisioni del Comitato vengono assunte con la maggioranza di quattro quinti dei votanti nelle seguenti materie, a condizione che siano presenti alla riunione almeno i quattro quinti degli Stati contraenti:
- (a) Controversie tra Stati/ Raccomandazione del Comitato Permanente (Art. 9 (2) e Art. 10 (2), quinto trattino, della Convenzione);
 - (b) Interpretazione delle disposizioni della Convenzione (Art. 10 (2), terzo trattino, della Convenzione);
 - (c) Nomina del Segretariato (Paragrafo 3 del Regolamento di procedura);
 - (d) Elezione del Presidente e del Vice Presidenti (Paragrafi 6 e 7 del Regolamento di procedura);
 - (e) Data della riunione (Paragrafo 11 del Regolamento di procedura);
 - (f) Sede della riunione (Paragrafo 13 del Regolamento di procedura);
 - (g) Mancato pagamento delle quote/ Conseguenti azioni (Paragrafo 1, lettera g dei Regolamenti finanziari);
 - (h) Modifiche alla Raccolta di Atti, a eccezione del paragrafo 22.
23. Le decisioni del Comitato a maggioranza dei votanti sono assunte per alzata di mano, tranne nel caso in cui (i) sia richiesto il voto segreto da una Delegazione; (ii) vi siano diversi candidati a un'elezione. Le astensioni, i voti bianchi o nulli (p. es. non validi, nulli o bianchi) non devono essere considerati tra i voti espressi.
24. Le decisioni del Comitato (sia a maggioranza sia all'unanimità) possono essere assunte anche nel periodo che intercorre tra le riunioni mediante procedura scritta. La procedura, a cui dà inizio il Segretariato, si svolge interamente per iscritto. Il periodo di tempo è generalmente di un mese, a meno che uno Stato Contraente non richieda un maggiore lasso di tempo (non superiore a tre mesi). Uno Stato Contraente può opporsi alla procedura scritta e richiedere che l'argomento sia discusso e sottoposto a votazione nella riunione successiva.

Modifica alla Convenzione e agli Allegati

Convenzione sui Metalli Preziosi

Raccolta di Atti
PMC/W 1/2001 (Rev. 18)

25. Conformemente all'Art. 10.5 della Convenzione, il Segretariato deve trasmettere tutte le raccomandazioni del Comitato relative all'applicazione della Convenzione o alle proposte di modifica della Convenzione al Depositario, il quale le notifica agli Stati Contraenti.

Decisioni su argomenti tecnici

26. Conformemente all'Art. 10.2(3) della Convenzione, il Comitato può adottare decisioni su argomenti tecnici, come previsto negli Allegati. Tale decisione può essere o presentata oralmente durante una riunione del Comitato Permanente e successivamente confermata per iscritto, o inviata per iscritto al Segretariato da uno Stato Contraente. Il Segretariato invia il documento a tutti gli Stati Contraenti che esprimono il loro voto o forniscono la propria opinione il prima possibile e comunque entro sei settimane. Il Segretariato e lo Stato Contraente che ha dato avvio alla procedura predispongono i risultati e, se necessario, inviano una nuova proposta da votare. Se necessario, lo Stato Contraente che ha dato avvio alla procedura può istituire un piccolo gruppo di lavoro per preparare il contenuto della decisione. Se viene assunta una decisione positiva, il Segretariato divulga la nuova decisione che entra in vigore alla data di tale comunicazione e l'ufficio del saggio può iniziare immediatamente a marchiare l'oggetto in questione con il MCC. La decisione è ratificata alla successiva riunione del Comitato Permanente con una nota nel Verbale. Se necessario, uno Stato Contraente può richiedere di vedere l'oggetto in metallo prezioso in questione, prima di confermare la decisione.
27. La votazione può svolgersi per posta, fax o e-mail.
28. Il Segretariato inserisce le decisioni su argomenti tecnici in una raccolta, ai sensi del seguente paragrafo 29.

Raccolta degli Atti del Comitato e delle Decisioni su Argomenti Tecnici

29. Tutte le decisioni su argomenti tecnici adottate ai sensi dell'Art. 10.2(3) e tutti gli altri atti adottati dal Comitato al fine di assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della Convenzione (Art. 10.2(5)) possono essere inserite in una raccolta.

Sottocomitati

30. Il Comitato può istituire, ove necessario, dei sottocomitati. Ciascun sottocomitato deve riferire al Comitato che rimane responsabile di tutte le azioni richieste ai sensi della Convenzione.

Verbali delle Riunioni

31. Il Segretariato prepara un verbale dei lavori di ciascuna riunione. Tale verbale deve essere inviato alle autorità competenti e ai rappresentanti di tutti gli Stati Contraenti.

3.2 NOTE ESPLICATIVE ALLA CONVENZIONE ORIGINARIA DEL 15.11. 1972 (come modificata nel 1988 e 2001)

1. Queste note esplicative esprimono i pareri dei rappresentanti degli Stati coinvolti nella redazione e nella modifica del testo della Convenzione. Tali note sono un tentativo di precisare gli intenti del testo della Convenzione e possono, quindi, essere un'utile guida per la sua interpretazione.
2. Le note esplicative sono state, originariamente, pubblicate al termine dei negoziati per la Convenzione. Sono state successivamente modificate dal Comitato Permanente nella sua 69ª riunione svoltasi a Tel Aviv l'11 ottobre 2010 (a seguito dell'entrata in vigore della Modifica del 2001 il 27 febbraio 2010) e nella sua 74ª riunione svoltasi a Ginevra il 27 marzo 2014. Le note inoltre mostrano i pareri legali (ad es. dal Depositario) che sono stati approvati dal Comitato Permanente.


NOTE ESPLICATIVE

Titolo e ambito della Convenzione

3. La Convenzione ha la finalità di facilitare il commercio degli oggetti in metalli preziosi tra gli Stati Contraenti imponendo allo Stato importatore di riconoscere il controllo e la marcatura effettuati in un altro Stato Contraente in conformità alle disposizioni della Convenzione. Si deve comunque notare che la Convenzione non impedisce agli operatori commerciali di seguire la procedura adottata dalla legge nazionale per le esportazioni e le importazioni di oggetti in metalli preziosi in genere.
4. Sebbene l'obiettivo primario della Convenzione sia quello di facilitare il commercio internazionale dei metalli preziosi, le misure per favorire il commercio devono essere assunte in modo tale che non pregiudichino (cioè riducano) la tutela del consumatore (Parere Legale PMC/W 2/2009).
5. Il preambolo originario della Convenzione consisteva solamente in un unico paragrafo ma, successivamente, è stato completato con altri tre paragrafi nel 2001 al fine di sottolineare che la marcatura di garanzia obbligatoria non è richiesta dagli Stati Contraenti e che la marcatura con il Marchio Comune di Controllo (MCC) è effettuata su base volontaria.
6. La Convenzione è suddivisa in quattro parti: la prima parte tratta l'ambito e la funzione della Convenzione, la seconda i controlli e le sanzioni che essa impone, la terza il Comitato Permanente e le modifiche alla Convenzione, la quarta parte contiene disposizioni finali in materia di entrata in vigore, adesione e recesso. Vi sono, altresì, due Allegati relativi alle definizioni e ai requisiti tecnici e al controllo da parte degli uffici del saggio autorizzati.

Articolo 1 – commi 1 e 2

7. Questi paragrafi contengono le disposizioni fondamentali della Convenzione. Il principio adottato consiste nel fatto che le categorie di oggetti in metalli preziosi che rientrano nelle definizioni e nelle condizioni indicate nell'Allegato I, purché siano marchiati da un ufficio del saggio autorizzato conformemente ai requisiti dell'Allegato II, non devono essere sottoposte a un'ulteriore saggatura o marcatura al momento dell'importazione da uno Stato Contraente ad un altro. Il saggio o la marcatura qui menzionati si riferiscono non solo al saggio e alla marcatura in



relazione alla procedura dell'ufficio del saggio ma anche a quelle norme nazionali in cui la marcatura è richiesta solamente per indicare l'operatore responsabile metalli preziosi, la natura del metallo o il grado di purezza degli oggetti, senza che sia richiesto alcun marchio di saggio, essendo questi marchi normalmente apposti dall'operatore responsabile del settore metalli preziosi di tali oggetti. L'operatore responsabile del settore metalli preziosi è il produttore o un'altra persona (ad es. l'importatore) che si assuma la responsabilità di tali oggetti.

8. Originariamente la Convenzione si applicava solamente agli oggetti importati dal territorio di un altro Stato Contraente a prescindere dalla loro origine. Con la Modifica del 2001, i paragrafi 1 e 2 sono stati riscritti ed il riferimento a "gli oggetti in metalli preziosi importati dal territorio di un altro Stato Contraente" è stato eliminato. Ciò vuol dire che gli Stati Contraenti devono accettare gli oggetti recanti il MCC a prescindere dalla loro origine (cioè dove sono stati prodotti e da dove sono importati).

Articolo 1 - comma 3

9. Molti Stati Contraenti vietano l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi che non rispettino determinati gradi di purezza nazionali o che non siano considerati metalli preziosi. Questi gradi, così come le definizioni di oggetti in metalli preziosi, differiscono nei diversi Stati Contraenti. Questo comma prevede espressamente che uno Stato Contraente può continuare a vietare l'ingresso di oggetti che non siano conformi ai gradi di purezza nazionali, anche quando gli oggetti siano ad un titolo elencato nell'Allegato I alla presente Convenzione. Lo stesso si applica a quegli oggetti che non siano ritenuti in metalli preziosi nel Paese importatore.

Articolo 3

10. Gli oggetti in metalli preziosi che possono essere liberamente commercializzati ai sensi della presente Convenzione devono essere marchiati con i marchi minimi, come indicato nell'Allegato II (attualmente essi comprendono: un marchio di responsabilità, un marchio indicante il titolo del metallo, un marchio dell'ufficio del saggio ed il MCC). In ogni caso gli oggetti devono essere sottoposti ad un ufficio del saggio autorizzato che, al ricevimento degli stessi, è obbligato a effettuare tali saggi per accertarsi che gli oggetti siano al titolo corretto e siano conformi anche alle altre disposizioni dell'Allegato I. Solo in tal caso l'ufficio del saggio può apporre sugli oggetti il proprio marchio di ufficio di saggio riconosciuto ed il MCC.
11. È materia di legislazione nazionale il fatto che il marchio di responsabilità ed il marchio indicante il titolo del metallo siano apposti dall'operatore responsabile del settore metalli preziosi (ad es. produttore, importatore) prima di presentare gli oggetti all'ufficio del saggio o se tali marchi siano aggiunti dall'ufficio del saggio dopo aver controllato gli oggetti.

Articolo 4

12. Qualora un oggetto, dopo essere stato marchiato da un ufficio del saggio, venga in qualsiasi modo alterato, esso cessa di beneficiare di quanto prescritto

dall'Articolo 1. In ogni caso, le autorità del Paese importatore sono libere di accettare l'oggetto senza ulteriori saggiature o marchiature,

Articolo 5

13. Al fine di consentire agli uffici del saggio che partecipano al programma di conoscersi ed essere noti agli Stati Contraenti, la nomina di ciascun ufficio del saggio e la sua revoca devono essere comunicate al depositario. Allo stesso tempo deve essere anche comunicato il modello dei loro marchi dell'ufficio del saggio, affinché possano essere prese delle misure per la loro protezione negli altri Stati Contraenti la Convenzione. L'Articolo 5 è stato sostanzialmente modificato dalla Modifica del 2001. I principali cambiamenti sono i seguenti:

- ◆ È stato aggiunto un nuovo comma 2 per precisare i requisiti che deve soddisfare un Ufficio del Saggio autorizzato. Si è posta una particolare enfasi sulla necessità di garantire l'indipendenza degli Uffici del Saggio, specialmente del loro personale, in linea con il principio del "controllo di terzi indipendente" su cui si basa la Convenzione. Il comma 2 è una delle principali integrazioni introdotte dalla Modifica del 2001.
- ◆ È stato eliminato il riferimento al "territorio" nel comma 1. Originariamente la Convenzione stabiliva che gli Uffici del Saggio erano "gli unici enti autorizzati nel proprio territorio a effettuare il controllo degli oggetti in metalli preziosi previsto dalla presente Convenzione". Di conseguenza, un Ufficio del Saggio autorizzato di uno Stato Contraente può ora usufruire dei servizi di saggiatura di un Ufficio del Saggio autorizzato di un altro Stato Contraente e uno Stato Contraente può delegare alcuni compiti di saggiatura ad un Ufficio del Saggio autorizzato di un altro Stato Contraente per un periodo di tempo definito. Il fatto che sia stato eliminato il riferimento al "territorio", tuttavia, non significa che gli Uffici del Saggio autorizzati possano marciare gli oggetti con il MCC al di fuori dei propri confini territoriali (la o.d. "marchatura off-shore"). Secondo il Depositario (v. Parere Legale PMC/W 6/2006), tale pratica richiederebbe prima una formale risoluzione da parte del Comitato Permanente.

Articolo 6

14. Come eccezione alla regola generale dell'Articolo 1, comma 2, il presente Articolo prevede che possano essere effettuate prove di controllo sugli oggetti in metallo prezioso anche se tali articoli recano i marchi previsti dalla presente Convenzione. Il motivo di questa eccezione è quello di consentire alle autorità competenti dei paesi importatori di effettuare controlli per verificare se la Convenzione sia rispettata. Questi controlli, in ogni caso, non devono ostacolare indebitamente il commercio di tali oggetti. Questo Articolo, quindi, non vuole consentire che tutti o, comunque, buona parte degli oggetti in metalli preziosi importati ai sensi della presente Convenzione vengano abitualmente verificati dalle autorità del paese importatore. Inoltre, sebbene gli Stati Contraenti possano mettere in atto misure di sorveglianza sul mercato in aggiunta ai controlli saltuari, non vi è nulla nel testo della Convenzione che indichi che le misure di sorveglianza sul mercato costituiscono un obbligo per gli Stati Contraenti (Parere Legale PMC/W 2/2009)

Articolo 7

15. È importante che il MCC abbia la massima protezione contro la contraffazione o l'uso improprio sia negli Stati Contraenti sia in paesi terzi. Uno strumento di protezione è fornito dall'Articolo 6ter della Convenzione di Parigi, che tutti gli attuali Stati Contraenti hanno sottoscritto nel suo Atto di Londra del 1934. Questo prevede che, a seguito della registrazione presso la WIPO, tutti i Paesi dell'Unione di Parigi convengono di rifiutare o di annullare una registrazione nazionale da parte di terzi e di proibire l'uso non autorizzato del MCC.

Articolo 8

16. Il presente Articolo prevede che in tutti gli Stati Contraenti deve essere fornita una protezione contro la contraffazione, l'alterazione non autorizzata e l'uso improprio del MCC e dei marchi degli uffici del saggio autorizzati e contro l'alterazione di altri marchi. Generalmente devono essere avviati procedimenti ai sensi della legge penale in tutti i casi di violazione, al fine di assicurare un'adeguata tutela ai marchi. Ciò costituisce un obbligo positivo per gli Stati Contraenti che sono tenuti a raccogliere prove sulla possibile falsificazione etc. del MCC e degli altri marchi di garanzia. (Parere Legale PMC/W 2/2009). In alcuni casi di minor rilievo, possono essere adottate altre misure, qualora fossero più appropriate.
17. Il marchio del titolo ed il marchio di responsabilità sono marchi che devono essere tutelati ai sensi della legislazione nazionale. L'unica disposizione specifica su questo argomento presente nella Convenzione è il requisito che gli Stati Contraenti debbano avere una legislazione che vieti qualsivoglia alterazione o cancellazione di tali marchi dopo l'apposizione del MCC.

Articolo 9

18. Il presente Articolo introduce una procedura per avviare un'immediata consultazione con l'ufficio del saggio autorizzato nei confronti del quale si presuma che abbia avuto luogo qualche irregolarità. Quest'ultimo ha l'obbligo di prestare prontamente tutta l'adeguata assistenza alle indagini del caso.
19. Lo scopo di tale procedura è di eliminare, preferibilmente attraverso le consultazioni dirette tra gli uffici del saggio interessati, qualsiasi malinteso che possa sorgere nel funzionamento quotidiano della Convenzione.
20. Un'ulteriore sorveglianza di cui al comma 3 del presente Articolo è prevista sotto forma di controlli speciali da parte degli Uffici doganali o di altre autorità.
21. Possono verificarsi caso eccezionali in cui lo Stato Contraente importatore si trovi di fronte a significative importazioni di oggetti che sono stati controllati da un particolare ufficio del saggio in riferimento al quale vi siano prove di ripetute apposizioni scorrette del MCC di grave natura. In tale caso eccezionale, lo Stato Contraente importatore può adottare immediati provvedimenti unilaterali e può temporaneamente rifiutarsi di accettare gli oggetti che rechino il marchio dell'ufficio del saggio in questione. È, comunque, espressamente previsto che tutti gli altri Stati Contraenti debbano essere informati immediatamente e che il Comitato Permanente debba riunirsi entro un mese per esaminare la questione.

Articolo 10


22. Al fine di garantire il regolare funzionamento della Convenzione è istituito un Comitato Permanente che si riunisce ogniqualvolta necessario e, comunque, almeno una volta all'anno. Il Comitato è composto dai rappresentanti degli Stati Contraenti e ciascuno Stato può essere rappresentato da una o più persone che possono essere sia funzionari governativi sia esperti. Ciascuna delegazione ha un voto. Lo scopo del Comitato Permanente è quello di affrontare le difficoltà che possono insorgere in relazione al funzionamento della Convenzione e di valutare il modo in cui il suo sistema possa essere migliorato. Il Comitato Permanente può fare raccomandazioni per un miglior funzionamento della Convenzione, nonché proporre modifiche agli Articoli della Convenzione e dei suoi Allegati. Il Comitato ha, inoltre, il dovere di studiare misure per tutelare i marchi contro la contraffazione e l'uso improprio. La Modifica del 2001 ha considerevolmente ampliato i poteri del Comitato Permanente legittimandolo ad assumere decisioni su argomenti tecnici all'unanimità, secondo quanto previsto negli Allegati. L'Art. 10, comma 2, terzo trattino è una delle principali integrazioni introdotte dalla Modifica del 2001.

Articolo 11

23. La Modifica del 2001 ha chiarito la procedura per l'adozione di modifiche sia alla Convenzione sia agli Allegati.
24. Relativamente alla Convenzione, è necessaria la formale approvazione di tutti gli Stati Contraenti in caso di proposte di modifica degli Articoli della Convenzione ricevute dal Comitato Permanente o in caso di proposte di modifica della Convenzione ricevute da uno Stato Contraente. Uno Stato Contraente può comunque richiedere che abbiano luogo negoziati in merito alla proposta, purché tale richiesta sia avanzata entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta in esame. In questo caso, il depositario deve provvedere affinché tali negoziati abbiano luogo.
25. Relativamente agli Allegati, è stata istituita una procedura semplificata per la modifica degli Allegati, se proposta dal Comitato Permanente, al fine di evitare la procedura di ratifica. Successivamente, la modifica entrerà automaticamente in vigore dopo un determinato periodo, normalmente di sei mesi o più lungo se così previsto dalla modifica, a meno che non sia stata ricevuta dal Governo di uno Stato Contraente una risposta negativa che indichi dissenso.

Articolo 14

26. Uno Stato Contraente che desideri recedere dalla Convenzione deve dare il consueto preavviso formale di dodici mesi, ma è altresì possibile che tutti gli Stati Contraenti convengano un diverso termine per il recesso di una parte.
27. Uno Stato Contraente che recede dalla Convenzione non deve più, dopo il recesso, continuare a utilizzare il MCC per qualsiasi scopo. L'assunzione di tale conseguenza è pertanto inserita nel presente Articolo. Dopo il recesso i restanti Stati Contraenti non sono più, in alcun modo, obbligati ad accettare gli oggetti che sono stati marchiati da un Ufficio del Saggio autorizzato di quello Stato contraente durante il periodo della sua adesione alla Convenzione.



Allegati alla Convenzione⁹


Allegato I

28. Questo Allegato stabilisce i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti affinché un oggetto in metallo prezioso possa beneficiare delle disposizioni della Convenzione. Le condizioni stabilite sono le condizioni minime alle quali tutti questi oggetti devono conformarsi in qualsiasi Stato Contraente esportatore prima di poter essere marchiati ai sensi della Convenzione.
29. La Convenzione si applica a tutti gli oggetti in metalli preziosi finiti, che siano almeno al minimo grado di purezza previsto, ma sono escluse le parti, i semilavorati e le materie prime industriali, la cui marcatura potrebbe trarre in inganno. Alcuni oggetti, come apparecchi medicali o scientifici, campioni, oggetti di anti-quariato o oggetti troppo piccoli per essere marchiati, sono generalmente esenti dalle disposizioni di saggiatura e marcatura degli Stati Contraenti. Queste esenzioni sono sostanzialmente le stesse nei paesi partecipanti, ma non corrispondono esattamente. Sarebbe un lavoro importante tentare di armonizzare le legislazioni nazionali al riguardo. Tuttavia, nei casi in cui oggetti normalmente esenti necessitano di essere marchiati da un Paese importatore, nulla vieta all'Ufficio del Saggio del Paese esportatore di controllarli e marcarli.
30. I gradi di purezza previsti dalla Convenzione sono quelli attualmente in vigore in molti Paesi.
31. Solo questi gradi sono riconosciuti dalla Convenzione, per cui, ad esempio, un oggetto in oro a titolo 595 sarebbe considerato come se fosse di grado di purezza 585.
32. Il principio relativo alla lega per saldature consiste nel fatto che le leghe per saldature dovrebbero essere dello stesso titolo dell'oggetto. Tuttavia sono consentiti alcuni adeguamenti per motivi pratici e ove tale lega per saldature sia ad un grado di purezza inferiore a quello dell'oggetto devono esserne utilizzate solo le quantità minime necessarie allo scopo.
33. Nel caso in cui un oggetto sia composto da più metalli preziosi, solo un metallo può recare i marchi previsti dall'Allegato II. Al fine di evitare inganni, il metallo che reca tali marchi deve essere quello generalmente ritenuto meno prezioso.

Allegato II

34. Lo Stato Contraente interessato o i suoi Uffici del Saggio devono tenere un registro ufficiale dei marchi di responsabilità, ma le condizioni di registrazione, incluso il diritto delle persone a essere inserite nel registro, costituiscono una materia interna dello Stato interessato.
35. Ove le disposizioni della Convenzione siano ritenute rispettate, gli uffici del saggio apporranno di norma i loro marchi sugli oggetti in questione.

⁹ Gli Allegati I e II sono stati sostanzialmente modificati nel 1998 (con entrata in vigore nel 2000) e nel 2010 (con entrata in vigore nel 2011).



36. La marcatura off-site è consentita, ai sensi della Convenzione, a partire dal 1984. Gli Stati Contraenti sono responsabili dell'adempimento da parte degli Uffici del Saggio autorizzati dei requisiti per la marcatura off-site che devono essere conformi alle linee guida vigenti del Comitato Permanente, in particolare per quanto riguarda la custodia sicura dei punzoni.

3.3 LINEE GUIDA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, LA RISERVATEZZA E IL CONFLITTO D'INTERESSI

Scambio di Informazioni

1. Il presente Capitolo si applica a tutte le informazioni condivise ai sensi della Convenzione, segretate (ad es. riservate) o non segretate in linea con la politica di segretezza del Comitato Permanente¹⁰.
2. A eccezione degli obblighi espliciti derivanti dalla Convenzione (ad es. Art. 9), lo scambio di informazioni ai sensi della Convenzione è volontario. Ciascuna Amministrazione Nazionale/Ufficio del Saggio resta competente relativamente all'utilizzo delle informazioni condivise.
3. Lo scopo dello scambio di informazioni è quello di facilitare l'applicazione della Convenzione, in particolare (i) il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi con il MCC; (ii) l'armonizzazione e l'interpretazione di norme e requisiti. Dà alle Amministrazioni Nazionali e agli Uffici del Saggio la possibilità di condividere in via confidenziale qualsiasi informazione su altri argomenti quali marchi di garanzia contraffatti, informazioni sui clienti, commercio elettronico e sorveglianza sul mercato, oggetti non conformi, etc. Deve essere evitata la duplicazione con altri enti o canali informativi esistenti (ad es. IAAO – Organizzazione internazionale degli uffici del saggio), specialmente per quelle materie non collegate agli oggetti recanti il MCC e/o alla Convenzione.

Riservatezza e Assenza di Conflitto d'Interessi

4. Le Amministrazioni Nazionali e gli Uffici del Saggio si impegnano a rispettare la segretezza dei documenti e delle informazioni secondo quanto definito dal Comitato Permanente. Si impegnano, inoltre, a evitare qualsiasi potenziale o reale conflitto d'interessi con le attività e le questioni in discussione all'interno della Convenzione. Tale impegno si applica sia alle relative autorità sia ai loro rappresentanti.
5. Le Amministrazioni Nazionali sono responsabili dell'effettivo rispetto delle norme relative alla riservatezza e all'assenza di conflitto d'interesse da parte degli Uffici del Saggio e del fatto che questi ultimi non siano "impropriamente" influenzati da qualsiasi altra parte, in particolare dal commercio.
6. Le informazioni sensibili devono essere diffuse con la parola "riservate"¹¹ (o equivalente) e non devono essere condivise con chi non sia membro della Convenzione,

¹⁰ V. PMC/W 6/2012

specialmente con il commercio. La divulgazione di informazioni, inclusi i documenti "riservati", è comunque soggetta alle leggi nazionali (ad es. legge sulla libertà di informazione).

7. Gli ospiti che partecipano alle riunioni del CP devono sottoscrivere una dichiarazione (v. Allegato 2) riguardante (i) la riservatezza delle informazioni ricevute durante le riunioni e nel periodo che intercorre tra esse; e (ii) qualsiasi potenziale o reale conflitto d'interessi con le attività e le questioni in discussione all'interno della Convenzione.

Sezione 4: Commissione Tecnica Permanente

4.1 TERMINI DI RIFERIMENTO

MANDATO

1. La Commissione Tecnica Permanente (CTP) è istituita dal Comitato Permanente che la può sopprimere a sua discrezione.
2. Essa fornisce assistenza e consigli al Comitato Permanente su questioni tecniche relative al controllo e alla marcatura degli oggetti in metalli preziosi.
3. Nell'assistere e consigliare il Comitato Permanente in merito alla definizione o alla revisione dei requisiti tecnici (secondo quanto definito negli Allegati alla Convenzione e nelle loro Tabelle), la CTP deve tenere in considerazione le particolari necessità degli Uffici del Saggio, dell'industria e dei consumatori e il principale obiettivo della Convenzione di armonizzare il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi.
4. La CTP è, inoltre, responsabile del monitoraggio, per conto del Comitato Permanente, dei Round Robin organizzati sotto gli auspici dell'Associazione Internazionale degli Uffici del Saggio (IAAO).

MEMBRI

Membri della CTP

5. I membri della CTP devono essere esperti tecnici nel campo del controllo dei metalli preziosi, impiegati presso un Ufficio del Saggio autorizzato.
6. La CTP deve comprendere almeno tre Membri, provenienti da tre diversi Stati Contraenti, e non più di sette Membri.
7. I Membri sono nominati dal Comitato Permanente per mandato rinnovabile di 2 anni.

Membri Corrispondenti

¹¹ Sono considerate "riservate" le informazioni sensibili (risultati di analisi o valutazioni, etc.) e la cui divulgazione deve essere limitata ai destinatari previsti. Per essere considerati riservati, i documenti o le comunicazioni devono essere divulgati con la parola "riservato".


8. La CTP può invitare altri rappresentanti provenienti dal Comitato Permanente, che abbiano mostrato interesse, così come esperti tecnici al di fuori del Comitato Permanente nel caso in cui la CTP ritenga necessario avere assistenza su uno specifico argomento. Questi rappresentanti sono denominati "Membri Corrispondenti". Possono essere invitati alle riunioni della CTP o consultati a distanza. Il Segretariato tiene un elenco aggiornato dei Membri Corrispondenti selezionati.

ORGANIZZAZIONE

9. La CTP si riunisce generalmente almeno una volta l'anno.
10. I Membri eleggono un Presidente, che resta in carica normalmente per un periodo di 2 anni. Il Presidente della CTP non può essere il Presidente del Comitato Permanente.
11. Il Presidente è responsabile di:
- convocare le riunioni,
 - decidere l'ordine del giorno,
 - presiedere le discussioni,
 - redigere i verbali delle riunioni in tempo per la successiva riunione del Comitato Permanente.
12. Il Presidente deve altresì riferire al Comitato Permanente ad ogni riunione.
13. Il Presidente può rivolgersi al Segretariato del Comitato Permanente affinché fornisca i servizi di segreteria alla CTP.
14. I Membri eleggono un Vice Presidente, che resta in carica normalmente per un periodo di 2 anni. Il Vice Presidente della CTP si assume le responsabilità di cui al precedente paragrafo 11 in caso di assenza del Presidente.

AMBITO

15. L'ambito della CTP è di:
- affrontare questioni tecniche pertinenti la Convenzione che le sono state sottoposte dal Comitato Permanente;
 - revisionare requisiti tecnici specifici, in particolare quelli contenuti negli Allegati I e II della Convenzione, le Decisioni Tecniche e la Raccolta di Atti e consigliare su nuovi metodi di analisi;
 - organizzare Round Robin (RR) conformemente alle Linee Guida sui Round Robin, determinare parametri per la valutazione dei risultati, analizzare i risultati e consigliare conclusioni agli Stati Contraenti la Convenzione;
 - discutere nuove procedure sviluppate negli Stati Contraenti nel campo della saggiatura e della marcatura;
 - individuare le possibilità di promuovere l'armonizzazione internazionale ai sensi della Convenzione;



- f) fare raccomandazioni e/o proposte su questioni tecniche al Comitato Permanente che può accoglierle o rifiutarle.

4.2 PROFILO DEI MEMBRI DELLA CTP E DEI MEMBRI CORRISPONDENTI

Il seguente profilo fornisce una descrizione generale e un consiglio per agevolare il Comitato Permanente nella nomina dei Membri della CTP. La descrizione è solamente un consiglio. Non è obbligatorio attenersi a tutti i requisiti.

Un "Membro della CTP":

1. è un Membro del CP o di un Ufficio del Saggio autorizzato,
2. ha esperienza nel campo della saggiatura e/o marcatura, ad es. 5-10 anni di esperienza come Saggiatore Capo (o Vice), Responsabile di laboratorio (o Vice), Responsabile del Reparto Marcatura (o Vice),
3. ha familiarità con le norme ISO in materia di gestione della qualità e di analisi dei metalli preziosi (ad es. ISO 9001, 17020 e 17025) e con i requisiti tecnici della Convenzione,
4. sa comunicare in inglese, sia oralmente sia per iscritto,
5. è disponibile a viaggiare per le riunioni (di un giorno) della CTP, normalmente due all'anno (una a Ginevra a gennaio/febbraio e presso un'altra sede tra giugno e agosto),
6. è in grado di partecipare ad almeno una riunione annuale del CP,
7. ha il sostegno del proprio Ufficio del Saggio per lavorare per la CTP, partecipare alle riunioni della CTP e, possibilmente, a una riunione annuale del CP (N.B.: le relative spese di viaggio sono a carico dell'Ufficio del Saggio),
8. desidera contribuire fattivamente al lavoro della CTP, ad es. avanzando proposte, facendo osservazioni, etc.,
9. è disponibile a fornire consulenza al Segretariato per posta elettronica o telefono in merito a questioni tecniche.

Un "Membro Corrispondente":

1. è un Membro del CP o personale di un Ufficio del Saggio autorizzato,
2. è disponibile ad essere consultato occasionalmente dalla CTP in merito a questioni tecniche specifiche, a mezzo posta elettronica o telefono,
3. ha esperienza nel campo della saggiatura, della marcatura, etc.,
4. sa comunicare in inglese, soprattutto per iscritto,



5. ha il sostegno del proprio Ufficio del Saggio, che gli consente di lavorare per la CTP.

Sezione 5: Servizi di Segretariato

Contesto

1. In conformità al paragrafo 3 del Regolamento di Procedura del Comitato Permanente, è stato nominato un Segretariato per gestire i servizi e le strutture per le riunioni del Comitato e dei sottocomitati.
2. Per ragioni storiche e pratiche, i servizi di Segretariato sono stati affidati al Segretariato dell'EFTA fin dall'entrata in vigore della Convenzione. Tale decisione fu assunta durante la prima riunione del Comitato Permanente, tenutasi a Ginevra dal 21 al 23 ottobre 1975 (PMC/SR 1/75, paragrafo 8).
3. Nel 1995, a seguito del recesso dall'EFTA di Austria, Finlandia e Svezia e alla chiusura del "vecchio" Segretariato dell'EFTA, i Presidenti dei Comitati istituiti ai sensi della Convenzione sui Metalli Preziosi, della Convenzione sull'ispezione farmaceutica e del Programma di valutazione farmaceutica si sono impegnati per garantire la continuità dei servizi di segretariato fino ad allora forniti dal Segretariato dell'EFTA.
4. Nel marzo del 1995, l'allora Segretario Generale dell'EFTA acconsentì che il "nuovo" Segretariato dell'EFTA continuasse a fornire i servizi di Segretariato, a condizione, comunque, che tutti i Paesi facenti parte delle Convenzioni e del Programma si facessero carico dei costi sostenuti. Il costo complessivo dei servizi di segretariato per la Convenzione sui Metalli Preziosi per un intero anno, inclusi gli stipendi, le assicurazioni, le sale riunioni, gli uffici, le strutture e le forniture, così come le fotocopie, il telefono, la posta e le spese di viaggio, sarebbe ammontato a 60.000,00 franchi svizzeri all'anno. Tale costo sarebbe stato suddiviso tra tutti gli Stati Contraenti la Convenzione.
5. La nomina del Segretariato dell'EFTA fu confermata nella 39ª riunione del Comitato, svoltasi a La Chaux-de-Fonds dal 17 al 19 maggio 1995 (PMC/SR 1/95, paragrafo 19) ma revocata nella 53ª riunione del Comitato, svoltasi a Vienna il 15 ottobre 2002 (PMC/SR 2/2002, paragrafo 56).
6. Sulla base di un Protocollo d'Intesa (v. Allegato 1), firmato il 3 ottobre 2003, i servizi di Segretariato sono stati affidati al Programma di cooperazione sull'ispezione farmaceutica (PIC/S).

Servizi di Segretariato

7. I servizi di Segretariato consistono in:
- un Segretario a livello professionale che è responsabile:
 - di assistere il Comitato Permanente istituito ai sensi della Convenzione, nonché i gruppi di lavoro e le altre commissioni organizzati sotto gli auspici del Comitato;

- del collegamento tra le Autorità e i loro rappresentanti;
 - delle relazioni con paesi terzi interessati alla Convenzione, con altre organizzazioni internazionali del settore e con gli operatori;
 - della predisposizione di guide, rapporti ed altri documenti di lavoro;
 - della riproduzione e diffusione di documenti, della redazione e pubblicazione della Raccolta di Atti del Comitato;
 - della diffusione di informazioni sulla Convenzione (guide, documenti tecnici, etc.);
 - delle relazioni con lo Stato Depositario e di qualsiasi consiglio ed assistenza necessaria per garantire la buona operatività della Convenzione;
- un Aiuto Segretario per assistere e rimpiazzare il Segretario professionale; e
 - gli uffici necessari, le attrezzature tecniche e le sale riunioni.

Contributi

8. Ogni Stato Contraente deve contribuire al costo di funzionamento della Convenzione (Segretariato, iniziative della Convenzione, regali, etc.) in parti uguali.
9. Il contributo di ciascuno Stato Contraente ammonta attualmente a 8.900 franchi svizzeri all'anno e il contributo di ciascuno Stato Richiedente ammonta a 4.450 franchi svizzeri all'anno. V. anche la Sezione 7 (Regole Finanziarie).
10. Se necessario, il Comitato Permanente può adeguare tale importo alle nuove circostanze.

Sezione 6: Linee Guida per gli Uffici del Saggio autorizzati

6.1 ISTRUZIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA CUSTODIA IN SICUREZZA DEGLI STRUMENTI PER RIPRODURRE IL MARCHIO COMUNE DI CONTROLLO

Generalità

1. Le disposizioni per il controllo e l'apposizione del Marchio Comune di Controllo (MCC) sugli oggetti in argento, oro e platino sono fornite dalla Convenzione del 1972 sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi.
2. Gli strumenti per la marcatura con il MCC possono essere punzoni, software per la marcatura laser o maschere per la marcatura laser.
3. Le misure approvate (altezza) del MCC sono elencate nell'Appendice 2 dell'Allegato II della Convenzione. Non vi è una misura massima per il MCC.

4. Le misure dei diversi MCC corrispondono all'altezza tra il punto più basso e quello più alto del contorno. Deve essere mantenuto il rapporto tra altezza e larghezza.

Autorizzazione e Distribuzione

5. I disegni tecnici dettagliati per la realizzazione degli strumenti per i MCC sono conservati presso il Segretariato.
6. L'Ufficio del Saggio autorizzato può richiedere al Segretariato i disegni tecnici dettagliati al fine della fine della realizzazione.
7. L'Ufficio del Saggio autorizzato può ordinare punzoni /software per la marcatura laser basati sui suddetti disegni a condizione che il produttore di punzoni/software per la marcatura laser abbia sottoscritto un contratto in cui attesti di poter fornire punzoni del MMC/software per la marcatura laser del MCC esclusivamente all'Ufficio del Saggio autorizzato, ai fini della Convenzione sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi.

Custodia in sicurezza

8. Ciascun Ufficio del Saggio autorizzato deve adottare le misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza e la cura dei suddetti disegni, punzoni e maschere o software per la marcatura laser in suo possesso. Se un disegno, punzone o software per la marcatura laser fosse rubato o andasse perduto, deve esserne informato senza indugio il Comitato Permanente con un rapporto sulle circostanze e sulle misure adottate per ritrovarlo.


Distribuzione degli strumenti

9. Ogni strumento divenuto obsoleto deve essere distrutto senza indugio.

6.2 LINEE GUIDA SULLA CUSTODIA IN SICUREZZA DEL SOFTWARE PER LA MARCATURA LASER CON IL MARCHIO COMUNE DI CONTROLLO

1. Principi Generali

- 1.1 Si fa riferimento alle "Istruzioni per la realizzazione e la custodia in sicurezza degli strumenti per riprodurre il Marchio Comune di Controllo". I requisiti generali stabiliscono che tali istruzioni sono applicabili al software laser e devono essere seguite.
- 1.2 Le presenti Linee Guida affrontano questioni specifiche della protezione del software laser.
- 1.3 Il processo di marcatura laser prevede hardware e software. Entrambi devono essere ugualmente protetti contro un uso non autorizzato.
- 1.4 Per garantire un minimo livello di sicurezza, l'accesso sia all'hardware sia al software deve essere limitato e protetto. La protezione basilare consiste in misure



operative per limitare l'accesso non autorizzato al sistema laser (ad es. accesso limitato al locale in cui è in funzione l'apparecchiatura laser o tramite password di accesso al computer).

- 1.5 Tali metodi devono essere in linea con le buone prassi (ad es. apertura delle porte con il tesserino, password di sicurezza cambiate con regolarità, lettore d'impronte digitali o carta personale di accesso).

2. Macchinario laser

- 2.1 Il macchinario laser è composto da:

- l'apparecchio laser propriamente detto
- la centralina di comando (normalmente un PC con il software appropriato, ad es. programmi per la marcatura laser)
- il banco per il laser

- 2.2 Il macchinario laser deve essere tenuto in una stanza protetta dall'accesso non autorizzato. La stanza può essere posta sotto videosorveglianza.

- 2.3 Il macchinario laser può essere equipaggiato con un dongle (chiave elettronica di sicurezza) che ne limiti l'accesso. Il dongle deve essere conservato separatamente dal macchinario, in un posto sicuro (ad es. in cassaforte), se non utilizzato per un lungo periodo (ad es. di notte). Se il macchinario laser utilizza un dongle USB, allora la scritta accesso deve essere disattivata sulla porta USB.

- 2.4 Il personale abilitato a utilizzare il macchinario dovrebbe essere limitato. Il Saggiatore Capo tiene u elenco aggiornato degli operatori.

- 2.5 Il macchinario laser (cioè il PC) non dovrebbe essere collegato a Internet, a un server remoto (server situato lontano, fuori dalla sede dell'Ufficio del Saggio) o a qualsiasi altro dispositivo elettronico. Può, comunque, essere collegato ad un server locale (in-house), nel caso in cui l'accesso sia protetto da password. In questo caso il backup deve essere disattivato al fine di evitare che i dati siano salvati su un disco che può essere accessibile da altri.

3. Software e disegni

- 3.1 Il software utilizzato per impiegare i disegni del MCC deve essere protetto da password.

- 3.2 I disegni del MCC in forma elettronica devono essere disponibili in un formato di sola lettura. Non deve essere possibile modificare o copiare i disegni ad eccezione della copia originale, che deve essere conservata separatamente e in sicurezza.

- 3.3 Può essere attuato un protocollo digitale che permette che il software per l'utilizzo dei disegni del MCC sia attivato solo se utilizzato su uno specifico macchinario laser. Tale protocollo assicura la massima protezione.

- 3.4 Il software per l'utilizzo dei disegni del MCC può essere conservato:

- direttamente nel macchinario laser;
- in un server in-house;
- su un dispositivo elettronico portatile (ad es. USB, CD-ROM).

3.4 Si applicano le seguenti condizioni:

- Se conservato direttamente nel macchinario laser, l'accesso al software deve essere soggetto a una password distinta, diversa da quella che consente l'accesso al macchinario laser.
- Se conservato in un server in-house, il software deve essere accessibile solo dal macchinario laser, soggetto a una password separata. L'accesso al software, ad esempio da un PC interno, non deve essere possibile.
- Se conservato in un dispositivo elettronico portatile, quest'ultimo deve essere numerato e tenuto chiuso al sicuro (ad es. in cassaforte), tranne quando utilizzato per la marcatura laser.

3.5 I disegni devono essere conservati soltanto su un disco esterno. In caso di non utilizzo, il disco deve essere conservato separatamente dal macchinario, in un luogo sicuro (ad es. in cassaforte).

6.3 LINEE GUIDA SULLA MARCATURA DEGLI OGGETTI IN TRANSITO

1. Per oggetti in transito si intendono *"gli oggetti introdotti nel Paese esclusivamente per essere saggati e marchiati con il marchio di garanzia, cioè importati e riesportati immediatamente"*.
2. La marcatura degli oggetti in transito – anche con il MCC – è stata effettuata dagli Stati Contraenti per molti anni. Si tratta di una prassi consolidata, conosciuta anche come "servizio in transito". La prassi di marciare con il MCC gli oggetti in transito è stata formalmente autorizzata dal Comitato Permanente nella 62ª riunione svoltasi a Londra il 14 aprile 2008.
3. Riguardo alla marcatura con il MCC degli oggetti in transito, si applicano le regole seguenti:
4. Gli oggetti presentati per la marcatura in transito devono essere trattati allo stesso modo degli altri oggetti di produzione nazionale o importati presentati per la marcatura con il MCC all'Ufficio del Saggio.
5. Gli oggetti in transito possono provenire da uno Stato non facente parte della Convenzione sui Metalli Preziosi.
6. Sebbene in transito, l'azienda deve registrare il proprio marchio di responsabilità presso l'Ufficio del Saggio o l'autorità competente.

7. La marcatura degli oggetti in transito con il MCC è effettuata sotto la responsabilità dell'Ufficio del Saggio, che deve garantire che tali oggetti siano saggiati e marchiati conformemente ai requisiti della Convenzione.
8. Gli oggetti semilavorati possono essere marchiati in transito solo se sono state mostrate tutte le parti in metallo dell'oggetto.
9. L'Ufficio del Saggio può effettuare controlli a campione sugli oggetti semilavorati che sono marchiati in transito e successivamente assemblati presso la sede dell'azienda. Alcuni oggetti completamente assemblati e finiti possono essere inviati per un controllo all'Ufficio del Saggio, su specifica richiesta di quest'ultimo.

6.4 LINEE GUIDA SUL RIVESTIMENTO DOPO LA MARCATURA DI GARANZIA

1. Nel caso in cui gli oggetti siano presentati per la marcatura di garanzia in stato semilavorato, l'Ufficio del Saggio normalmente non sa quale tipo di finitura superficiale possa essere applicato dopo la marcatura di garanzia. In alcuni Paesi, il rivestimento dopo la marcatura di garanzia è vietato e soggetto a sanzioni; in altri Paesi è consentito ma gli oggetti rivestiti possono essere riverificati una volta sul mercato (nel quadro della Sorveglianza sul Mercato).
2. Per il rivestimento degli oggetti recanti il MCC, si applicano le regole seguenti:
3. È responsabilità del produttore richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio del Saggio qualora desideri rivestire gli oggetti recanti il MCC dopo il processo di marcatura di garanzia.
4. La richiesta deve essere avanzata nello stesso momento in cui gli oggetti sono presentati per il controllo e la marcatura.
5. Il tipo di rivestimento deve essere consentito in conformità ai requisiti della Convenzione. Per i rivestimenti consentiti si veda il paragrafo 2.6.1 della Raccolta di Decisioni Tecniche relativo all'Allegato I alla Convenzione.
6. È responsabilità dell'Ufficio del Saggio che ha autorizzato il rivestimento a posteriori degli oggetti recanti il MCC assicurare che essi siano conformi ai requisiti della Convenzione.
7. Gli oggetti che sono stati rivestiti dopo l'apposizione del MCC non possono essere esportati o messi sul mercato finché l'Ufficio del Saggio non abbia dato il proprio esplicito consenso. Il MCC può essere rimosso dagli oggetti non conformi, a meno che il produttore non si impegni a correggere la questione senza indugio.

6.5 LINEE GUIDA SULLA VERIFICA XRF

1. Ambito

La tecnica ED-XRF (Spettrometria per fluorescenza a raggi x con dispersione energetica) è adatta per valutare la conformità degli oggetti in metalli preziosi ai sensi della Convenzione. L'ED-XRF può essere utilizzata per individuare e identificare rivestimenti metallici, analizzare la composizione chimica delle leghe di

metallo prezioso i cui componenti siano individuabili mediante la tecnica ED-XRF.

2. Principio

2.1 L'ED-XRF è una tecnica di analisi utilizzata per determinare la composizione delle leghe metalliche. Un iniziale fascio di raggi x è concentrato sul campione per causare un'interazione energetica. I fotoni a raggi x emessi sono individuati e misurati dall'apparecchio a raggi x. Ciascun diverso elemento all'interno del campione emette fotoni con proprietà energetiche specifiche: calcolando questi specifici fotoni è possibile calcolare contemporaneamente le concentrazioni di ciascun elemento all'interno del campione.

2.2 Fondamentalmente l'ED-XRF è un metodo di analisi veloce, riproducibile e non distruttivo. Comunque, a causa di fattori fisici complessi e di processi d'interazione quali l'intensità¹², la geometria, gli effetti della matrice e altri, la rappresentatività delle misurazioni senza un'adeguata preparazione del campione e/o senza un corretto algoritmo di quantificazione della matrice è molto scadente e può condurre a gravi errori sistematici. Pertanto, l'utilizzo dell'ED-XRF al fine di valutare la conformità ai sensi della Convenzione necessita, oltre che di un'ideale strumentazione e di materiale di riferimento, di personale qualificato e dell'applicazione di procedure scritte.

3. Area di Applicazione

3.1 Al fine di valutare la conformità ai sensi della Convenzione, l'ED-XRF può essere utilizzato sia per lo screening, sia per le analisi quantitative. Ciascuna di queste applicazioni richiede uno specifico metodo di analisi.

3.2 Lo screening può essere definito come un metodo di analisi qualitativo e semi-quantitativo. Il suo scopo è quello di rispondere alle seguenti domande:

- Che tipo di lega è presente (analisi qualitativa)? (È fondamentale essere capaci di scegliere il programma analitico e il materiale di riferimento appropriati).
- Sugli oggetti è presente un rivestimento o qualsivoglia strato di arricchimento superficiale (qualitativa e semi-quantitativa)?
- La lega per saldature corrisponde al requisito (semi-quantitativa)?
- La lega corrisponde al campione analizzato (quantitativa)¹³?

¹² L'intensità deriva principalmente dall'energia dei fotoni emessi, dall'angolo d'incidenza tra il campione e il rivelatore così come dal coefficiente di attenuazione della massa (più o meno la sua densità) del campione (legge dell'assorbimento di Lambert-Beer). Come regola generale l'intensità si allinea alla densità dei materiali ed è di circa 5-10 µm per il platino, <7-12 µm << per l'oro, 30 µm per il palladio e <40 µm per l'argento.

¹³ Spesso gli Uffici del Saggio utilizzano oggetti imperfetti o sfondi di colata che vengono presentati con il lotto da sottoporre a marcatura di garanzia per le analisi chimiche (campione sostitutivo) invece di un oggetto finito. In questi casi lo spettro d'energia deve essere identi-



- Il lotto presentato è omogeneo?
- 3.3 Per effettuare lo screening è necessaria una strategia di misurazione. Tale strategia definisce il numero di misure per campione, il tempo di misura e il programma analitico (algoritmo di quantificazione). Al fine di rendere l'analisi il meno distruttiva possibile, lo strato superficiale è rimosso esclusivamente nei punti in cui non si possa escludere un rivestimento o un trattamento superficiale.
- 3.4 Lo screening è il primo livello di analisi. Se il risultato dello screening indica che vi è conformità, gli oggetti possono passare alla marcatura¹⁴. Se il risultato è negativo, gli oggetti sono respinti e sottoposti al secondo livello di analisi - l'analisi quantitativa.
- 3.5 L'analisi quantitativa (saggio) può essere definita come un metodo per quantificare, con la massima precisione possibile, il metallo prezioso in esame. Solitamente, i metodi quantitativi sono armonizzati e riconosciuti internazionalmente oppure sono accreditati tramite metodi di analisi interni che sono per lo più in linea con i metodi normalizzati.
- 3.6 L'ED-XRF può essere utilizzato come metodo quantitativo. Tuttavia, per soddisfare i requisiti della Convenzione, l'ED-XRF deve rispettare diverse condizioni, ad es. una preparazione distruttiva di un campione. Le precise condizioni per cui l'ED-XRF è autorizzato ai sensi della Convenzione quale metodo d'analisi sono indicate nelle Decisioni Tecniche relative all'Allegato II alla Convenzione (PMC/W 2/2001, ultima revisione) che recita:
- Per tutti i metalli preziosi: metodo spettrometrico a raggi x, nel caso in cui il metodo interno sia accreditato ai sensi della norma ISO 17025/17025 e l'incertezza di misura sia uguale o inferiore a quella dei metodi già accettati.*
- 3.7 Questa procedura può essere efficacemente utilizzata esclusivamente fatta salva la conformità ai requisiti della Convenzione, in particolare delle Linee Guida sul Campionamento, contenute nell'Allegato II alla Convenzione (PMC/W 2/2000, ultima revisione).

4. Apparecchiatura

- 4.1 Uno spettrometro ED-XRF deve rispettare i requisiti in materia di salute e sicurezza in vigore per i dispositivi funzionanti con radiazioni ionizzanti.
- 4.2 A seconda dell'ambito di applicazione, le specifiche possono variare, pertanto i seguenti punti sono solo delle raccomandazioni:

co per entrambe le leghe. Lo stesso approccio va utilizzato quando è presentato per la marcatura di garanzia un materiale precedentemente certificato.

¹⁴ La decisione in merito all'accettazione o al rifiuto di un oggetto dopo lo screening è responsabilità dell'Ufficio del Saggio. Oltre al risultato positivo dello screening ci sono, normalmente, altre informazioni sulla storia del campione (documentazione storica del cliente, precedente certificazione della lega, dovuta considerazione dell'incertezza di misura specifica per la lega ecc.)

- Tubo a raggi x: W-target (oppure Mo, Rh)
- Tensione di accelerazione: 50kV
- Filtri primari: Al, consigliato per il platino se W-target
- Collimatore: radiale, uno <1 mm, uno >1 mm
- Rilevatore: Si-PIN, SDD
- Stabilità a lungo termine: <0,1%
- Risoluzione di spettro: <180 keV
- Algoritmo di quantificazione: FP (parametri fondamentali)
- Elementi rilevabili: Z 22 (Ti) fino a Z 95 (U)

5. Materiale di riferimento

- 5.1 In generale il materiale di riferimento utilizzato per la taratura dei programmi di misura ED-XRF deve essere sufficientemente definito e documentato. I punti fondamentali per essere definito e documentato sono la sua omogeneità, la sua composizione chimica (preferibilmente una matrice corrispondente ai campioni), nonché gli intrinseci valori d'incertezza di tutti i componenti. La micro-struttura e la finitura superficiale sono anch'esse informazioni importanti.
- 5.2 Il materiale di riferimento per un metodo di analisi accreditato deve rispettare ulteriori requisiti per quanto riguarda la tracciabilità.
- 5.3 Per i metodi di screening interni, si può utilizzare un materiale di riferimento meno definito se il metodo è supportato da un metodo di analisi chimica.

6. Procedure operative standard

- 6.1 Per il funzionamento e la manutenzione degli strumenti ED-XRF deve essere tenuta a portata di mano una documentazione adeguata.
- 6.2 Le procedure operative devono essere a portata di mano. Possono essere redatte per iscritto o in un'altra forma utile (ad es. guida interattiva on-line).
- 6.3 Deve essere applicata una procedura operativa standard per la preparazione dei campioni per la misurazione al fine di garantire la massima qualità della misurazione.

7. Qualifica del personale/formazione

- 7.1 Il personale deve essere sottoposto a un'esauriente formazione e verifica prima di essere autorizzato ad analizzare gli oggetti con il metodo ED-XRF. La competenza del personale deve essere debitamente valutata mediante l'analisi di vari tipi di leghe che sono analizzate con ciascun gruppo di strumenti. Un componente del personale deve essere in grado di riconoscere il tipo di lega ed esaminare di conseguenza il materiale. I risultati sono valutati dal supervisore e viene tenuto un registro di ammissione. Tali leghe sono conservate a fini di formazione.
- 7.2 Il responsabile della procedura (supervisore, direttore di laboratorio) deve avere la qualifica necessaria (scienziato, saggatore certificato, o simile) per comprendere e gestire l'intera procedura.

8. Gestione della qualità

- 8.1 Il Controllo Analitico della Qualità (CAQ) è essenziale per la buona gestione delle analisi XRF. Gli strumenti devono essere tarati regolarmente. Deve essere specificato l'algoritmo di taratura. Devono essere utilizzati diagrammi di controllo. Tali diagrammi consentono di controllare la prestazione e la stabilità della strumentazione.
- 8.2 Una misurazione di riferimento generale è effettuata regolarmente sugli strumenti XRF. Questo assicura che i picchi visualizzati sullo spettro XRF siano tutti posizionati correttamente.
- 8.3 Il materiale di riferimento (campione QC) è rianalizzato, se necessario. I valori indicati sono registrati. I controlli giornalieri e il numero di conteggi misurati per il campione QC sono registrati nel relativo diagramma CAQ.
- 8.4 I campioni QC devono essere analizzati e puliti regolarmente per assicurare che non vi sia ossidazione.
- 8.5 Nel caso in cui sia valutato un nuovo strumento, i criteri di accettabilità sono determinati dall'analisi dei campioni QC al fine di garantire che la deviazione normale dei risultati sia entro limiti accettabili.

9. Risultati e registri


- 9.1 I risultati e le schede di controllo sono verificati da una persona autorizzata all'interno dell'Ufficio del Saggio prima di essere rilasciati per la marcatura con il MCC.
- 9.2 I limiti di accettazione, minimo e massimo, sono calcolati dal laboratorio. Si possono utilizzare fattori di correzione appropriati.
- 9.3 Le registrazioni delle analisi devono essere conservate per un determinato periodo di tempo.

6.6 APPROCCIO DEL RISCHIO CONDIVISO

1. L'incertezza di misura è insita in ogni metodo di analisi. La norma ISO 17025 richiede esplicitamente che si tenga conto dell'incertezza di misura.
2. Secondo l'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML), l'approccio del rischio condiviso è "la comune comprensione tra le parti interessate all'esito di un'analisi che nessuna di esse debba trarre un vantaggio o subire uno svantaggio a causa della valutazione dell'incertezza di misura"¹⁵.
3. Lo "approccio del rischio condiviso" è applicabile a tutti i metodi di analisi. Esso comporta "di accettare come conforme (e respingere in caso contrario) un oggetto

¹⁵ "Il ruolo dell'incertezza di misura nelle decisioni di valutazione della conformità nella metrologia legale" OIML G 19:2017

la cui qualità abbia un valore misurato nell'intervallo di tolleranza¹⁶. In ogni caso, poiché ai sensi della Convenzione non sono ammesse tolleranze negative, il valore misurato deve, in tutti i casi, essere superiore o uguale al grado di purezza.



Note:

- = Risultato medio
- I = Incertezza di misura ($\pm \dots\%$)

4. Sulla base dello "approccio del rischio condiviso", gli oggetti analizzati secondo i punti da 3.2.1 a 3.2.4 della Raccolta delle Decisioni Tecniche che ottengono un risultato uguale o superiore al grado di purezza saranno marchiatosi con il MCC a prescindere dalla misura di incertezza (A, B e C).

6.7 BENCHMARK PER LA VERIFICA XRF

In relazione all'analisi XRF, la Raccolta delle Decisioni Tecniche (PMC/W 2/2001, (ultima revisione)) stabilisce quanto segue:


3.2 Il titolo del contenuto dei metalli preziosi è determinato mediante uno dei seguenti metodi di analisi approvati:

3.2.5 Per tutti i metalli preziosi: metodo spettrometrico a raggi x, nel caso in cui il metodo interno sia accreditato ai sensi della norma ISO 17025 e l'incertezza di misura sia uguale o migliore di quella dei metodi già accettati⁽¹¹⁾.

(11) Questo significa che l'incertezza di misura del metodo spettrometrico a raggi x non deve superare i seguenti limiti:

- oro	$\pm 0.5\%$
- argento	$\pm 1.0\%$
- platino	$\pm 5.2\%$

¹⁶ BIPM, JCGM 106:2012, Valutazione dei dati di misurazione - Il ruolo dell'incertezza di misura nella valutazione di conformità



- palladio $\pm 5,8\%$

I limiti sopra indicati (benchmark) sono determinati come segue:

- in via di principio i benchmark da ottenere dovrebbero essere ≤ 2 x il valore medio delle deviazioni standard di riproducibilità durante gli ultimi 5 round Robin della Convenzione;
- i benchmark sono stabiliti dal CP sulla base di una proposta della CTP;
- la CTP calcola i benchmark sulla base dei dati storici dei Round Robin (v. tabella seguente), arrotondati al decimale più vicino;

RR	RR Au	RR Ag	RR Pt	RR Pd
1	39 $\pm 0,21\%$	40 $\pm 0,39\%$	41 $\pm 1,30\%$	36 $\pm 4,11\%$
2	37 $\pm 0,24\%$	38 $\pm 0,42\%$	31 $\pm 2,61\%$	25 $\pm 1,82\%$
3	34 $\pm 0,23\%$	35 $\pm 0,85\%$	21 $\pm 2,27\%$	15 $\pm 2,71\%$
4	33 $\pm 0,28\%$	32 $\pm 0,44\%$	12 $\pm 3,40\%$	
5	30 $\pm 0,25\%$	29 $\pm 0,42\%$	11 $\pm 3,30\%$	
media sR (5 anni)	$\pm 0,24\%$	$\pm 0,50\%$	$\pm 2,58\%$	$\pm 2,88\%$
2 x sR (95%)	$\pm 0,48\%$	$\pm 1,01\%$	$\pm 5,15\%$	$\pm 5,76\%$
Arrotondato	$\pm 0,5\%$	$\pm 1,0\%$	$\pm 5,2\%$	$\pm 5,8\%$

- I benchmark sono ritenuti stabili nel tempo e possono essere aggiornati dalla CTP su richiesta del CP, o qualora si verifichi un cambiamento significativo (ad es. migliore prestazione della tecnologia analitica).

Sezione 7: Regolamenti finanziari

Pagamento della Quota Annuale di Adesione

1. Il Segretariato del Comitato Permanente è responsabile di (i) riscuotere; (ii) contabilizzare i contributi dovuti dai Membri; e (iii) rilasciare quietanza, secondo quanto segue:
 - (a) Il Segretariato deve inviare le richieste di pagamento della quota di adesione relativa all'anno successivo, mediante fattura ufficiale, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno solare;
 - (b) La fattura deve indicare la quota di adesione da corrispondere e offrire ai Membri le seguenti opzioni:
 - * pagamento entro il 30 aprile del successivo anno solare = 100% della quota;

- * pagamento dopo il 30 aprile del successivo anno solare (ma entro il 31 ottobre)= 120% della quota;
- (c) Qualsiasi credito o arretrato (ad es. fatture non pagate) deve essere dedotto o aggiunto alla quota di adesione;
 - (d) Entro giugno di ciascun anno solare, il Segretariato invierà un sollecito a quelle Autorità che non abbiano ancora pagato le loro quote;
 - (e) Le Autorità che non abbiano ancora pagato le loro quote al 31 ottobre del corrispondente anno finanziario saranno invitate dal Presidente a spiegare i motivi del ritardo;
 - (f) Il Presidente deve dare suggerimenti al Comitato Permanente relativamente ai morosi;
 - (g) Il Comitato Permanente può adottare le misure appropriate in merito al ritardo o mancato pagamento delle quote annuali.

Allegato 1

PROTOCOLLO D'INTESA*tra il*

Programma di cooperazione sull'ispezione farmaceutica (PIC/S)

*e la*Convenzione sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi
(Convenzione sulla marcatura di garanzia)*su*

Amministrazione, Attività e Finanziamento

del

Segretariato della Marcatura di garanzia

1. Il presente è un Protocollo d'Intesa tra il Programma di cooperazione sull'ispezione farmaceutica e (PIC/S) e la Convenzione sul Controllo e la Marcatura degli Oggetti in Metalli Preziosi (Convenzione sulla marcatura di garanzia) concernente la costituzione e il funzionamento del Segretariato della Marcatura di garanzia.
2. Il PIC/S con il presente atto conviene di fornire i servizi di segretariato alla Convenzione sulla marcatura di garanzia. Questi saranno prestati dal personale del Segretariato del PIC/S, che costituirà il Segretariato della Marcatura di garanzia.
3. In cambio dei servizi prestati dal PIC/S, i Membri e gli Osservatori della Convenzione sulla marcatura di garanzia devono corrispondere una quota annuale di adesione che finanzia le attività del Segretariato della Marcatura di garanzia.
4. Il Segretariato della Marcatura di garanzia è tecnicamente collegato al Segretariato del PIC/S. Assiste il Comitato Permanente della Convenzione sulla marcatura di garanzia (e altri enti istituiti dal Comitato) nello svolgimento delle relative attività sotto la diretta supervisione del Presidente del Comitato Permanente.
5. Nello svolgimento delle attività per la Convenzione sulla marcatura di garanzia, il Segretariato della Marcatura di garanzia è autonomo e segue le proprie procedure.

6. Il Presidente del Comitato Permanente ed il Presidente del PIC/S controlleranno che le attività del Segretariato della Marcatura di garanzia siano svolte in conformità alle disposizioni del presente Protocollo d'Intesa.
7. La Convenzione sulla marcatura di garanzia deve essere consultata in merito a questioni relative all'amministrazione, alle attività, al personale ed al finanziamento del Segretariato della marcatura di garanzia.
8. Il presente Protocollo d'Intesa è valido per il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti interessati alla fine dell'esercizio finanziario. Sarà tacitamente rinnovato, anno dopo anno. Ciascuna delle due parti può recedere tramite preavviso scritto di 12 mesi. Le modifiche al presente Protocollo d'Intesa possono essere proposte dal PIC/S e dalla Convenzione sulla marcatura di garanzia per essere prese in esame da entrambe le parti.

Firmato:

David Evans
Presidente
Comitato Permanente
Convenzione sulla marcatura di garanzia

Lilian Hamilton
Presidente
Comitato PIC/S

Data: 3 ottobre 2003

10 settembre 2003

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA E DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI

Io sottoscritto [nome], rappresentante di [nome dell'autorità], accetto di rispettare le seguenti condizioni:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, mi impegno a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni (scritte e orali) ricevute nelle riunioni ai sensi della Convenzione sui Metalli Preziosi [Comitato Permanente, Commissione Tecnica Permanente, etc.] o inviandomi dal Segretariato, da altri Membri e Osservatori. Utilizzerò tali informazioni esclusivamente nel contesto della Convenzione sui Metalli Preziosi.

Articolo 2

Gli impegni di cui all'articolo 1 sono permanenti, ma non si applicano:

- alle informazioni disponibili al pubblico nel momento in cui vengono fornite;
- alle informazioni che una terza parte mi ha legalmente comunicato senza un accordo di riservatezza.

Articolo 3

Ho preso attenta nota della segretezza delle informazioni e dei documenti e delle restrizioni sulla (ulteriore) circolazione/diffusione di informazioni e documenti riserva-


ti¹⁷. Mi impegno a non condividere alcuna informazione o documento riservato con estranei (ad es. commercio).

Articolo 4

Dichiaro di non avere alcun conflitto d'interessi con le questioni discusse nelle riunioni della Convenzione [Comitato Permanente, Commissione Tecnica Permanente, etc.] e che spontaneamente informerò (i) il Segretariato prima di una riunione, o (ii) tutti i partecipanti all'inizio di una riunione, qualora uno degli argomenti all'Ordine del Giorno potesse rappresentare un potenziale o reale conflitto d'interessi.

Luogo e data:

Firma:



¹⁷ È considerata "riservata" l'informazione sensibile (risultati di analisi o valutazioni, etc.) e la sua divulgazione deve essere limitata ai destinatari previsti. Per essere considerati riservati, i documenti o le comunicazioni devono essere divulgati con la parola "riservato".

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196).

Dall'adesione alla Convenzione di Vienna sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi derivano i seguenti oneri a carico della finanza pubblica:

- la corresponsione di una quota annua per il funzionamento della Convenzione, che è garantita dal Comitato permanente (c.d. "Standing Committee") istituito ai sensi dell'articolo 10 della medesima Convenzione;
- le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del suddetto Comitato permanente.

Per quanto concerne la quota annua per il funzionamento della Convenzione, la previsione di spesa per i costi di Segreteria a carico degli Stati contraenti è fissata in CHF 8.900 annui. Pertanto, tenendo in conto possibili fluttuazioni del tasso di cambio euro/franco svizzero, il contributo obbligatorio dell'Italia può essere prudenzialmente valutato in € 8.000 annui (al tasso di cambio di 1,11).

Per quanto concerne invece le spese di missione, il Comitato permanente si riunisce due volte l'anno nei Paesi parte della Convenzione, tutti situati in territorio europeo o nel bacino Mediterraneo. A titolo esemplificativo, le sedi individuate per le riunioni del 2020 sono state Danzica (Polonia) e Ginevra (Svizzera).

Le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato permanente (2 riunioni all'anno, a decorrere dal 2021) sono quantificate come segue:

- la delegazione italiana sarà composta da 2 componenti con qualifica di dirigente appartenenti al MISE e la durata delle riunioni sarà di 2 giorni;
 - spese di viaggio per 2 biglietti aerei a/r Roma – Ginevra (o altra città ospitante):
€ 300 x 2 persone x 2 riunioni: € 1.200
 - spese di pernottamento: € 180 x 2 persone x 1 notte x 2 riunioni: € 720
 - spese di vitto: € 95 x 2 persone x 2 giorni x 2 riunioni: € 760
- TOTALE € 2.680**

Non derivano nuovi né maggiori oneri, invece, dall'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 della Convenzione, concernenti l'identificazione e l'operatività degli Uffici del saggio, poiché tali funzioni verranno espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente da alcuni degli Uffici del saggio del sistema camerale già operanti in base al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.


L'onere totale derivante dalla ratifica della Convenzione di Vienna sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi ammonta pertanto a € 10.680 annui a decorrere dal 2021, di cui € 2.680 per spese di missione ed € 8.000 quali oneri valutati per il versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale.



A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

27/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il disegno di legge risponde all'esigenza di recepire nel sistema normativo nazionale le disposizioni contenute nella Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come « Convenzione sui metalli preziosi », « Convenzione di contrassegno » o « Convenzione di Vienna »).

Detta Convenzione è un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.

La domanda di adesione alla Convenzione è stata presentata dall'Italia con l'obiettivo di condividere lo scopo della Convenzione di « facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore giustificata dalla particolare natura di tali oggetti ».

Infatti mediante regole tecniche comuni e un marchio comune di controllo (apposto, previa verifica del titolo, da un ufficio del saggio riconosciuto dallo Stato contraente), la Convenzione istituisce tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi.

L'adesione alla Convenzione è stata valutata positivamente dal Ministero dello sviluppo economico con il nulla osta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che congiuntamente hanno seguito l'*iter* di adesione, nell'ambito di un programma di politica settoriale a sostegno delle imprese del settore orafo, e fu individuata quale unica via realistica da perseguire per consentire la libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi in numerosi mercati (alcuni dei quali rilevanti per l'esportazione italiana).

Lo strumento proposto è del tutto coerente con l'azione di Governo, sempre tesa ad una politica di sviluppo e competitività a sostegno della produzione nazionale. La Convenzione è coerente con il programma di Governo in quanto assicura una presenza attiva dell'Italia nella discussione e nelle decisioni in merito alla determinazione dei parametri normativi e tecnici che sono alla base della Convenzione.

Il ricorso alla legge di autorizzazione si rende necessario in quanto la Convenzione rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La Convenzione non presenta profili di incoerenza o contraddizione con il quadro normativo nazionale, né sussistono motivi di

contrasto tra l'adesione alla Convenzione e gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Si informa che i metalli preziosi e le loro leghe sono oggetto di normativa nazionale. Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Tale norma rappresenta un'organica definizione degli aspetti che costituiscono i presupposti per la lecita circolazione dei metalli preziosi e stabilisce le condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare materia prima. Il decreto legislativo rappresenta una garanzia sia per gli operatori economici sia per i consumatori. Completa il quadro normativo costituito dal decreto legislativo n. 251 del 1999 il regolamento applicativo emanato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Il progresso tecnologico intervenuto negli anni e la necessità di semplificazione di alcuni adempimenti procedurali hanno portato l'azione di governo a modificare l'impianto normativo esistente.

Con l'ultima modifica apportata al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 attraverso l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2015, n. 168, la normativa in argomento è stata aggiornata, in particolare per semplificare gli adempimenti relativi all'utilizzo del previsto marchio facoltativo anche ai fini dell'esportazione e, eventualmente, dell'applicazione della Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, nonché per la rivendita di oggetti usati acquisiti legittimamente da privati e privi di marchio, in quanto di produzione estera o risalente nel tempo, da parte di strutture come i monti dei pegni e simili.

Pertanto l'affermazione di inesistenza di profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale è corretta anche alla luce delle ultime modifiche intervenute sulla normativa nazionale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Si ritiene che la Convenzione non incida su leggi e regolamenti interni vigenti e che non comporti, al di là dell'autorizzazione all'adesione e all'ordine di esecuzione, l'adozione di norme di adeguamento del diritto interno. Infatti, la previsione recata dall'articolo 3 del disegno di legge integra la normativa nazionale, in quanto chiarisce che il marchio comune di controllo è apposto dagli uffici del saggio, appartenenti al sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio «Italia Turrita» disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione.

La previsione semplifica e coordina i requisiti previsti dalla Convenzione con quelli previsti dalla normativa nazionale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Dall'analisi della Convenzione non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'entrata in vigore della Convenzione non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in materia di ripartizione delle funzioni amministrative. Come precisato al precedente punto 5), la natura della Convenzione è tale che la sua entrata in vigore non incide sull'attività delle autonomie territoriali italiane.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di una Convenzione internazionale rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge è l'unico strumento normativo possibile.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato attuale non risultano esservi, all'esame del Parlamento, progetti di legge vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

La Convenzione non presenta implicazioni sotto il profilo costituzionale, né risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie che sono oggetto della stessa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

La Convenzione non pone problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in quanto trattasi dell'adesione a un accordo

internazionale che verte su regole tecniche già disciplinate nel nostro ordinamento giuridico e che non sono oggetto di normativa armonizzata a livello europeo. Inoltre al momento non risultano esservi, all'esame della Commissione europea, progetti di legge vertenti su materie analoghe.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione vertenti sulla medesima o su analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La Convenzione è conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie che sono oggetto della stessa.

13) *Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative contenute nella Convenzione non innovano rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa nazionale.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La Convenzione non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri né ad accordi internazionali di carattere multilaterale.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

La Convenzione non introduce modifiche o integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si individuano nel testo della Convenzione effetti abrogativi impliciti di disposizioni normative.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano esservi deleghe sui temi specifici che sono oggetto della Convenzione.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'entrata in vigore della Convenzione non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana né misure di adeguamento amministrativo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La Convenzione non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. L'elaborazione di eventuali

statistiche relative al settore disciplinato dal provvedimento rientra nei compiti affidati al Comitato permanente, organo di funzionamento della Convenzione.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 9.04.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

15 APR. 2021

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Uffici del saggio e loro marchio)

1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'am-

bito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENTION ON THE CONTROL AND MARKING OF ARTICLES OF PRECIOUS METALS

PREAMBLE

The Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Norway, the Portuguese Republic, the Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*;

Desiring to facilitate international trade in articles of precious metals while at the same time maintaining consumer protection justified by the particular nature of these articles;

Considering that the international harmonisation of standards and technical regulations and guidelines for methods and procedures for the control and marking of precious metal articles is a valuable contribution to the free movement of such products;

Considering that this harmonisation should be supplemented by mutual recognition of control and marking and desiring therefore to promote and maintain co-operation between their assay offices and concerned authorities;

Having regard to the fact that compulsory hallmarking is not required from the Contracting States to the Convention and that the marking of articles of precious metals with the Convention marks is carried out on a voluntary basis;

Have agreed as follows:

I Scope and Operation

ARTICLE 1

1. Articles controlled and marked by an authorised assay office in accordance with the provisions of this Convention shall not be submitted to further compulsory assaying or marking in an importing Contracting State. This does not prevent an importing Contracting State from carrying out check tests in accordance with Article 6.

2. Nothing in this Convention shall require a Contracting State to allow the importation or sale of articles of precious metals which are not defined in its national legislation or do not comply with its national standards of fineness.

- 2 -

ARTICLE 2

For the purposes of this Convention "articles of precious metals" means articles of platinum, gold, palladium, silver, or alloys thereof, as defined in Annex I.

ARTICLE 3

1. In order to benefit from the provisions of Article 1, articles of precious metals must:

- (a) be submitted to an authorised assay office appointed in accordance with Article 5;
- (b) fulfil the technical requirements of this Convention as laid down in Annex I;
- (c) be controlled in accordance with the rules and procedures laid down in Annex II;
- (d) be marked with the marks as prescribed in Annex II.

2. The benefits of Article 1 shall not be applicable to articles of precious metals which, after being marked as prescribed in Annex II, have had any of these marks altered or obliterated.

ARTICLE 4

The Contracting States shall not be obliged to apply the provisions of paragraph 1 of Article 1 to articles of precious metals which, since being submitted to an authorised assay office, and controlled and marked as prescribed in Article 3, have been altered by addition or in any other manner.

II Control and Sanctions

ARTICLE 5

1. Each Contracting State shall appoint one or more authorised assay offices for the control and marking of articles of precious metals as provided for in Annex II.

- 3 -

2. The authorised assay offices shall satisfy the following conditions:
 - availability of staff and of the necessary means and equipment;
 - technical competence and professional integrity of the staff;
 - in carrying out the requirements of the Convention, the management and technical staff of the authorised assay office must be independent of all circles, grouping or persons with direct or indirect interest in the area concerned;
 - staff must be bound by professional secrecy.
3. Each Contracting State shall notify the depositary of the appointment of such assay offices and of their marks and any withdrawal of this authorisation from any assay office previously appointed. The depositary shall immediately notify all other Contracting States accordingly.

ARTICLE 6

The provisions of this Convention shall not prevent a Contracting State from carrying out check tests on articles of precious metals bearing the marks provided for in this Convention. Such tests shall not be carried out in such a way as to hamper unduly the importation or sale of articles of precious metals marked in conformity with the provisions of this Convention.

ARTICLE 7

The Contracting States hereby empower the depositary to register with the World Intellectual Property Organisation (WIPO), in accordance with the Convention of Paris for the Protection of Industrial Property, the Common Control Mark described in Annex II as a national hallmark of each Contracting State. The depositary shall also do so in the case of a Contracting State in relation to which this Convention enters into force at a later date or in the case of an acceding State.

ARTICLE 8

1. Each Contracting State shall have and maintain legislation prohibiting, subject to penalties, any forgery, unauthorised alteration or misuse of the Common Control Mark or of the marks of the authorised assay offices which have been notified in accordance with paragraph 3 of Article 5, and any unauthorised alteration to the article or alteration or obliteration of the fineness mark or responsibility mark after the Common Control Mark has been applied.

- 4 -

2. Each Contracting State undertakes to institute proceedings under such legislation when sufficient evidence of forgery or misuse of the Common Control Mark or marks of the authorised assay offices, or unauthorised alteration to the article or alteration or obliteration of the fineness mark or responsibility mark after the Common Control Mark has been applied is discovered or brought to its attention by another Contracting State or, where more appropriate, to take other suitable action.

ARTICLE 9

1. If an importing Contracting State or one of its authorised assay offices has reason to believe that an assay office in an exporting Contracting State has affixed the Common Control Mark without having complied with the relevant provisions of this Convention, the assay office by which the articles are purported to have been marked shall be immediately consulted and shall promptly lend all reasonable assistance for the investigation of the case. If no satisfactory settlement is reached, either of the parties may refer the case to the Standing Committee by notifying its Chairman. In such a case the Chairman shall convene a meeting of the Standing Committee.

2. If any matter has been referred to the Standing Committee under paragraph 1, the Standing Committee may, after having given an opportunity for the parties concerned to be heard, make recommendations as to the appropriate action to be taken.

3. If within a reasonable time a recommendation referred to in paragraph 2 has not been complied with, or the Standing Committee has failed to make any recommendation, the importing Contracting State may then introduce such additional surveillance of articles of precious metals marked by that particular assay office and entering its territory, as it considers necessary, including the right temporarily to refuse to accept such articles. Such measures shall immediately be notified to all Contracting States and shall be reviewed from time to time by the Standing Committee.

4. Where there is evidence of repeated and grave misapplication of the Common Control Mark the importing Contracting State may temporarily refuse to accept articles bearing the assay office mark of the assay office concerned whether or not controlled and marked in accordance with this Convention. In such a case the importing Contracting State shall immediately notify all other Contracting States and the Standing Committee shall meet within one month to consider the matter.

- 5 -

III Standing Committee and Amendments

ARTICLE 10

1. A Standing Committee is hereby established on which each Contracting State shall be represented. Each Contracting State shall have one vote.
2. The tasks of the Standing Committee shall be:
 - to consider and review the operation of this Convention;
 - to review and, where necessary, propose amendments to the Annexes to this Convention;
 - to take decisions on technical matters, as provided for in the Annexes;
 - to promote and maintain technical and administrative co-operation between the Contracting States in matters dealt with by this Convention;
 - to consider measures for securing uniform interpretation and application of the provisions of this Convention;
 - to encourage the adequate protection of the marks against forgery and misuse;
 - to make recommendations in the case of any matter referred to it under the provisions of paragraph 2 of Article 9, or for the settlement of any dispute arising out of the operation of this Convention which is presented to the Standing Committee;
 - to examine whether the arrangements of a State interested in acceding to this Convention comply with the conditions of the Convention and its Annexes and to make a report in that respect for consideration by the Contracting States.
3. The Standing Committee shall adopt rules of procedure for its meeting including rules for the convening of such meetings. This Committee shall meet at least once a year.
4. In accordance with paragraph 2 above, the Standing Committee shall take decisions on technical matters, as provided for in the Annexes, by unanimous vote.
5. The Standing Committee may make recommendations on any question relating to the implementation of this Convention or make proposals for the amendment of this Convention. Such recommendations or proposals shall be transmitted to the depositary which shall notify all Contracting States.

- 6 -

ARTICLE 11

Amendment to the Convention

1. In the case of a proposal received from the Standing Committee for the amendment of the Articles to the Convention, or in the case of a proposal for amendment of the Convention received from a Contracting State, the depositary shall submit such proposals for acceptance to all Contracting States.
2. If within three months from the date of the submission of a proposal for amendment under paragraph 1 a Contracting State requests that negotiations be opened on the proposal, the depositary shall arrange for such negotiations to be held.
3. Provided it is accepted by all Contracting States, an amendment to this Convention shall enter into force one month after deposit of the last instrument of acceptance unless another date is provided for in the amendment. Instruments of acceptance shall be deposited with the depositary which shall notify all Contracting States.

Amendment to the Annexes

4. In the case of a proposal made by the Standing Committee for amendment of the Annexes to the Convention, the depositary shall notify all Contracting States.
5. The amendment to the Annexes shall come into force six months after the date of notification by the depositary unless an objection has been received from the Government of a Contracting State or unless a later date for its entry into force has been provided for in the amendment.

IV Final Provisions

Accession

ARTICLE 12

1. Any State being a Member of the United Nations or of any of the specialised agencies or of the International Atomic Energy Agency or a Party to the Statute of the International Court of Justice and having arrangements for the assay and marking of articles of precious metals necessary to comply with the requirements of the Convention and its Annexes may, upon invitation of the Contracting States to be transmitted by the depositary, accede to this Convention.

- 7 -

2. The Governments of the Contracting States shall notify their reply to the depositary within four months after receipt of the request by the depositary asking them whether they agree to the invitation. Any Government not replying within that period shall be deemed to have consented to the invitation.

3. The Governments of the Contracting States shall base their decision whether to invite a State to accede primarily on the report referred to in paragraph 2 of Article 10.

4. The invited State may accede to this Convention by depositing an instrument of accession with the depositary which shall notify all other Contracting States. The accession shall become effective three months after deposit of that instrument.

ARTICLE 13

1. The Government of any signatory or acceding State may, when depositing its instrument of ratification or accession, or at any time thereafter, declare in writing to the depositary that this Convention shall apply to all or part of the territories, designated in the declaration, for the external relations of which it is responsible. The depositary shall communicate any such declaration to the Governments of all other Contracting States.

2. If the declaration was made at the time of the deposit of the instrument of ratification or accession this Convention shall enter into force in relation to those territories on the same date as the Convention enters into force in relation to the State having made the declaration. In all other cases the Convention shall enter into force in relation to those territories three months after the declaration has been received by the depositary.

3. The application of this Convention to all or part of such territories may be terminated by the Government of the State having made the declaration referred to in paragraph 1 provided that it gives three months' notice in writing to the depositary which shall notify all other Contracting States.

Withdrawal

ARTICLE 14

Any Contracting State may withdraw from this Convention provided that it gives twelve months' notice in writing to the depositary which shall notify all Contracting States, or on such other terms as may be agreed upon by the Contracting States. Each Contracting State undertakes that, in the event of its withdrawal from the Convention, it will cease after withdrawal to use or apply the Common Control Mark for any purpose.

- 8 -

Ratification

ARTICLE 15

1. This Convention shall be ratified by the signatory States. The instruments of ratification shall be deposited with the depositary which shall notify all other signatory States.
2. This Convention shall enter into force four months after deposit of the fourth instrument of ratification. In relation to any other signatory State depositing subsequently its instrument of ratification this Convention shall enter into force two months after the date of deposit but not before the expiry of the above-mentioned period of four months.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in Vienna this 15th day of November 1972, in a single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic, which shall be deposited with the Government of Sweden, by which certified copies shall be transmitted to all other signatory and acceding States.

Here follow the signatures of the representatives of Austria, Finland, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

* * * * *

ANNEXES I AND II
TO THE CONVENTION
ON THE CONTROL
AND MARKING OF
ARTICLES OF
PRECIOUS METALS

Adopted in Vienna on 15 November 1972

Entered into force on 27 June 1975

Amended on

- 23 May 1978 (with entry into force on 14 July 1980)
- 24 November 1988 (with entry into force on 13 December 1989)
- 25 and 26 May 1998 (with entry into force on 10 March 2000)
- 15 October 2002 (with entry into force on 10 August 2004)
- 11 October 2010 (with entry into force on 3 August 2011)
- 20 April 2018 (with entry into force on 1 January 2019)

© Precious Metals Convention
2019

Reproduction prohibited for
commercial purposes.
Reproduction for internal use is
authorised,
provided that the source is
acknowledged.

Text in English and French

Editor: Secretariat of the Precious Metals
Convention

e-mail: info@hallmarkingconvention.org
web site: www.hallmarkingconvention.org

ANNEXES I ET II
À LA CONVENTION
SUR LE CONTRÔLE ET
LE POINÇONNEMENT
DES OUVRAGES EN
MÉTAUX PRÉCIEUX

Adoptées à Vienne le 15 novembre 1972

Entrées en vigueur le 27 juin 1975

Amendées le

- 23 mai 1978 (avec entrée en vigueur le 14 juillet 1980)
- 24 novembre 1988 (avec entrée en vigueur le 13 décembre 1989)
- 25 et 26 mai 1998 (avec entrée en vigueur le 10 mars 2000)
- 15 octobre 2002 (avec entrée en vigueur le 10 août 2004)
- 11 octobre 2010 (avec entrée en vigueur le 3 août 2011)
- 20 avril 2018 (avec entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2019)

© Convention des Métaux
Précieux 2019

Reproduction interdite à
des fins commerciales.
Reproduction autorisée
pour usage interne
pour autant que la source est
mentionnée.

Texte en anglais et en français

Editeur: Secrétariat de la Convention des Métaux
Précieux

courriel: info@hallmarkingconvention.org
site web: www.hallmarkingconvention.org

ANNEX I**ANNEXE I****Definitions and Technical Requirements****Définitions et exigences techniques****1. Definitions****1. Définitions**

For the purpose of this Convention the following definitions apply:

Aux fins de la présente Convention, on retient les définitions suivantes:

1.1 Precious metals**1.1 Métaux précieux**

Precious metals are platinum, gold, palladium and silver. Platinum is the most precious metal followed by gold, palladium and silver.

Les métaux précieux sont le platine, l'or, le palladium et l'argent. Le platine est le plus précieux des métaux, suivi par l'or, le palladium et l'argent.

1.2 Precious metal alloy**1.2 Alliage de métal précieux**

A precious metal alloy is a solid solution containing at least one precious metal.

Un alliage de métal précieux est une solution solide contenant au moins un métal précieux.

1.3 Precious metal article**1.3 Ouvrage en métal précieux**

A precious metal article is any item of jewellery, goldsmith's, silversmith's or watchmaker's ware or any other object made entirely or in part from precious metals or their alloys. "In part" means that a precious metal article may contain

Un ouvrage en métal précieux est un article de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ou horlogerie ou tout autre objet fabriqué entièrement ou en partie en métal précieux ou en alliage de métal précieux. « En partie » signifie que l'ouvrage en métal précieux peut contenir

- i. non-metallic parts;
- ii. base metal parts for technical reasons and/or decoration (see paragraph 1.5 below).

- i. des parties non-métalliques ;
- ii. des parties en métal commun pour des raisons techniques et/ou à titre de décoration. (cf. paragraphe 1.5 ci-dessous).

1.4 Mixed precious metal article**1.4 Ouvrage de métaux précieux mixte**

A mixed precious metal article is an article consisting of two or more precious metal alloys.

Un ouvrage de métaux précieux mixte est un article consistant de deux ou plusieurs alliages de métal précieux.

<p>1.5 Multimetal article</p> <p>A multimetal article is composed of parts of precious metal and parts of non-precious metal.</p>	<p>1.5 Ouvrage multimétaux</p> <p>Un ouvrage multimétaux est composé de parties en métal précieux et de parties en métal non-précieux.</p>
<p>1.6 Fineness</p> <p>The fineness is the content of the named precious metal measured in terms of parts per thousand by weight of alloy.</p>	<p>1.6 Titre</p> <p>Le titre est la proportion du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l'alliage.</p>
<p>1.7 Standard of fineness</p> <p>The standard of fineness is the minimum content of the named precious metals measured in terms of parts per thousand by weight of alloy.</p>	<p>1.7 Titre légal</p> <p>Le titre légal est la proportion minimale du métal précieux désigné, exprimée en millièmes du poids de l'alliage.</p>
<p>1.8 Coating / plating</p> <p>Coating or plating is one or more layers of a material, permitted by the Standing Committee, applied to all, or part, of a precious metal article e.g. by a chemical, electrochemical, mechanical or physical process.</p>	<p>1.8 Revêtement / placage</p> <p>Un revêtement ou placage consiste en une ou plusieurs couches de matériel, autorisé par le Comité permanent, appliquées sur la totalité ou sur une partie d'un ouvrage en métal précieux, par exemple, par un procédé chimique, électrochimique, mécanique ou physique.</p>
<p>1.9 Base metals</p> <p>Base metals are all metals except platinum, gold, palladium, and silver.</p>	<p>1.9 Métaux communs</p> <p>Le terme « métaux communs » désigne tous les métaux, à l'exception du platine, de l'or, du palladium et de l'argent.</p>
<p>1.10 Assay</p> <p>An assay is a quantitative analysis of a precious metal alloy by a method defined in paragraph 3.2 of Annex II.</p>	<p>1.10 Essai</p> <p>Un essai est une analyse quantitative d'un alliage de métal précieux par une méthode définie au paragraphe 3.2 de l'Annexe II.</p>
<p>1.11 Other definitions and further details</p> <p>The Standing Committee may decide on other definitions as well as further details.</p>	<p>1.11 Autres définitions et détails supplémentaires</p> <p>D'autres définitions ainsi que des détails supplémentaires peuvent faire l'objet de décisions par le Comité permanent.</p>

<p>2. Technical requirements</p> <p>2.1 Articles not covered by the Convention</p> <p>The Convention does not apply to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Articles made of alloys of a fineness not defined by the Standing Committee; b) Any article which is intended to be used for medical, dental, veterinary, scientific or technical purpose; c) Coins which are legal tender; d) Parts or incomplete semi-manufactures (e.g. metal parts or surface layer); e) Raw materials such as bars, plates, wire and tubes; f) Base metal articles coated with precious metal; g) Any other object decided by the Standing Committee. <p>Consequently, the articles referred to in a) to g) above cannot be marked with the Common Control Mark.</p> <p>2.2 Standards of fineness applied under the Convention</p> <p>Subject to Article 1, paragraph 2 of the Convention, the standards of fineness applied under the Convention shall be those defined by the Standing Committee.</p> <p>2.3 Tolerance</p> <p>No negative tolerance is permitted in relation to the standard of fineness indicated on the article.</p>	<p>2. Exigences techniques</p> <p>2.1 Ouvrages non couverts par la Convention</p> <p>La Convention ne s'applique pas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aux ouvrages en alliage d'un titre non défini par le Comité permanent; b) aux ouvrages destinés à un usage médical, dentaire, vétérinaire, scientifique ou technique; c) aux pièces de monnaie ayant cours légal; d) aux parties ou produits semi-fabriqués incomplets (par ex. parties métalliques ou revêtements de surface); e) aux matériaux bruts tels que barres, plaques, fils et tubes; f) aux ouvrages en métal commun revêtus de métal précieux; g) à tout autre ouvrage faisant l'objet d'une décision du Comité permanent. <p>En conséquence, le poinçon commun ne peut pas être appliqué sur les ouvrages ou produits mentionnés aux alinéas a) à g) ci-dessus.</p> <p>2.2 Titres légaux admis par la Convention</p> <p>Sous réserve de l'Article 1, paragraphe 2 de la Convention, les titres légaux admis par la Convention sont ceux définis par le Comité permanent.</p> <p>2.3 Tolérance</p> <p>Aucune tolérance négative n'est admise quant au titre légal indiqué sur l'ouvrage.</p>
--	---

2.4 Use of solder**2.4.1 The principles are:**

- a) Solder may be used only for joining purposes.
- b) The standard of fineness of the solder shall be the same as the standard of fineness of the article.
- c) If a solder of a lower standard of fineness is used, the whole article must be to a permitted standard of fineness.

2.4.2 Practical exceptions from these principles and other methods of joining are defined by the Standing Committee.

2.5 Use of base metal parts and non-metallic parts in precious metal articles

2.5.1 Base metal parts and non-metallic parts are permitted in precious metal articles as a mechanical function for which precious metals are unsuitable either for strength or durability, subject to the following conditions:

- a) When visible, base metal parts and non-metallic parts shall be clearly distinguishable by colour from the precious metal.
- b) They shall be neither coated nor treated to give the appearance of a precious metal.
- c) They shall not be used for the purpose of strengthening, weighting or filling.
- d) Where practical, base metal parts shall be marked "METAL".

2.4 Usage de la soudure**2.4.1 Les principes sont :**

- a) La soudure ne peut être utilisée qu'à des fins d'assemblage.
- b) Le titre légal de la soudure doit être le même que celui de l'ouvrage.
- c) Si une soudure à un titre légal inférieur est utilisée, l'ouvrage entier doit être à un titre légal admis.

2.4.2 Les exceptions pratiques à ces principes et les autres méthodes d'assemblage sont définies par le Comité permanent.

2.5 Usage de parties en métal commun et de parties non métalliques dans les ouvrages en métaux précieux

2.5.1 Des parties en métal commun et des parties non métalliques sont admises dans des ouvrages en métaux précieux en tant que fonction mécanique pour laquelle les métaux précieux sont inadéquats en terme de résistance ou durabilité, sous réserve des conditions suivantes:

- a) Quand elles sont visibles, les parties en métal commun ainsi que les matières non métalliques doivent se distinguer clairement du métal précieux par la couleur.
- b) Elles ne doivent ni être plaquées ni être traitées de façon à leur donner l'apparence de métaux précieux.
- c) Elles ne doivent pas être utilisées dans le but de renforcer, d'alourdir ou de remplir un ouvrage.
- d) Si possible, les parties en métal commun doivent être marquées « METAL ».

- | | |
|--|--|
| <p>2.5.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions on base metal parts as well as non-metallic parts and substances.</p> <p>2.6 Multimetal Articles</p> <p>2.6.1 It is permitted to use base metal parts and non-metallic parts in precious metal articles for decoration, subject to the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Base metal parts and non-metallic parts shall be clearly visible by their extent.b) They shall be distinguishable by colour from the precious metal (i.e. they shall be neither coated nor treated to give the appearance of a precious metal).c) Base metal parts shall be marked "METAL". <p>2.6.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions.</p> <p>2.7 Coating of precious metal articles</p> <p>The Standing Committee decides on permitted coatings and exceptions for technical reasons.</p> | <p>2.5.2 Le Comité permanent peut décider d'autres détails ou exceptions concernant les parties en métal commun ainsi que les parties et substances non métalliques.</p> <p>2.6 Ouvrages multimétaux</p> <p>2.6.1 Il est permis d'utiliser des parties en métal commun et des parties non métalliques dans des ouvrages en métaux précieux à titre de décoration, sous réserve des conditions suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Les parties en métal commun et les parties non métalliques doivent être clairement visibles par leur ampleur.b) Elles doivent pouvoir se distinguer des métaux précieux par la couleur (c.-à-d. elles ne doivent être ni plaquées ni traitées de façon à leur donner l'apparence de métaux précieux).c) Les parties en métal commun doivent être marquées « METAL ». <p>2.6.2 Le Comité permanent peut décider d'autres détails ou exceptions.</p> <p>2.7 Placage d'ouvrages en métaux précieux</p> <p>Le Comité permanent décide des revêtements autorisés et des exceptions pour raisons techniques.</p> |
|--|--|

* * * * *

* * * * *

ANNEX II**Control by the authorised assay office(s)**

- 1. General**
- 1.1 The authorised assay office (hereafter referred to as “assay office”) must comply with the conditions and requirements, as stated in paragraph 2 of Article 5 of the Convention, not only at the moment of the notification to the Depository but at any time of operation thereafter.
- 1.2 The assay office shall examine whether articles of precious metals, which are presented to it in order to be marked with the Common Control Mark, fulfil the conditions of Annex I to the Convention.
- 1.3 To examine articles of precious metals, the assay office shall in principle have a competent testing laboratory. The laboratory shall in principle be able to analyse those articles of precious metals, which are to be marked with the Common Control Mark, in line with approved testing methods (see paragraph 3.2 below). An assay office may subcontract testing. The Standing Committee shall define the conditions for the subcontracting of testing. It shall also issue guidelines for the assessment requirements of a testing laboratory.
- 1.4 To demonstrate its competence, the laboratory shall either be accredited according to ISO standard 17025 or demonstrate an equivalent level of competence.

ANNEXE II**Contrôle effectué par le(s) bureau(x) de contrôle des métaux précieux agréé(s)**

- 1. Généralités**
- 1.1 Le bureau de contrôle agréé (désigné ci-après par « bureau de contrôle ») doit se conformer aux conditions et aux exigences, telles que mentionnées au paragraphe 2 de l’Article 5 de la Convention, non seulement au moment de la notification au Dépositaire mais en tout temps par la suite.
- 1.2 Le bureau de contrôle examine si les ouvrages en métaux précieux, qui lui sont présentés aux fins d’être marqués du poinçon commun, répondent aux conditions fixées à l’Annexe I de la Convention.
- 1.3 Afin d’examiner les ouvrages en métaux précieux, le bureau de contrôle doit, en principe, avoir un laboratoire d’analyse compétent. Le laboratoire doit, en principe, être capable d’analyser les ouvrages en métaux précieux, qui doivent être marqués avec le poinçon commun conformément aux méthodes d’analyse approuvées (cf. paragraphe 3.2 ci-dessous). Un bureau de contrôle peut sous-traiter les analyses. Le Comité permanent définit les conditions concernant la sous-traitance des analyses. Il publie également les lignes directrices relatives aux exigences en matière d’évaluation d’un laboratoire d’analyse.
- 1.4 Afin de démontrer sa compétence, le laboratoire doit soit être accrédité selon la norme ISO 17025, soit démontrer un niveau de compétence équivalent.

- | | |
|---|---|
| <p>1.5 An equivalent level of competence is achieved when the assay office operates a management system, which fulfils the main requirements of ISO standard 17025, and successfully participates in the international proficiency testing scheme on precious metals called “Round Robin”. The Round Robin is run by the Standing Committee or another body designated by the Standing Committee. The Standing Committee shall define how an equivalent level of competence shall be achieved and verified. It shall also issue guidelines on Round Robin, including the level of participation and the performance criteria.</p> | <p>1.5 Un niveau de compétence équivalent est obtenu quand le bureau de contrôle met en œuvre un système de gestion, qui remplit les exigences principales de la norme ISO 17025, et participe avec succès au programme international de tests d’aptitude de métaux précieux appelé « Round Robin ». Le Round Robin est organisé par le Comité permanent ou un autre organe désigné par le Comité permanent. Le Comité permanent définit comment un niveau équivalent doit être atteint et vérifié. Il édicte également des lignes directrices relatives au Round Robin, y compris le niveau de participation et les critères de performance.</p> |
| <p>1.6 The Standing Committee shall provide further guidance on the requirements mentioned in paragraph 2 of Article 5 of the Convention, notably on the independence of the assay office staff.</p> | <p>1.6 Le Comité permanent fournit des indications supplémentaires concernant les exigences mentionnées au paragraphe 2 de l’Article 5 de la Convention, notamment quant à l’indépendance du personnel du bureau de contrôle.</p> |
| <p>2. Testing</p> | <p>2. Analyse</p> |
| <p>2.1 If an article is found by the assay office to be complete as to all its metallic parts and if it complies with the provisions of Annex I to this Convention, the assay office shall, on request, mark the article with its assay office mark and the Common Control Mark. In cases where the Common Control Mark is applied the assay office shall, before the article leaves its custody, ensure that the article is fully marked in accordance with the provisions of paragraphs below.</p> | <p>2.1 Si le bureau de contrôle constate que l’ouvrage répond aux dispositions de l’Annexe I de la Convention, il peut, sur demande, le marquer de son poinçon de contrôle et du poinçon commun. S’il appose le poinçon commun, le bureau de contrôle s’assure, avant de restituer l’ouvrage, que celui-ci est bien marqué conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessous.</p> |
| <p>2.2 The testing of articles of precious metals submitted for marking with the Common Control Mark consists of the two following steps:</p> <p>a) the evaluation of the homogeneity of the batch, and</p> <p>b) the determination of the fineness of the alloy (assay).</p> | <p>2.2 L’analyse d’ouvrages en métaux précieux présentés en vue de l’apposition du poinçon commun implique les deux étapes suivantes:</p> <p>a) l’évaluation de l’homogénéité du lot et</p> <p>b) la détermination du titre de l’alliage (essai).</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>2.3 The purpose of an assay is to assess the conformity of an alloy or a precious metal article.</p> | <p>2.3 Le but d'un essai est d'évaluer la conformité d'un alliage ou d'un ouvrage en métal précieux.</p> |
| <p>3. Test methods and methods of analysis</p> | <p>3. Méthodes d'examen et d'analyse</p> |
| <p>3.1 The assay office may use any of the test methods to evaluate the homogeneity of a batch as defined by the Standing Committee.</p> | <p>3.1 Le bureau de contrôle peut appliquer toute méthode d'examen, telle que définie par le Comité permanent, afin d'évaluer l'homogénéité d'un lot.</p> |
| <p>3.2 The assay office shall use any of the approved methods of analysis in assaying articles of precious metals as defined by the Standing Committee.</p> | <p>3.2 Le bureau de contrôle recourt à toute méthode d'analyse approuvée, telle que définie par le Comité permanent, afin de contrôler les ouvrages en métaux précieux.</p> |
| <p>4. Sampling</p> <p>The number of items taken from a batch and the number of samples taken from these items for testing and analysis shall be sufficient to establish the homogeneity of the batch and ensure that all parts of all articles controlled in the batch are up to the required standard of fineness. Sampling guidelines are established by the Standing Committee.</p> | <p>4. Echantillonnage</p> <p>Le nombre d'articles tirés d'un lot et le nombre d'échantillons choisis parmi ces articles aux fins d'essais et d'analyses doivent être suffisants pour prouver l'homogénéité du lot et garantir que toutes les parties de tous les articles contrôlés dans le lot atteignent le titre légal requis. Le Comité permanent établit des lignes directrices relatives à l'échantillonnage.</p> |
| <p>5. Marking</p> | <p>5. Poinçonnement</p> |
| <p>5.1 Principle</p> | <p>5.1 Principe</p> |
| <p>5.1.1 Articles, which satisfy the criteria in Annex I, shall be marked with the Common Control Mark (CCM), as described in paragraph 5.5, in line with the requirements set out in the present Annex.</p> | <p>5.1.1 Les ouvrages répondant aux critères mentionnés à l'Annexe I sont marqués avec le poinçon commun, tel que décrit au paragraphe 5.5, conformément aux exigences mentionnées dans la présente Annexe.</p> |
| <p>5.1.2 The CCM is applied together with other marks (some of which can be combined), which together provide the following minimum information on:</p> | <p>5.1.2 Le poinçon commun est apposé avec d'autres marques (dont certaines peuvent être combinées), qui, ensemble, donnent le minimum d'information suivant sur :</p> |
| <p>a) who has produced (or imported) the article: this is indicated by a registered responsibility mark as described in paragraph 5.4;</p> | <p>a) qui a produit (ou importé) l'ouvrage : ceci est indiqué par un poinçon de responsabilité enregistré, tel que décrit au paragraphe 5.4;</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>b) who has controlled the article: this is shown by the mark of the assay office;</p> <p>c) what the precious metal content of the article is: this is indicated by a fineness mark in Arabic numerals; and</p> <p>d) what precious metal the article is made of: this is shown by a mark, symbol or shape indicating the nature of the precious metal.</p> | <p>b) qui a contrôlé l'ouvrage : ceci est signalé par le poinçon du bureau de contrôle;</p> <p>c) quel est le contenu en métal précieux de l'ouvrage : ceci est indiqué par une indication de titre en chiffres arabes ; et</p> <p>d) de quel métal précieux est fait l'ouvrage : ceci est signalé par un poinçon, un symbole ou une forme, qui indique la nature du métal précieux.</p> |
| <p>5.1.3 The Standing Committee determines which of these marks must be applied on articles and which can be combined.</p> | <p>5.1.3 Le Comité permanent détermine lesquels de ces poinçons sont apposés sur les ouvrages et lesquels peuvent être combinés.</p> |
| <p>5.2 Methods</p> <p>The following are accepted methods of marking: punching and laser. The Standing Committee can decide on other methods of marking articles.</p> | <p>5.2 Méthodes</p> <p>Les méthodes de marquage suivantes sont acceptées : insculpation et laser. Le Comité permanent peut décider d'autres procédés de marquage des ouvrages.</p> |
| <p>5.3 Display</p> <p>Whenever possible, all marks shall be placed in immediate proximity to each other. Other marks (e.g. year mark), which are not to be confused with the marks mentioned above, are allowed as additional marks.</p> | <p>5.3 Apposition</p> <p>Dans la mesure du possible, tous les poinçons seront apposés à proximité immédiate les uns des autres. Des marques supplémentaires (p.ex. lettre-date annuelle) sont autorisées à titre accessoire pour autant qu'elles ne puissent pas être confondues avec celles qui sont mentionnées ci-dessus.</p> |
| <p>5.4 Register for responsibility marks</p> <p>The responsibility mark referred to in letter a) of paragraph 5.1.2 shall be registered in an official register of the Contracting State and/or one of its assay offices, which controls the article in question.</p> | <p>5.4 Registre des poinçons de responsabilité</p> <p>Le poinçon de responsabilité mentionné à la lettre a) du paragraphe 5.1.2 est enregistré au registre officiel de l'Etat contractant et/ou à l'un de ses bureaux agréés qui contrôle l'ouvrage en question.</p> |

5.5 The Common Control Mark (CCM)

5.5 Le poinçon commun

5.5.1 Description

5.5.1. Description

5.5.1.1 The CCM is a conformity mark indicating that the article of precious metals has been controlled in accordance with the Convention's requirements, as contained in the present Annexes and the Compilation of Technical Decisions. It shall consist of the representation of a balance in relief on a lined background surrounded by a geometrically variable shield.

5.5.1.1 Le poinçon commun est une marque de conformité qui indique que l'ouvrage a été contrôlé conformément aux exigences de la Convention, telles que contenues dans les présentes Annexes et la Compilation de Décisions Techniques. Il consiste en la représentation d'une balance, se détachant en relief sur un fond linéaire, entourée d'un encadrement de forme géométriquement variable.

5.5.1.2 The CCM can be combined with a fineness and precious metal mark: in this case, it is surrounded by a shield indicating the nature of the precious metal and contains a number in Arabic numerals showing in relief the standard of fineness of the article in parts per thousand, as described below (Type 1).

5.5.1.2 Le poinçon commun peut être combiné avec une indication de titre et la marque indiquant le métal précieux : dans ce cas-ci, il est entouré d'un encadrement qui indique la nature du métal précieux et il contient un nombre exprimé en chiffres arabes révélant en relief l'indication de titre de l'ouvrage en millièmes, tel que décrit ci-dessous (Type 1).

5.5.1.3 The CCM can be a conformity mark only: in this case, it is surrounded by a standardised octagonal shield, as described below (Type 2).

5.5.1.3 Le poinçon commun peut être uniquement une marque de conformité : dans ce cas-ci il est entouré d'un encadrement octogonal standardisé, tel que décrit ci-dessous (Type 2).

Type 1				Type 2
Platinum / Platine	Gold / Or	Palladium	Silver / Argent	

5.5.2 Approved sizes

5.5.2 Dimensions agréées

The approved sizes of the CCM and other compulsory marks are defined by the Standing Committee.

Les dimensions agréées du poinçon commun et d'autres poinçons obligatoires sont définies par le Comité permanent.

5.6 Articles consisting of more than one alloy of the same precious metal

Where an article consists of different alloys of the same precious metal, the fineness mark and the CCM applied shall be that of the lowest fineness present in the article. Exceptions can be decided on by the Standing Committee.

5.7 Articles consisting of parts

If an article consists of parts which are hinged or readily separable, the above marks shall, when possible, be applied to the main part. Where practicable the CCM shall be applied also to the lesser parts.

5.8 Mixed precious metal articles

5.8.1 If an article consists of different precious metal alloys, and if the colour and extent of each alloy are clearly visible, the marks referred to in paragraph 5.1.2 shall be applied on one precious metal alloy and the appropriate CCM (Type 1) on the other(s).

5.8.2 If an article consists of different precious metal alloys and if the colour and extent of each alloy is not visible, the marks referred to in paragraph 5.1.2 and the corresponding CCM shall be applied on the least precious metal. The CCM relating to the more precious metals may not be applied.

5.8.3 Additional rules as well as exceptions justified by technical reasons are decided on by the Standing Committee.

5.6 Ouvrages composés de plus d'un alliage du même métal précieux

Lorsqu'un ouvrage est composé de différents alliages du même métal précieux, on appose l'indication de titre et le poinçon commun correspondant au titre le moins élevé présent dans l'ouvrage. Le Comité permanent peut décider d'exceptions.

5.7 Ouvrages composés de différentes parties

Si un ouvrage est composé de parties articulées ou facilement séparables, les poinçons sont, dans la mesure du possible, apposés sur la partie principale. Si possible, le poinçon commun est également apposé sur les parties de moindre dimension.

5.8 Ouvrages de métaux précieux mixtes

5.8.1 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage sont clairement visibles, les marques mentionnées au paragraphe 5.1.2 seront apposées sur l'un des alliages en métaux précieux et le poinçon commun approprié (Type 1) sur le ou les autres alliages.

5.8.2 Si un ouvrage est composé de différents alliages de métaux précieux et que la couleur et la part de chaque alliage ne sont pas clairement visibles, les marques mentionnées au paragraphe 5.1.2 et le poinçon commun correspondant seront apposés sur le métal le moins précieux. Il ne peut être fait usage du poinçon commun s'appliquant aux métaux plus précieux.

5.8.3 Le Comité permanent peut décider de règles additionnelles ainsi que de dérogations lorsque des raisons d'ordre technique le justifient.

5.9 Multimetal articles

5.9.1 The marks referred to in paragraph 5.1.2 shall be applied on the precious metal part of a multimetal article. The mark <METAL> (or equivalent) shall be applied on the metallic part in line with paragraph 2.6 of Annex I to the Convention.

5.9.2 The Standing Committee may decide on further details or exceptions.

5.9 Ouvrages multimétaux

5.9.1 Les poinçons mentionnés au paragraphe 5.1.2 sont apposés sur la partie en métal précieux d'un ouvrage multimétal. Le poinçon <METAL> (ou équivalent) est apposé sur la partie métallique en accord avec le paragraphe 2.6 de l'Annexe I de la Convention.

5.9.2 Le Comité permanent peut décider d'autres détails ou exceptions.

**CERTIFIED
TRUE COPY**



Dominique Szalauk

TRADUZIONE NON UFFICIALE**CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA
DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI**

Firmata a Vienna il 15 novembre 1972

Entrata in vigore il 27 giugno 1975

Modificata il

- 18 maggio 1988 (con entrata in vigore il 16 agosto 1993)
- 9 gennaio 2001* (con entrata in vigore il 27 febbraio 2010)

* basata sul PMC/W 9/99 (Rev.3)

© Convenzione sulla marcatura di garanzia
Febbraio 2010
Riproduzione vietata per scopi commerciali.
La riproduzione per uso interno è consentita,
purché sia citata la fonte.

Testo unico in inglese e francese

Redattore: Segretariato Convenzione sulla marcatura di garanzia

e-mail: info@hallmarkingconvention.org

sito web: <http://www.hallmarkingconvention.org>

PREAMBOLO

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord¹;

Desiderando facilitare il commercio internazionale di oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, la tutela del consumatore richiesta dalla particolare natura di questi prodotti;

Ritenendo che l'armonizzazione a livello internazionale delle norme, dei regolamenti tecnici e delle linee guida in materia di metodi e procedure per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi sia un importante contributo alla libera circolazione di tali prodotti;

¹ I seguenti Stati hanno aderito alla Convenzione (tra parentesi la data di entrata in vigore): Irlanda (08.11.1983), Danimarca (17.01.1988), Repubblica Ceca (02.11.1994), Paesi Bassi (16.07.1999), Lettonia (29.07.2004), Lituania (04.08.2004), Israele (01.06.2005), Polonia (22.11.2005), Ungheria (01.03.2006), Cipro (17.01.2007), Slovacchia (06.05.2007) e Slovenia (05.03.2009).

Considerando che detta armonizzazione debba essere integrata con il mutuo riconoscimento del controllo e della marcatura e desiderando, pertanto, promuovere e garantire la cooperazione tra i loro uffici del saggio e le autorità competenti;

Tenuto conto che non è richiesta la marcatura di garanzia obbligatoria dagli Stati contraenti la Convenzione e che la marcatura degli oggetti in metalli preziosi con i marchi della Convenzione è volontaria;

Hanno convenuto quanto segue:

I Ambito e funzione

ARTICOLO 1

1. Gli oggetti controllati e marchiati in da un ufficio del saggio autorizzato, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, non devono essere sottoposti a ulteriori controlli o marchiature obbligatori nello Stato contraente importatore. Ciò non impedisce allo Stato contraente importatore di effettuare prove di controllo ai sensi dell'articolo 6.
2. La presente Convenzione non può in alcun modo imporre ad uno Stato contraente di consentire l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi che non siano previsti nella propria legislazione nazionale o non siano conformi ai suoi gradi di purezza nazionale.

ARTICOLO 2

Ai fini della presente Convenzione, per "oggetti in metalli preziosi" si intendono gli oggetti realizzati in platino, oro, palladio, argento o loro leghe, come precisato nell'Allegato I.

ARTICOLO 3

1. Per beneficiare di quanto previsto dall'articolo 1, gli oggetti in metalli preziosi devono:
 - (a) essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato nominato ai sensi dell'articolo 5;
 - (b) soddisfare i requisiti tecnici della presente Convenzione indicati nell'Allegato I;
 - (c) essere verificati in conformità alle regole e alle procedure indicate nell'Allegato II;
 - (d) essere marchiati con i marchi come stabilito nell'Allegato II.
2. I benefici di cui all'Articolo 1 non possono essere applicati agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati marchiati come stabilito nell'Allegato II, abbiano avuto detti marchi alterati o cancellati.

**ARTICOLO 4**

Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 agli oggetti in metalli preziosi che, dopo essere stati presentati ad un ufficio del saggio autorizzato ed essere stati controllati e marchiati come previsto dall'articolo 3, siano stati alterati mediante aggiunte o in qualsiasi altro modo.

II Controlli e sanzioni**ARTICOLO 5**

1. Ciascuno Stato contraente deve designare uno o più uffici del saggio autorizzati per il controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi come previsto nell'Allegato II.
2. Gli uffici del saggio autorizzati devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - disponibilità di personale e dei necessari mezzi e apparecchiature;
 - competenza tecnica e integrità professionale del personale;
 - nell'esecuzione dei compiti previsti dalla Convenzione, la dirigenza ed il personale tecnico dell'ufficio del saggio autorizzato devono essere indipendenti da qualsiasi ambiente, gruppo o persone che abbiano un interesse, diretto o indiretto, nel settore considerato;
 - il personale deve essere vincolato dal segreto professionale.
3. Ciascuno Stato contraente deve informare il depositario in merito alla nomina di tali uffici del saggio e dei loro marchi e a qualsiasi revoca di tale autorizzazione ad un ufficio del saggio precedentemente designato. Il depositario, conseguentemente, deve darne immediata comunicazione a tutti gli altri Stati contraenti.

ARTICOLO 6

Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono a uno Stato contraente di effettuare prove di controllo su oggetti in metalli preziosi recanti i marchi previsti dalla presente Convenzione. Tali prove non potranno essere svolte in modo tale da ostacolare indebitamente l'importazione o la vendita di oggetti in metalli preziosi marchiati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 7

Gli Stati contraenti, con il presente atto, autorizzano il depositario a registrare presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (W.I.P.O.), ai sensi della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, il Marchio Comune di Controllo descritto nell'Allegato II, quale marchio nazionale ufficiale di garanzia di ciascun Stato contraente. Il depositario è autorizzato anche a fare ciò nel caso di uno Stato contraente in cui la Convenzione entrerà in vigore in data posteriore o nel caso di un nuovo Stato membro.

ARTICOLO 8

1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere una normativa che proibisca, a pena di sanzioni, qualsiasi contraffazione, modifica non autorizzata o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici del saggio autorizzati che siano stati notificati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nonché qualsiasi alterazione non autorizzata all'oggetto o modifica o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilità avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo.
2. Ciascuno Stato contraente si impegna ad avviare procedimenti legali, ai sensi di tale normativa, qualora un altro Stato contraente rilevi o porti alla sua attenzione sufficienti prove di contraffazione o uso illecito del Marchio Comune di Controllo o dei marchi degli uffici del saggio autorizzati o di alterazione non autorizzata dell'oggetto o alterazione o cancellazione del marchio del titolo o del marchio di responsabilità avvenuta successivamente all'apposizione del Marchio Comune di Controllo o laddove più appropriato ad adottare altri provvedimenti adeguati.

ARTICOLO 9

1. Qualora uno Stato contraente importatore o uno dei suoi uffici del saggio autorizzati abbia motivo di ritenere che un ufficio del saggio in uno Stato contraente esportatore abbia apposto il Marchio Comune di Controllo senza aver ottemperato alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, l'ufficio del saggio, che si presume abbia marchiato gli oggetti, deve essere immediatamente interpellato e deve prontamente fornire tutta l'opportuna collaborazione per gli accertamenti del caso. Nel caso in non si dovesse trovare una soluzione soddisfacente, ciascuna delle parti potrà sottoporre il caso al Comitato Permanente, notificandolo al suo Presidente. In tale ipotesi, il Presidente dovrà convocare una riunione del Comitato Permanente.
2. Nel caso in cui, ai sensi del comma 1, sia stata sottoposta al Comitato Permanente una qualsiasi questione, il Comitato Permanente può, dopo aver concesso alle parti in causa l'opportunità di essere sentite, formulare delle raccomandazioni in merito agli opportuni provvedimenti da prendere.
3. Nel caso in cui, trascorso un ragionevole lasso di tempo, non siano state osservate le raccomandazioni di cui al comma 2, o il Comitato Permanente non abbia formulato alcuna raccomandazione, lo Stato Contraente importatore può, quindi, introdurre gli ulteriori controlli che riterrà necessari sugli oggetti in metalli preziosi marcati da quello specifico ufficio del saggio e in ingresso nel proprio territorio, incluso il diritto a rifiutare di accettare, temporaneamente, tali oggetti. Tali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati a tutti gli Stati contraenti e devono essere riesaminati, di quando in quando, dal Comitato Permanente.
4. Qualora vi sia la prova di un ripetuto e grave uso improprio del Marchio Comune di Controllo, lo Stato contraente importatore può temporaneamente rifiutarsi di accettare gli oggetti che recino il marchio dell'ufficio del saggio coinvolto, che siano stati o meno controllati e marchiati secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. In tale evenienza, lo Stato contraente importatore deve darne immediata comunicazione a tutti gli Stati contraenti ed il Comitato Permanente deve riunirsi entro un mese per esaminare la questione.

III Comitato permanente e modifiche

PMC/W 1/2010

27.02.2010

1. C
51

2. 1

3.

4.

5.

1

ARTICOLO 10

1. Con la presente, è istituito un Comitato Permanente, in cui è rappresentato ogni Stato contraente. Ogni Stato contraente ha un voto.
2. I compiti del Comitato Permanente sono:
 - valutare ed esaminare la funzione della presente Convenzione;
 - rivedere e, ove necessario, proporre modifiche agli Allegati della presente Convenzione;
 - assumere decisioni su argomenti tecnici, come previsto negli Allegati;
 - promuovere e mantenere la cooperazione tecnica e amministrativa tra gli Stati contraenti nelle materie oggetto della presente Convenzione;
 - studiare azioni per assicurare una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
 - favorire un'adeguata tutela dei marchi contro contraffazioni ed usi illeciti;
 - formulare raccomandazioni sulle questioni che gli vengono sottoposte ai sensi dell'art. 9, comma 2, o per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla funzione della presente Convenzione che sia presentata al Comitato Permanente;
 - esaminare se le disposizioni di uno Stato interessato ad aderire alla presente Convenzione soddisfino le condizioni previste dalla Convenzione e dai suoi Allegati e riferire in merito agli Stati contraenti per le loro valutazioni.
3. Il Comitato Permanente può adottare un regolamento procedurale per le proprie riunioni, ivi comprese le regole per la convocazione di tali riunioni. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta l'anno.
4. Ai sensi del precedente comma 2, il Comitato Permanente deve prendere decisioni su materie tecniche, come previsto negli Allegati, all'unanimità.
5. Il Comitato Permanente può formulare raccomandazioni su qualsiasi questione connessa all'attuazione della presente Convenzione, nonché avanzare proposte di modifica della stessa. Tali raccomandazioni o proposte devono essere trasmesse al depositario che dovrà comunicarle a tutti gli Stati contraenti.

ARTICOLO 11**Modifica alla Convenzione**

1. Nel caso di una proposta ricevuta dal Comitato Permanente per la modifica degli Articoli della Convenzione o nel caso di una proposta di modifica della Convenzione ricevuta da uno Stato contraente, il depositario dovrà sottoporre tali proposte a tutti gli Stati contraenti per l'approvazione.

2. Qualora, entro tre mesi dalla data della presentazione di una proposta di modifica, ai sensi del comma 1, uno Stato contraente richieda che siano aperti negoziati su tale proposta, il depositario deve provvedere affinché tali negoziati abbiano luogo.
3. Nel caso in cui venga approvata da tutti gli Stati contraenti, una modifica alla presente Convenzione entra in vigore un mese dopo il deposito dell'ultimo documento di accettazione, a meno che non sia indicata un'altra data nella modifica. I documenti di accettazione devono essere depositati presso il depositario che ne darà comunicazione a tutti gli Stati contraenti.

Modifica agli Allegati

4. Qualora il Comitato Permanente abbia proposto una modifica agli Allegati alla Convenzione, il depositario dovrà comunicarlo a tutti gli Stati contraenti.
5. Le modifiche agli Allegati entreranno in vigore dopo sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del depositario, a meno che non sia stata ricevuta una obiezione dal Governo di uno Stato contraente o non sia prevista nella modifica una data successiva di entrata in vigore.

IV Disposizioni finali

Adesione

ARTICOLO 12

1. Qualsiasi Stato che sia membro delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e che disponga dei mezzi per il controllo e la marcatura di oggetti in metalli preziosi necessari a soddisfare i requisiti della Convenzione e dei suoi Allegati può, su invito degli Stati contraenti trasmessogli dal depositario, aderire alla presente Convenzione.
2. I Governi degli Stati contraenti devono comunicare la loro risposta al depositario entro quattro mesi dalla ricezione della domanda trasmessa loro dal depositario, in cui viene chiesto a loro se siano o meno d'accordo sull'invito. Se il Governo non dovesse rispondere entro tale termine, sarà considerato come favorevole all'invito.
3. I Governi degli Stati contraenti, per decidere se invitare o meno uno Stato ad aderire, devono basarsi primariamente sul rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Lo Stato invitato può aderire alla presente Convenzione depositando un documento di adesione presso il depositario che dovrà notificarlo a tutti gli Stati contraenti. L'adesione diverrà effettiva decorsi tre mesi dal deposito del documento.

ARTICOLO 13

1. Il Governo di ciascuno Stato firmatario o aderente può, al momento del deposito del proprio documento di ratifica o adesione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare per iscritto al depositario che la presente Convenzione si applicherà in tutti o in una parte dei territori, indicati in tale dichiarazione, per le relazioni ester-

ne delle quali è responsabile. Il depositario dovrà trasmettere tutte queste dichiarazioni ai Governi di tutti gli altri Stati contraenti.

2. Se la dichiarazione è stata fatta al momento del deposito del documento di ratifica o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore in tali territori nella medesima data in cui la Convenzione entrerà in vigore nello Stato che ha fatto la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la Convenzione entrerà in vigore in tali territori tre mesi dopo la ricezione della dichiarazione da parte del depositario.

3. Il Governo dello Stato che ha fatto la dichiarazione di cui al comma 1, può porre termine all'applicazione della presente Convenzione in tutti o in una parte di tali territori, a condizione che dia un preavviso scritto di tre mesi al depositario che dovrà informare tutti gli altri Stati contraenti.

Recesso

ARTICOLO 14

Ogni Stato contraente può recedere dalla presente Convenzione purché dia un preavviso scritto di dodici mesi al depositario che dovrà informare tutti gli Stati contraenti o alle altre eventuali condizioni concordate tra gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente si impegna, in caso di recesso dalla Convenzione, a cessare, dopo l'uscita, di utilizzare o applicare, per qualsiasi fine, il Marchio Comune di Controllo.

Ratifica

ARTICOLO 15

1. La presente Convenzione dovrà essere ratificata dagli Stati firmatari. I documenti di ratifica dovranno essere depositati presso il depositario che dovrà informare tutti gli altri Stati firmatari.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo il deposito del quarto documento di ratifica. Per quanto riguarda eventuali altri Stati firmatari che depositeranno il loro documento di ratifica successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo la data di deposito, ma, comunque, non prima dello scadere del periodo di quattro mesi sopra indicato.

A testimonianza di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Stipulata a Vienna il giorno 15 novembre 1972, in un'unica copia in inglese e francese, in cui entrambi i testi fanno ugualmente fede, che sarà depositata presso il Governo della Svezia il quale trasmetterà le copie certificate a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti.

Seguono le firme dei rappresentanti di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

ALLEGATI I E II**ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA
DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI**

Approvata a Vienna il 15 novembre 1972

Entrata in vigore il 27 giugno 1975

Modificata il

- 23 maggio 1978 (con entrata in vigore il 14 luglio 1980)
- 24 novembre 1988 (con entrata in vigore il 13 dicembre 1989)
- 25 e 26 maggio 1998 (con entrata in vigore il 10 marzo 2000)
- 15 ottobre 2002 (con entrata in vigore il 10 agosto 2004)
- 11 ottobre 2010 (con entrata in vigore il 3 agosto 2011)
- 20 aprile 2018 (con entrata in vigore il 1° gennaio 2019)

© Convenzione sui metalli preziosi
2019

Riproduzione vietata per scopi commerciali.
La riproduzione per uso interno è consentita,
purché sia citata la fonte.

Testo in inglese e francese

Redattore: Segretariato della Convenzione sui metalli preziosi

e-mail: info@hallmarkingconvention.org
sito web: www.hallmarkingconvention.org**ALLEGATO I****Definizioni e Requisiti tecnici****1. Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti definizioni:

1.1 Metalli preziosi

I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento.

1.2 Lega di metallo prezioso

Una lega di metallo prezioso è una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso.

1.3 Oggetto in metallo prezioso

Un oggetto in metallo prezioso è un qualsiasi prodotto di gioielleria, orficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto realizzato, in tutto o in parte, utilizzando metalli preziosi o loro leghe. "In parte" significa che un oggetto in metallo prezioso può contenere:

- i. parti non metalliche;
- ii. parti in metallo comune per motivi tecnici e/o a scopo decorativo (v. il successivo articolo 1.5).

1.4 Oggetto in metallo prezioso misto

Un oggetto in metallo prezioso misto è un oggetto costituito da due o più leghe di metallo prezioso.

1.5 Oggetto multimetallo

Un oggetto multimetallo è composto da parti in metallo prezioso e parti in metallo non prezioso.

1.6 Titolo

Il titolo è il contenuto del metallo prezioso in questione misurato in millesimi rispetto al peso della lega.

1.7 Grado di purezza

Il grado di purezza è la quantità minima di metallo prezioso in questione misurata in millesimi rispetto al peso della lega.

1.8 Rivestimento/placcatura

Il rivestimento o la placcatura consiste in uno o più strati di un materiale, permesso dal Comitato Permanente, applicato/i sulla totalità o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio mediante un processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.

1.9 Metalli comuni

I metalli comuni sono tutti i metalli tranne il platino, l'oro, il palladio e l'argento.

1.10 Saggio

Un saggio è un'analisi quantitativa di una lega di metallo prezioso mediante un metodo indicato all'articolo 3.2 dell'Allegato II.

1.11 Altre definizioni e ulteriori dettagli

Il Comitato Permanente può stabilire altre definizioni e ulteriori dettagli.

2. Requisiti Tecnici

2.1 Oggetti non disciplinati dalla Convenzione

La Convenzione non si applica a:

- a) oggetti realizzati con leghe non definite dal Comitato Permanente;
- b) qualsiasi oggetto destinato ad usi medici, odontoiatrici, veterinari, scientifici o tecnici;
- c) monete aventi corso legale;
- d) componenti o semilavorati (ad esempio componenti metalliche o rivestimenti di superficie);
- e) materie prime come barre, lastre, fili e tubi;
- f) oggetti in metalli comuni rivestiti di metallo prezioso;
- g) qualsiasi altro prodotto stabilito dal Comitato Permanente.

Pertanto, sugli oggetti indicati alle lettere da a) a g) non si può apporre il Marchio Comune di Controllo.

2.2 Gradi di purezza ammessi dalla Convenzione

Ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, della Convenzione, i gradi di purezza ammessi dalla Convenzione sono quelli stabiliti dal Comitato Permanente.

2.3 Tolleranza

Non è ammessa alcuna tolleranza negativa rispetto al grado di purezza indicato sull'oggetto.

2.4 Utilizzo della lega per saldature

2.4.1 I principi sono:

- a) la lega per saldature può essere utilizzata esclusivamente a scopi di giunzione;
- b) il grado di purezza della lega per saldature deve essere lo stesso dell'oggetto;
- c) se si utilizza una lega per saldature a un grado di purezza inferiore, l'intero oggetto deve essere di un grado di purezza permesso.

2.4.2 Il Comitato Permanente può stabilire eccezioni pratiche a questi principi, nonché disciplinare altri metodi di giunzione.

2.5 Utilizzo di parti in metallo comune e parti non metalliche negli oggetti in metalli preziosi

2.5.1

2.5.

2.6

2.6

2.

2.

2.5.1 Negli oggetti in metallo prezioso sono permesse parti in metallo comune e parti non metalliche per il funzionamento meccanico per il quale i metalli preziosi risultano inadatti per resistenza o per durata, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) qualora visibili, le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente distinguibili per colore da quelle in metallo prezioso,
- b) non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso,
- c) non devono essere utilizzate allo scopo di rafforzare, appesantire o riempire,
- d) ove possibile, le parti in metallo comune devono riportare il marchio "METALLO".

2.5.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni sulle parti in metallo comune e sulle parti e sostanze non metalliche.

2.6 Oggetti multimetallo

2.6.1 Negli oggetti in metalli prezioso è consentito l'utilizzo di parti in metallo comune e di parti non metalliche per fini decorativi, alle seguenti condizioni:

- a) le parti in metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente visibili nella loro estensione;
- b) devono essere distinguibili per colore dal metallo prezioso (cioè non devono essere rivestite o trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso);
- c) le parti in metallo comune devono riportare il marchio "METALLO".

2.6.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.

2.7 Rivestimento di oggetti in metalli preziosi

Il Comitato Permanente decide in merito ai rivestimenti consentiti e alle eccezioni per motivi tecnici.

ALLEGATO II

Controllo da parte degli uffici del saggio autorizzati

1. Generalità

1.1 L'ufficio del saggio autorizzato (in seguito denominato "ufficio del saggio") deve soddisfare le condizioni e i requisiti di cui all'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, non solo al momento della notifica al Depositario, ma per tutta la durata del relativo periodo di attività.

- 1.2 L'ufficio del saggio deve valutare se gli oggetti in metallo prezioso che gli vengono presentati per essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I alla Convenzione.
- 1.3 Per esaminare gli oggetti in metalli preziosi, l'ufficio del saggio deve, in linea di massima, essere dotato di un competente laboratorio d'analisi. Il laboratorio, in linea di principio, deve essere in grado di analizzare gli oggetti in metalli preziosi che devono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo in linea con i metodi di test approvati (v. il seguente Articolo 3.2). Un Ufficio del Saggio può subappaltare le analisi. Il Comitato Permanente stabilisce le condizioni per il subappalto delle analisi e, inoltre, redige delle linee guida per i requisiti di valutazione dei laboratori d'analisi.
- 1.4 Al fine di comprovare la propria competenza, il laboratorio deve essere accreditato ai sensi della norma ISO 17025 o dimostrare un equivalente livello di competenza.
- 1.5 Un livello di competenza equivalente si raggiunge quando l'ufficio del saggio adotta un sistema di gestione che soddisfi i requisiti principali della norma ISO 17025 e partecipi con esito positivo al programma internazionale di valutazione della competenza nel campo dei metalli preziosi denominato "Round Robin". Il Round Robin è gestito dal Comitato Permanente o da un altro ente designato dal Comitato Permanente. Il Comitato Permanente deve definire come possa essere raggiunto e verificato un livello di competenza equivalente. Esso redige inoltre delle linee guida sul Round Robin, inclusi il livello di partecipazione e i criteri delle prestazioni.
- 1.6 Il Comitato Permanente può disporre ulteriori indicazioni circa i requisiti previsti dall'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, in particolare per quanto attiene l'indipendenza del personale dell'ufficio del saggio.

2. Analisi

- 2.1 Se l'ufficio del saggio constata che un oggetto è completo in tutte le sue parti metalliche e soddisfa i requisiti di cui all'Allegato I della presente Convenzione, può, a richiesta, apporvi il proprio marchio e il Marchio Comune di Controllo. Nei casi in cui venga apposto il Marchio Comune di Controllo, l'ufficio del saggio deve assicurarsi, prima che l'oggetto esca dalla sua competenza, che esso sia correttamente marchiato in ottemperanza alle disposizioni degli articoli che seguono.
- 2.2 La verifica degli oggetti in metalli preziosi, presentati per l'apposizione del Marchio Comune di Controllo, consiste nelle seguenti due fasi:
- a) valutazione dell'omogeneità del lotto, e
 - b) determinazione del titolo della lega (saggio).
- 2.3 Lo scopo di un saggio è quello di valutare la conformità di una lega o di un oggetto in metallo prezioso.

3. Metodi di verifica e metodi di analisi



3.1 L'ufficio del saggio può utilizzare qualsiasi metodo di verifica per valutare l'omogeneità di un lotto secondo quanto definito dal Comitato Permanente.

3.2 L'ufficio del saggio deve utilizzare i metodi di analisi approvati per saggiare gli oggetti in metalli preziosi secondo quanto definito dal Comitato Permanente.

4. Campionamento

Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di campioni prelevati da tali oggetti per l'analisi e il saggio devono essere in misura sufficiente per poter stabilire l'omogeneità del lotto ed assicurare che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati nel lotto siano al grado di purezza richiesto. Il Comitato Permanente fissa le linee guida per il campionamento.

5. Marcatura

5.1 Principio

5.1.1 Gli oggetti che soddisfano i requisiti fissati dall'Allegato I possono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo (MMC), come indicato dal comma 5.5, conformemente ai requisiti indicati nel presente Allegato.

5.1.2 Il MCC è apposto con altri marchi (alcuni dei quali possono essere abbinati) che, nel loro complesso, forniscono le seguenti informazioni minime su:

- a) chi ha prodotto (o importato) l'oggetto: questo è indicato da un marchio di responsabilità registrato come indicato nel comma 5.4;
- b) chi ha controllato l'oggetto: questo è indicato dal marchio dell'ufficio del saggio;
- c) quale sia il contenuto di metallo prezioso nell'oggetto: questo è indicato dal marchio del titolo in numeri arabi; e
- d) di quale metallo prezioso sia fatto l'oggetto: questo è rappresentato da un marchio, simbolo o forma che indica la natura del metallo prezioso.

5.1.3 Il Comitato Permanente stabilisce quale di questi marchi debba essere apposto sugli oggetti e quali possano essere abbinati.

5.2 Metodi

I metodi di marcatura ammessi sono: la punzonatura e il laser. Il Comitato Permanente può pronunciarsi su altri metodi di marcatura degli oggetti.

5.3 Visualizzazione

Quando possibile, tutti i marchi devono essere apposti nelle immediate vicinanze tra loro. Altri marchi (ad es. il marchio che indica l'anno) che non devono essere confusi con i marchi sopra menzionati sono permessi come marchi supplementari.

5.4 Registro dei marchi di responsabilità

Il marchio di responsabilità di cui al comma 5.1.2, lett. a), deve essere registrato in un elenco ufficiale dello Stato contraente e/o di uno dei suoi uffici del saggio, che controlla l'oggetto in questione.

5.5 Marchio Comune di Controllo (MCC)

5.5.1 Descrizione

5.5.1.1 Il MCC è un marchio di conformità attestante che l'oggetto in metallo prezioso è stato controllato in conformità ai requisiti della Convenzione, come indicato dai presenti Allegati e dalla Raccolta di Decisioni Tecniche. Esso consiste nella rappresentazione di una bilancia in rilievo su uno sfondo rigato, all'interno di un contorno geometrico variabile.

5.5.1.2 Il MCC può essere abbinato al marchio del titolo e al marchio del metallo prezioso. In questo caso è circondato da un contorno che indica la natura del metallo prezioso e contiene un numero in numeri arabi, in rilievo, che indica in millesimi il grado di purezza dell'oggetto, come descritto di seguito (Tipo 1).

5.5.1.3 Il MCC può essere esclusivamente un marchio di conformità. In questo caso è circondato da un contorno ottagonale standardizzato, come descritto di seguito (Tipo 2)

Tipo 1				Tipo 2
Platino	Oro	Palladio	Argento	

5.5.2 Misure autorizzate

Le misure autorizzate del Marchio Comune di Controllo e degli altri marchi obbligatori sono stabilite dal Comitato Permanente.

5.6 Oggetti composti da più leghe dello stesso metallo prezioso

Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso, il marchio del titolo e il Marchio Comune di Controllo applicati sono quelli del titolo più basso presente nell'oggetto. Il Comitato Permanente può stabilire delle eccezioni.

5.7 Oggetti composti da parti

Nel caso in cui un oggetto sia composto da diverse parti incernierate o facilmente separabili, i marchi suddetti, ove possibile, devono essere apposti sulla parte principale. Ogniqualvolta sia possibile, il MCC deve essere apposto anche sulle parti di minori dimensioni.

**5.8 Oggetti in metalli preziosi misti**

5.8.1 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega siano chiaramente visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti su una lega di metallo prezioso e l'appropriato Marchio Comune di Controllo (Tipo I) sugli altri.

5.8.2 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega non siano visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 ed il corrispondente MCC devono essere apposti sul metallo meno prezioso. Il Marchio Comune di Controllo relativo ai metalli più preziosi può non essere apposto.

5.8.3 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori norme e eccezioni giustificate per motivi tecnici.

5.9 Oggetti multimetallo

5.9.1 I marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti sulla parte in metallo prezioso di un oggetto multimetallo. Il marchio "METALLO" (o equivalente) deve essere apposto sulla parte metallica, ai sensi del comma 2.6 dell'Allegato I alla Convenzione.

5.9.2 Il Comitato Permanente può stabilire ulteriori dettagli o eccezioni.

PAGINA BIANCA



18PDL0160550